

28.

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1968

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

INDI

DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	1615	GIANNINI	1647, 1649
Disegni di legge:		IMPERIALE	1643
<i>(Deferimento a Commissione)</i>	1639	MARRAS	1638, 1640, 1643
<i>(Presentazione)</i>	1622	MICELI	1642, 1645, 1649
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	1615	NAPOLITANO LUIGI	1643, 1647
Disegno di legge (Seguito della discussione):		OGNIBENE	1658
Conversione in legge del decreto-legge in data 30 agosto 1968, n. 917, concernen- te provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata dan- neggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (367)	1622	REVELLI	1643
PRESIDENTE	1622, 1643	SEDATI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	1630, 1638, 1648
ABBIATI	1644, 1652	SPONZIELLO	1649
AVOLIO	1647, 1648, 1649, 1652	Proposte di legge:	
BARDELLI	1656	<i>(Annunzio)</i>	1615
BIGNARDI	1646, 1649, 1651, 1657	<i>(Deferimento a Commissione)</i>	1639
BO	1654	Interrogazioni (Annunzio)	1658
BONIFAZI	1650	Interrogazioni (Svolgimento):	
CRISTOFORI	1642	PRESIDENTE	1616
DE LEONARDIS, <i>Relatore</i>	1622, 1648	BARBI, <i>Sottosegretario di Stato per l'in- dustria, il commercio e l'artigianato</i>	1617
ESPOSTO	1657	1620, 1621	
FLAMIGNI	1642, 1650, 1653	LIBERTINI	1621
FOSCARINI	1642	VENTUROLI	1618
GESSI NIVES	1642	Domande di autorizzazione a procedere in giu- dizio (Annunzio)	1615
		Petizioni (Annunzio)	1616
		Votazione segreta	1640
		Ordine del giorno della seduta di domani	1658

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

PIGNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Amodio, Bova, Caiati, Granelli, Lospinoso Severini, Pedini, Rosati, Spadola e Zanibelli.

(*I congedi sono concessi*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti proposte di legge:

TOZZI CONDIVI: « Inquadramento del personale delle amministrazioni municipali coloniali di Tripoli ed Asmara nei medesimi coefficienti e con la stessa anzianità attribuiti al personale delle altre amministrazioni municipali coloniali dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224. Integrazione all'articolo 49 del predetto decreto, recante norme sullo stato giuridico del personale municipale ex coloniale » (431);

BONOMI ed altri: « Interpretazione autentica delle norme dell'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, integrate con le modifiche dell'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, concernenti il trattamento previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni » (432).

Saranno stampate e distribuite: della prima sarà fissata in seguito la data di svolgimento; la seconda, avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla competente Commissione, con riserva di stabilirne la sede.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del

17 giugno 1960 adottati a Londra il 30 novembre 1966 » (*approvato da quel Consesso*) (433).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Armani, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo della stampa*) (doc. IV, n. 17);

contro il deputato Passoni per il reato di cui all'articolo 2626 del codice civile (*esecuzione tardiva del deposito di bilancio*) (doc. IV, n. 18);

contro il deputato Colleselli per i reati di cui agli articoli 193 e 221 della legge sanitaria approvata con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (*apertura e mantenimento in esercizio di ospedale senza l'autorizzazione del medico provinciale*) (doc. IV, n. 19);

contro il deputato Sinesio per concorso nel reato di cui agli articoli 110 e 595, secondo capoverso, del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo della stampa*) (doc. IV, n. 20);

contro il deputato Almirante per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo della stampa*) (doc. IV, n. 21);

contro il deputato Amendola Pietro per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione a mezzo della stampa*) (doc. IV, n. 22);

contro il deputato Michelini per il reato di cui all'articolo 4, primo capoverso, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (doc. IV, n. 23);

contro il deputato Degan per il reato di cui all'articolo 590, primo capoverso, del codice penale (*lesioni colpose*) (doc. IV, n. 24).

Saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

IGNI, *Segretario*, legge:

Romano Antonino e Picelli Vittorio, da Roma, chiedono un provvedimento legislativo per la rivalutazione dell'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti dello Stato collocati in quiescenza prima del marzo 1966 (11);

Ferrari Ugo, da Bondeno (Ferrara), chiede l'emanazione di una legislazione vincolistica concernente gli affitti degli appartamenti di nuova costruzione (12);

Rubino Mauro, da Milano, chiede l'emanazione di un provvedimento legislativo inteso a riordinare e coordinare l'elenco delle leggi in vigore ai fini di una più agevole consultazione (13);

Rubino Mauro, da Milano, chiede l'emanazione di norme che sanciscano nuove procedure relative ai provvedimenti legislativi in corso di esame alla fine della legislatura (14);

Veronelli Lino, da Como, chiede un provvedimento legislativo di modifica dell'articolo 25 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, numero 1639, concernente la composizione delle commissioni provinciali tributarie (15);

il deputato Foderaro presenta la petizione di Petrarca Francesco, da Cortale (Catanzaro), che chiede un provvedimento legislativo di estensione del beneficio del soprassoldo ai decorati di medaglia d'argento al valor civile (16);

Ferrari Luigi, da Cervignano del Friuli (Udine), chiede l'emanazione di un provvedimento legislativo che disponga il ricongiungimento delle posizioni previdenziali per alcune categorie di lavoratori (17);

Guiso Giuseppe, da Roma, ed altri cittadini chiedono l'emanazione di norme di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (18);

D'Auria Renato, da Milano, ed altri cittadini chiedono l'emanazione di norme tendenti a uno snellimento delle procedure giudiziarie, a una più adeguata rappresentanza degli avvocati nei consigli giudiziari e a una nuova regolamentazione dei trasferimenti dei magistrati e dell'assunzione del personale di ordine (19);

Kucich Emilio, da Milano, chiede l'emanazione di norme per il consolidamento della torre di Pisa (20);

Eibenstein Adolfo, da Roma, chiede la emanazione di norme che stabiliscano la partecipazione dei lavoratori agli utili delle aziende (21);

il deputato Durand de la Penne presenta la petizione di Di Silvestro Carmelo, da Monza (Milano), che chiede un provvedimento legislativo concernente l'indennità di buonuscita dei marescialli maggiori dell'esercito nati nel primo bimestre del 1905 e trattenuti di autorità in servizio fino al 15 marzo 1966 (22);

Fontana Gregorio, da Bari, chiede l'emanazione di norme che stabiliscano per i sottufficiali in congedo passati ad un impiego civile la possibilità di godere della pensione militare (23).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Venturoli, Flamigni, Martelli, Luciana Sgarbi Bompani e Tagliaferri, al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, « per conoscere quali siano i veri motivi tecnico-organizzativi che impediscono all'ENEL operante nelle zone dell'Emilia-Romagna di rispondere con la necessaria sollecitudine alle richieste di nuovi allacciamenti di energia elettrica da parte di utenze, industriali, artigiane e di abitazioni private, la qual cosa è fonte di continue e diffuse proteste, oltre che di reale disagio. Inoltre, per sapere con quali criteri la direzione dell'ENEL contrariamente a quanto venne concordato nel 1963 con le organizzazioni sindacali del settore, in luogo di eliminare ogni appalto di manodopera e di assumere e retribuire secondo il proprio organico quei lavoratori, conformemente al disposto della legge del 14 ottobre 1960, n. 1369, articolo 3, non solo conserva gli appalti, ma ne pretende la legittimazione. Come risulta infatti agli interroganti, le ditte da cui dipende formalmente la manodopera impiegata dall'ENEL per l'esecuzione dei lavori, mentre hanno inviato un preavviso di licenziamento, hanno altresì lasciato capire che l'ENEL intenderebbe conservare gli appalti di manodopera, però sotto altra forma. In altri termini, si attuerebbe il tentativo di applicare l'articolo 5 della legge n. 1369 del 14 ottobre 1960,

in luogo dell'articolo 3, senza alcuna preoccupazione per le conseguenze ricadenti sui lavoratori, come la decurtazione della retribuzione e la perdita di ogni diritto ai fini della assunzione diretta da parte dell'ENEL. Se questo fosse, si tratterebbe di una vera e propria frode giuridica e insieme di un inqualificabile attentato ad una condizione di lavoro e di retribuzione, che i lavoratori degli appalti hanno maturato in molti anni di laboriosa fatica. Gli interroganti chiedono pertanto al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di richiamare la direzione dell'ENEL all'osservanza rigorosa delle disposizioni di legge in materia di appalti di manodopera, ottemperando in pari tempo alla piena osservanza degli accordi intercorsi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori » (3-00075).

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, ha facoltà di rispondere.

BARBI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La situazione degli allacciamenti di linee per il trasporto di energia elettrica in attesa di esecuzione nelle zone dell'Emilia-Romagna, come è già stato precisato dall'ENEL, risulta essere normale in relazione ai tempi minimi necessari che intercorrono tra la richiesta, il preventivo e l'esecuzione dei lavori.

Tale affermazione trova conferma nell'esame dei seguenti dati, dai quali risulta che nel distretto dell'Emilia-Romagna le domande di allacciamento in attesa di esecuzione, alla data del 30 giugno 1968, erano 3.262, mentre erano 5.516 il 31 dicembre 1965, 5.382 il 31 dicembre 1966, 5.096 alla data del 31 dicembre 1967.

Delle 3.262 domande di allacciamento invase alla data del 30 giugno 1968, il 42 per cento si riferiva a domande presentate da non più di 15 giorni, il 25,4 per cento si riferiva a domande presentate da oltre 15 giorni ma non da più di 30 giorni e solo il rimanente, poco più del 30 per cento, a domande presentate da più di 30 giorni.

Come può rilevarsi, tenuto conto anche dei tempi tecnici occorrenti per l'esecuzione degli allacciamenti, si tratta di percentuali modeste, mentre i ritardi nella esecuzione degli allacciamenti sono stati per lo più dovuti alle difficoltà di ottenere i permessi di attraversamento o le servitù di elettrodotto e comunque a cause non imputabili all'ENEL.

Bisogna inoltre considerare che nella zona della fascia costiera adriatica si verifica una

forte richiesta di fornitura, concentrata soprattutto nel primo periodo estivo, con domande effettuate spesso all'ultimo momento e con richieste di sollecita evasione.

Per quanto riguarda le particolari condizioni locali nella zona di Rimini, l'ENEL ha fatto presente che i momentanei ritardi verificatisi nell'esecuzione degli allacciamenti sono da porsi in relazione ad una situazione del tutto contingente e che allo stato attuale la situazione è stata completamente normalizzata.

Circa poi la questione degli appalti, la situazione rientra nel quadro applicativo del noto accordo sindacale di carattere nazionale del 18 dicembre 1963, con il quale l'ENEL, in adesione e a richiesta delle organizzazioni dei lavoratori, si impegnò ad assumere gradualmente in gestione diretta, nel giro di un quinquennio (che dovrà scadere il 31 dicembre prossimo), una serie di lavori e servizi precedentemente appaltati il cui elenco figura in apposito allegato al citato accordo.

Con la stessa pattuizione l'ENEL assicurò anche che il personale che si fosse reso necessario assumere per la diretta gestione degli accennati lavori e servizi sarebbe stato prescelto in via di massima tra i dipendenti delle imprese appaltatrici e i diretti esecutori di contratti di opere che si fossero trovati in possesso di determinati requisiti di anzianità di servizio e di età tassativamente fissati nell'accordo in esame.

L'ENEL, attenendosi agli impegni contrattualmente assunti, ha già assorbito in gestione diretta la maggior parte dei lavori ed ha inserito conseguentemente nei propri organici una notevole aliquota di unità provenienti dalle imprese appaltatrici e da contrattisti d'opera.

Relativamente ai lavoratori che, per essere sprovvisti dei requisiti richiesti dall'accordo del 18 dicembre 1963, non hanno potuto essere assunti alle dipendenze dell'ENEL, si fa presente che detti lavoratori potranno trovare occupazione, almeno in parte, nell'esecuzione di quei lavori che, non essendo contemplati nell'anzidetto accordo, continueranno ad essere appaltati ai sensi dell'articolo 5 della legge del 1960, n. 1369, e che è da prevedere abbiano a subire anzi un incremento.

Ciò premesso, si precisa che l'ENEL si è sempre rigorosamente attenuto al disposto di cui alla legge del 1960, n. 1369, ed ha regolarmente assolto agli obblighi ad esso derivanti, specie per gli appalti di lavori rientranti nell'articolo 3 della citata legge. A tal fine lo ENEL non ha mai mancato di tener conto, nel-

la determinazione dei prezzi di detti appalti, del trattamento integrativo che il legislatore ha previsto a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici ed ha sistematicamente esercitato (ovviamente nei limiti consentiti dalle norme del codice civile che disciplinano il contratto di appalto) controlli ed azioni (come, ad esempio, trattenute a garanzia e simili) utili ad assicurare che il trattamento in parola fosse effettivamente corrisposto agli aventi diritto.

Quanto sopra, per altro, non ha impedito che qualche impresa sia venuta meno ai propri impegni. Comunque, nei confronti di tali imprese, l'ENEL ha svolto e sta svolgendo gli interventi più opportuni in modo che le stesse imprese provvedano a regolarizzare le inadempienze rilevate e ciò nel pieno rispetto della più volte richiamata legge del 1960.

Recentemente, approssimandosi la scadenza del 31 dicembre 1968, anche nell'Emilia-Romagna, come in tutti gli altri ambiti territoriali, l'ENEL ha dovuto disdire i contratti di appalto ancora esistenti per lavori o servizi che l'ente dovrà assumere in gestione diretta entro tale data. In conseguenza di ciò, è da ritenere che alcune imprese appaltatrici abbiano notificato ai rispettivi dipendenti regolare preavviso di licenziamento. Gli interessati, per altro, se in possesso dei necessari requisiti, verranno assunti dall'ENEL; se sprovvisti di tali requisiti, potranno presumibilmente trovare nuova occupazione o nell'ambito delle stesse imprese di attuale appartenenza o alle dipendenze di altre imprese alle quali l'ENEL continuerà ad appaltare quei lavori per i quali non ha assunto alcun impegno di gestione diretta, non rientrando essi nell'esercizio elettrico. Ovviamente, in quest'ultimo caso, i lavoratori così occupati non avranno più titolo, ai sensi della legge del 1960, n. 1369, ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello elettrico, ma percepiranno il trattamento proprio del settore di rispettiva appartenenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Venturoli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VENTUROLI. Innanzitutto, devo riscontrare che, come certo non mi sarei augurato, il sottosegretario, concludendo, ha confermato l'allarme implicito nella nostra interrogazione, ricordando cioè che ai lavoratori che hanno prestato la loro opera presso imprese private beneficiarie di appalti elettrici (le cosiddette « ditte », che non sono altro, in realtà,

che degli appaltatori di pura manodopera), qualora siano riassunti, verrà corrisposto un trattamento retributivo e previdenziale che non sarà più quello goduto dai lavoratori direttamente dipendenti dall'ENEL e che eseguono gli stessi lavori, ma sarà quello derivante dalla classificazione sindacale di tali ditte (categoria edile, in alcuni casi, o categoria metalmeccanici, in altri). In sostanza, viene confermato il principio che sta a dimostrare non soltanto un elemento di contraddizione profonda con quello che era lo spirito dell'accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali da parte dell'ENEL nel 1963, ma anche un conflitto con la legge, onorevole sottosegretario. Ella dovrebbe insegnarmi che il codice civile stabilisce in modo esplicito che a parità di lavoro si ha diritto a uguale remunerazione. Ella sa che la magistratura ordinaria e straordinaria tutte le volte che interviene per sanzionare o delibare una questione del genere dà ragione a chi sostiene che a parità di lavoro ci deve essere parità di retribuzione.

BARBI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Faranno più lavoro dell'esercizio elettrico.

VENTUROLI. Ora — ed è proprio su questo che voglio dire la mia opinione — qualunque sia la spiegazione, qualunque sia il frasario usato anche dal punto di vista tecnico per dimostrare che le cose non stanno come noi abbiamo con giusta preoccupazione denunciato sollecitando l'intervento del Ministero nei confronti dell'ENEL per prevenire ed impedire questa singolare situazione, noi abbiamo la convinzione, la prova matematica che in effetti le cose andranno come prima.

Del resto basta rifarsi a quello che è l'elenco dei lavori che in base all'accordo del 1963 l'ENEL riconosceva che non dovevano più essere dati in appalto e dovevano essere assunti direttamente dall'ENEL. È una lunga casistica che va dai nuovi impianti e rifacimenti di impianti alla manutenzione ordinaria, a quella straordinaria, alla lettura, esazione e distacchi per morosità, alla acquisizione e stipulazione di nuovi contratti per forniture di energia, al ripristino di forniture stagionali di energia, ai trasporti, alle ramificazioni, alla pulizia, alla sorveglianza e manutenzione, alle mense, spacci e dormitori, alla vigilanza e alla custodia diurna e notturna degli uffici e degli impianti. C'è tutto. Ora, quando parliamo dei lavori dati in appalto, dobbiamo tener presente che si tratta di la-

vori di rifacimento o di amplificazione di linee; quindi lavori in cui si avrà una direzione tecnica che rimarrà all'ENEL o ai suoi uffici; ci sarà la fornitura del materiale necessario per questi impianti che sarà fornito direttamente dai magazzini e dagli uffici dell'ENEL. Avremo in ultima analisi il controllo circa l'esecuzione che avverrà nel momento stesso dei lavori e non *a posteriori*, come si fa con i regolari appalti, cioè in fase di collaudo.

Quindi, in sostanza, avremo il ripristino dell'appalto di manodopera mascherato sotto una formulazione tecnica che consente all'ENEL di mantenerlo in piedi anche se la legge glielo vieterebbe, e che — ecco il punto nodale — alla fine si rivela come una calamità per quei lavoratori che disgraziatamente si vengono a trovare nella situazione di essere denominati con questa nuova classificazione, cioè non più lavoratori di un appalto elettrico diretto e quindi suscettibili di assunzione in pianta stabile e suscettibili di avere lo stesso trattamento degli altri lavoratori dipendenti dell'ENEL, ma lavoratori di una categoria che dal punto di vista sindacale, del salario e del trattamento previdenziale è in condizioni di inferiorità rispetto ai lavoratori dell'ENEL.

Onorevole sottosegretario, sa cosa vuol dire questo per il salario di uno di quei lavoratori? Vuol dire il 25-30 per cento di decurtazione del salario.

Quindi, ci troviamo di fronte ad un espediente messo in opera dall'ENEL e avallato dal Ministero delle partecipazioni statali, che non solo tende a sfuggire alla volontà del legislatore, che era quella di abolire gli appalti di manodopera, ma perpetra contestualmente anche una violazione del codice, oltre che di una prassi sindacale, arrecando grave danno materiale e morale nei confronti di questi lavoratori che da un giorno all'altro vengono a subire una decurtazione così onerosa del salario pur continuando a fornire la stessa cifra di lavoro di altri che invece continueranno a percepire la retribuzione usuale.

Non posso quindi assolutamente ritenermi soddisfatto.

Vorrei ora aggiungere un'ultima considerazione, e ne chiedo scusa al signor Presidente. Per quanto riguarda in particolare la situazione emiliana, noi abbiamo un dato molto interessante. Oltre a ciò, signor sottosegretario, è stata messa in opera una manovra che oserei chiamare ricattatoria. Nei confronti dei lavoratori, infatti, quando si è inviata la lettera di licenziamento, si è fatto capire molto bene che o accettavano di ritornare a lavorare

con la decurtazione della paga che ho prima ricordato o altrimenti la riassunzione per loro non ci sarebbe stata. Tanto è vero che nel processo di riassunzione che è intervenuto in seguito al ripristino degli appalti, su 750 lavoratori licenziati ne sono stati riassunti solo 550 nonostante che ella stesso, onorevole sottosegretario, abbia confermato che è ventilato un ampliamento delle attività lavorative proprio per quanto riguarda questo tipo di appalto. Perché quindi i restanti 200 lavoratori in Emilia non sono ancora stati riassunti, come i loro colleghi? Di qui non soltanto il dubbio, ma la preoccupazione che esista anche in questa fase un altro ricatto, quello, cioè, di impedire il rientro in attività di 200 lavoratori che forse più degli altri hanno fatto la voce grossa per difendere il loro sacrosanto diritto di avere una retribuzione pari a quella dei lavoratori dell'ENEL. L'ente elettrico aveva tutto il modo di risolvere infatti la situazione: lo abbiamo sottolineato più volte e personalmente io mi permisi anche nella passata legislatura di ricordarlo all'allora ministro delle partecipazioni statali. Nessuno vuole creare un organico mastodontico e sproporzionato all'ENEL stesso. Non è questa la richiesta che avanzano le organizzazioni sindacali e tanto meno mi sentirei di sostenerla io. Ma esistono determinati lavori che hanno carattere di saltuarietà, di straordinarietà: in conseguenza vi è l'esigenza di far fronte a tali lavori senza creare delle complicazioni in relazione agli organici ed il modo per affrontare questo problema non è quello di far ricorso all'appalto di manodopera: vi è il problema di assumere a tempo determinato per tali esigenze quegli operai, quei tecnici, ai quali però deve essere assicurato lo stesso trattamento dei lavoratori dell'ENEL. Del resto questa attività correlativa o integrativa dell'attività dell'ENEL per la costruzione di linee, la loro manutenzione, ecc., costituiscono un elemento molto importante per le conseguenze che ne derivano per questi lavoratori saltuari: vi è infatti la possibilità da parte dell'ENEL di operare una selezione, di realizzare una specie di scuola tecnico-pratica per questi lavoratori per poter scegliere, dopo anni di attività di questi, quelli che hanno il titolo, la idoneità tecnica e la preparazione professionale per entrare nell'organico dell'ENEL. Ecco perché quando noi insistiamo e ci richiamiamo al dettato della legge che vieta l'appalto, diciamo: vi è stata una violazione, se ne vuole perpetrare un'altra; vi è stata un'azione di intimidazione per costringere i lavoratori a rinunciare all'azione sin-

dacale in merito alla decurtazione della paga che il Ministero non può, non deve avallare.

Quindi io, oltre a dichiararmi insoddisfatto, aggiungo a questa mia insoddisfazione la mia protesta e la richiesta ferma che il ministro delle partecipazioni intervenga e possa almeno assicurare la stessa retribuzione. Esso ha la potestà di farlo, perché quelle ditte che si rifiutassero potrebbero essere escluse dalla assegnazione di questi lavori e voi trovereste al posto di un imprenditore privato di pura manodopera una cooperativa di lavoro, che ha veste giuridica per corrispondere lo stesso trattamento dei lavoratori dipendenti dall'ENEL, sfuggendo quindi « in modo regolare » al disposto della legge.

BARBI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei fare una precisazione. Forse non mi sono spiegato bene. Mi pareva di aver detto con sufficiente chiarezza che l'ENEL entro la fine dell'anno applicherà l'accordo sindacale del 1963, per cui tutti gli appalti attinenti allo esercizio elettrico (quelli da lei poco fa elencati) saranno interamente assorbiti dall'ENEL ed i nuovi appalti riguarderanno cose che non attengono all'esercizio elettrico e che quindi non hanno titolo per essere inserite nell'accordo del 1963.

VENTUROLI. Ella insiste nel voler fare riferimento ai lavoratori che rientrano negli accordi (ormai sono poche centinaia)...

BARBI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Perché nella grande maggioranza sono stati assorbiti dall'ENEL.

VENTUROLI. Vi sono però migliaia di lavoratori che saranno assunti con contratti di appalto e con la formula dell'articolo 5, i quali andranno a percepire un salario decurtato del 25-30 per cento secondo la classificazione. E questo che il ministro dell'industria dovrebbe impedire e che invece ha permesso.

BARBI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Si tratterà di lavoratori impiegati in attività non attinenti ai servizi elettrici.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Fortuna, al Presidente del Consiglio dei ministri, « per sapere se sia a conoscenza di una serie di provvedimenti che privano la città di Udine di tutti gli uffici pubblici a carattere regionale e se sia a conoscenza, in questo quadro, della ingiustificabile decisione di trasferire a Trieste anche i servizi tecnici distrettuali ENEL, contro ogni accordo a suo tempo stipulato. Per sapere inoltre se sia a conoscenza della grave ripercussione psicologica che tutto ciò genera nella città e nella provincia di Udine, con profonde conseguenze su un deprecato sorgente separatismo » (3-00119).

Poiché l'onorevole Fortuna non è presente, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Amodei e Libertini, ai ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato, « in relazione al comunicato emesso, in data 19 luglio scorso, dalla società Capamianto di Torino, di cessazione di ogni attività a partire dal 31 luglio prossimo, ed al relativo preavviso di licenziamento per tutto il proprio personale, per sapere se: 1) ritengano compatibile questa iniziativa con lo sviluppo che il settore manifatturiero dell'amianto ha registrato nel corso degli ultimi anni, a prova di che vale l'alto numero di ore straordinarie che si effettua tutt'ora alla Capamianto; 2) siano a conoscenza delle insistenti voci di un processo in atto di riorganizzazione tecnologica-produttiva del settore, comportante processi di riorganizzazione aziendale, combinazioni o fusioni finanziarie; processo in cui sarebbe coinvolta la Capamianto stessa, come dimostra il trasferimento, in altre aziende, di materie prime e macchinari della Capamianto; 3) ritengano ammissibile che un tale processo avvenga praticamente senza controllo ed intervento pubblico, attuandosi unicamente sulla base di scelte di gruppi di interesse privato, realizzando altissimi costi finanziari e sociali per i lavoratori; 4) ritengano necessario che si promuovano incontri triangolari fra sindacati, rappresentanti padronali e pubbliche autorità per: chiarire la situazione specifica della Capamianto; definire i piani da attuare perché l'azienda non cessi la propria attività produttiva; concordare garanzie sindacali in ordine alle spettanze maturate per i lavoratori, alle necessarie forme di indennizzo economico per temporanee eventuali sospensioni, oltreché alla salute dei lavoratori, compromes-

sa seriamente, in questo settore, dalla malattia professionale dell'asbestosi » (3-00182).

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ha facoltà di rispondere.

BARBI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Lo stabilimento per la produzione di tessuti di amianto con sede in Torino, che di recente ha cessato la propria attività, appartiene ad una società costituita nel 1911 ed il cui capitale sociale è di proprietà di una società finanziaria londinese.

La situazione dell'azienda ha registrato negli ultimi tre esercizi disavanzi finanziari dovuti ai maggiori costi di produzione rispetto a quelli della concorrenza, tanto da rendere sempre meno competitivi i manufatti di amianto prodotti dalla ditta.

In rapporto a tale situazione, l'assemblea dei soci nella seduta del 18 luglio 1968 ha deciso la messa in liquidazione della società e l'interruzione di ogni attività produttiva.

Un tentativo di vendere in blocco tutto il complesso industriale della Capamianto, onde permettere la riattivazione, non ha avuto esito favorevole, sicché la società sta procedendo alla vendita dei macchinari e degli impianti.

Molti degli operai già occupati presso la Capamianto hanno trovato lavoro presso la Società Italiana Amianto Leumann in Torino, presso la SAIAG di Cirié e la Società Pirelli.

L'Ufficio provinciale del lavoro di Torino dal canto suo sta svolgendo ogni opportuno intervento per un immediato collocamento delle maestranze licenziate in attesa di sistemazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Libertini, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LIBERTINI. Mi dichiaro largamente insoddisfatto delle risposte che ci sono state date sia sul piano del metodo, sia sul piano del merito. Sul piano del metodo, signor Presidente — ella mi vorrà scusare se mi rivolgo a lei, dato che proprio dalla Presidenza mi è stato ricordato, in occasione di un dibattito, che io sono novizio in quest'aula — le dico che anche per un novizio, come del resto per coloro che stanno fuori dell'aula parlamentare, è assolutamente privo di senso logico che da parte nostra si usi l'istituto dell'interrogazione per avere dal Governo una risposta, riguardante la sorte di centinaia e

a volte di migliaia di operai, i quali mangiano ogni giorno e hanno diritto a mangiare ogni giorno, quando ormai il malato è morto. L'interrogazione era del luglio, ci si risponde ora, a due mesi e mezzo di distanza: la società ormai è chiusa, gli operai se ne sono andati, qualcuno si è sistemato, qualcun altro speriamo che si sistemi, cosa fatta capo ha.

So che non è questo il solo caso, ma voglio qui sollevare questa questione di metodo. Io ritengo tutto ciò inaccettabile. Le nostre interrogazioni si riferivano a questioni operaie, a questioni di fabbriche chiuse, ed erano estremamente urgenti e gravi. Abbiamo avuto anche i picchetti operai qui fuori, e per tre mesi siamo stati incapaci perfino di discutere di questi problemi. Se con questo si vuole dimostrare che in questo Parlamento non si decide niente, che le decisioni sono prese fuori, ebbene, per noi socialisti di unità proletaria questo non è una novità; ma addirittura il Parlamento perde la sua funzione di cassa di risonanza, diventa un'appendice inutile di poteri estranei. Contro questo io mi permetto di levare qui la più ferma ed energica protesta da parte mia, del mio gruppo, dei miei colleghi.

Sul piano del merito: ella, onorevole sottosegretario, nella sua risposta ha sfiorato il punto centrale quando ha ricordato che la Capamianto di Torino è una società affiliata, il cui controllo è in mano ad una società inglese. Questo spiega il mistero della Capamianto, non il fatto che da tre anni l'esercizio era passivo (afferma che vorrei almeno controllare nel merito). Si pensi che questa fabbrica si è chiusa mentre gli operai arrivavano a fare tanto straordinario da coprire 192 ore. Vi erano cioè un fenomeno di sfruttamento operaio teso al massimo e condizioni di produttività elevate rispetto al resto del settore. Il problema dunque è un altro, il problema è che l'episodio della Capamianto si inserisce nel quadro di una tendenza generale, consistente nel ristrutturare, riorganizzare determinati settori dell'economia del nostro paese non in funzione di una visione economica globale di carattere nazionale e neppure di una logica settoriale, ma in funzione di una logica esterna che appartiene alle grandi compagnie internazionali, le quali hanno un loro piano, una loro programmazione (non quella dell'onorevole Pieraccini o dell'onorevole Colombo) e dispongono a loro piacimento secondo i loro interessi.

Allora il problema che noi sollevavamo con l'interrogazione — problema che qui non

ha avuto una risposta — è questo: in presenza di questi avvenimenti, i quali incidono sulla struttura industriale italiana e incidono anche sulle condizioni degli operai, sulla qualificazione, sull'utilizzazione di un patrimonio — un problema che è sociale ed economico — cosa fa il Governo? Sta a vedere?

L'industria pubblica è in grado di intervenire per correggere tutti questi fenomeni? Finora ci si è sempre detto che l'industria pubblica non era in grado di intervenire — l'abbiamo inteso tante volte — perché mancavano i mezzi, mancavano le disponibilità. Ebbene, noi nei prossimi giorni andremo a discutere il famoso « decreto » del Governo e l'altro disegno di legge che è al Senato, col quale improvvisamente si scopre che si possono amministrare circa 2.900 miliardi complessivi. Le risorse cioè esistono e il problema è di volontà politica. La verità è che nel caso della Capamianto, come nel caso di altre fabbriche per le quali noi aspettiamo una risposta, vi era un dovere preciso da parte del Governo, da parte del Ministero delle partecipazioni statali di avviare un intervento che salvasse un patrimonio umano ed economico, nell'interesse dello sviluppo generale del nostro paese. Ella mi potrà rispondere che per questo ci vuole un altro Governo, un'altra politica, un altro Stato. Ebbene, questa è forse l'unica affermazione su cui saremmo d'accordo.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Presentazione di disegni di legge.

MAZZA, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare i seguenti disegni di legge:

a nome del Presidente del Consiglio dei ministri:

« Istituzione dei tribunali amministrativi regionali »;

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia nelle regioni di confine (ONAIRC) »;

a nome del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile:

« Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato »;

« Partecipazione della società ALITALIA-Linee Aeree Italiane alla gestione della società " Somali Airlines " »;

a nome del ministro dell'interno:

« Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge in data 30 agosto 1968, n. 917, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (367).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge in data 30 agosto 1968, n. 917, concernente provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Come la Camera ricorda, il 26 settembre scorso è stata chiusa la discussione generale ed esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole De Leonardis.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, l'ampia, intensa ed appassionata discussione, svoltasi nella scorsa settimana, sulla conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, concernente provvidenze a favore delle aziende a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, costituisce una ulteriore testimonianza di sensibilità e di solidarietà di questa Camera nei riguardi della gente dei campi. Tutte le componenti politiche di quest'Assemblea sono infatti consapevoli che un profondo

e diffuso travaglio domina le nostre campagne. L'agricoltura attraversa un periodo di sconvolgenti trasformazioni economiche e sociali, le cui origini e le cui cause, anche se incontrano giudizi e valutazioni diversi e spesso contrastanti, vanno innegabilmente e sostanzialmente ricercate e collegate con le radicali modificazioni che hanno subito e vanno subendo la nostra economia e la nostra società, con l'incessante progresso tecnologico e con il progressivo ampliamento dei mercati.

È incontestabile il fatto che la nostra agricoltura è oggi, nel suo complesso, alla fatica e affannosa ricerca di un nuovo equilibrio economico e sociale. Il vecchio e precario equilibrio — prevalentemente basato su un'economia di sussistenza, su un sistema protezionistico e di mercati chiusi, sulla sottoremunerazione del lavoro e dei capitali, sulla sottoccupazione, sulla eccessiva sproporzione tra forze agricole e risorse naturali — è stato in larghissime zone spezzato. Ma il nuovo equilibrio non è ancora stato creato e stenta a crearsi, mentre insorgono nuove esigenze e l'ansia di miglioramento economico e sociale di numerose famiglie contadine si fa più febbrile.

Il confronto tra i livelli di reddito e di vita e le condizioni civili della campagna e della città rende più acuto il disagio delle popolazioni agricole. L'esodo rurale continua — talvolta in forma ancora disordinata — malgrado il ritmo di espansione economica abbia, in questi ultimi mesi, segnato un rallentamento che non ha offerto e non offre la possibilità di pieno assorbimento alle forze di lavoro che hanno lasciato e continuano a lasciare i campi.

Nonostante questi fenomeni, numerose forze imprenditive, ancora fiduciose nell'avvenire della nostra agricoltura continuano — sorrette anche dall'azione pubblica — ad impiegare lavoro e capitali nella terra per assolvere alla loro insostituibile funzione nell'economia nazionale. Trattasi indubbiamente di forze che hanno acquisito titoli di indiscutibile benemerita nei confronti del nostro paese e che hanno validamente contribuito a realizzare gli innegabili e sensibili progressi produttivi, tecnici, economici e sociali che la nostra agricoltura, globalmente considerata, al di là delle alterne vicende congiunturali, ha conseguito in questi anni.

Ma il travaglio agricolo, il disagio delle popolazioni rurali assumono aspetti altamente drammatici; lo sforzo degli imprenditori è largamente vanificato; la fiducia nell'avvenire dell'agricoltura cede il posto allo scoramento, all'avvilimento, al pessimismo; le prospettive di superamento dei persistenti divari tra agri-

coltura ed altre attività economiche si allontanano nel tempo e diventano buie, allorché vicende meteorologiche e calamità naturali si abbattano sulle nostre campagne, danneggiando raccolti, impianti, strutture aziendali. La fatica, le ansie, le speranze di un'annata trascorsa in continua preoccupazione e in intensi impegni, spesso con gli occhi rivolti al cielo, appaiono o sono realmente distrutte in un'ora dalla furia degli elementi naturali.

È questa, purtroppo, la drammatica condizione in cui opera l'agricoltura. L'attività agricola, oltre ad essere generalmente caratterizzata dalla instabilità dei prezzi e dei redditi, è esposta al rischio della perdita totale o parziale dei raccolti e al rischio di danni alle colture per cause indipendenti dalla volontà umana ed incontrollabili.

Purtroppo, l'annata agraria che sta per chiudersi è stata particolarmente densa di fenomeni meteorologici e di eventi calamitosi che hanno diffuso in molte contrade agricole italiane un senso di angoscia e di disperazione. Le gelate primaverili hanno colpito alcune produzioni ortive; la prolungata siccità delle regioni meridionali, specie in Puglia e Sardegna, ha contratto la produzione cerealicola e posto in gravi difficoltà gli allevamenti zootecnici; la grandine e le eccessive piogge estive hanno in particolare danneggiato larghe zone del Piemonte, del Veneto e della Emilia-Romagna.

La gravità dei danni provocati dalla grandine spiega e giustifica le manifestazioni spontanee di protesta dei contadini astigiani, che, alla fine della seconda decade dell'agosto scorso, hanno assunto forme vistose ed insolite, già sperimentate in Francia ma fino ad allora inattuate nel nostro paese.

Il Governo ed in particolare il ministro dell'agricoltura, onorevole Sedati, non sono rimasti indifferenti od insensibili a tali proteste. È stato infatti subito predisposto il decreto-legge n. 917 che stiamo esaminando e che ci accingiamo a convertire in legge. Per altro, il nostro dibattito di questi giorni sta dimostrando che la nostra Assemblea è vivamente sensibile alla drammatica situazione delle categorie agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche, e si sforza di ricercare la via migliore per alleviare tale disagio.

Va dunque obiettivamente dato atto al ministro dell'agricoltura della prontezza con cui ha raccolto la voce angosciata delle popolazioni agricole colpite dalla grandine, così come desidero dare atto a tutti i gruppi politici qui rappresentati dell'interesse che hanno manifestato verso il provvedimento al no-

stro esame. Una nota particolare di apprezzamento devo esprimere agli onorevoli colleghi Sponziello, Bo, Bignardi, Canestri, Avolio, Cristofori, Esposto, Abbiati, Bonea, Miroglio, Montanti, Ognibene, Stella, Bonifazi, Cavaliere, Flamigni, Foscari, Giraudi, Lobianco, Marras, Mattarelli, Prearo, che hanno dato un contributo al nostro dibattito manifestando consensi o dissensi sul decreto-legge, formulando riserve od auspici, suggerendo miglioramenti o perfezionamenti.

Un senso di personale gratitudine mi corre l'obbligo di rivolgere agli onorevoli colleghi che hanno avuto cortesi espressioni di consenso o di apprezzamento per la mia relazione.

Onorevoli colleghi, il nutrito dibattito svoltosi nella scorsa settimana ha offerto tale abbondante e ricca materia di riflessioni e di considerazioni sulla situazione agricola ed in particolare sul problema delle calamità e delle avversità atmosferiche che temo di non poter dare, in questa mia replica, un'adeguata ed esauriente risposta a tutte le questioni sollevate e a tutti gli interventi. Sono costretto a tralasciare molti aspetti particolari e di dettaglio ai quali un chiarimento confido possa venire dal discorso del ministro o nel corso dei nostri successivi lavori. Tenterò, quindi, di limitarmi a rilevare i problemi e gli aspetti fondamentali emersi dalla discussione.

Riaffermo anzitutto il mio convincimento che le provvidenze previste dal decreto-legge n. 917 costituiscono sostanzialmente un modo pronto, tempestivo di rispondere all'esigenza di « ascoltare con attenzione e di vagliare con rispetto la voce dei contadini » piemontesi delle zone colpite dalla grandine, che hanno organizzato il 18 agosto una spontanea manifestazione bloccando le strade con mille trattori. Trattasi anche di un modo compatibile con l'attuale stato del nostro ordinamento giuridico e della nostra legislazione in materia di calamità naturali e di avversità atmosferiche.

Di fronte all'angosciosa e straordinaria situazione di larghe zone colpite dal flagello della grandine, non vi era altro mezzo più idoneo per alleviare con sollecitudine le giuste preoccupazioni e sofferenze contadine che il ricorso ad un decreto-legge che ponesse subito in moto il meccanismo necessario per recare aiuto alle medesime zone colpite.

Tale decreto-legge non poteva non poggiare sulla piattaforma legislativa già esistente, di cui la legge 21 luglio 1960, n. 739, resta un cardine essenziale. Esso segna anzi un punto importante nell'evoluzione legislativa in materia, sul quale mi soffermerò più innanzi.

Ciò che preme ora rilevare è che le provvidenze stabilite dal decreto-legge rispondono sostanzialmente alle attese delle categorie interessate le quali chiedevano subito un'estensione delle provvidenze previste per la siccità ai danni prodotti dalla grandine.

Ciò è confermato non solo dalle testimonianze di alcuni onorevoli colleghi che hanno fatto parte delle delegazioni contadine presentatesi al Ministero dell'agricoltura, ma anche dalla *Stampa* citata dall'onorevole Bo, il quale si è limitato a leggere le prime righe dell'editoriale del quotidiano torinese firmato da un autorevole economista che risponde al nome di Ferdinando di Fenizio. Se avesse letto e citato la seconda parte dell'editoriale, non avrebbe trascurato di rilevare che l'illustre economista riassume due istanze degli agricoltori.

La prima si riferisce alle misure contro la grandine; la seconda alla parificazione retributiva con altre categorie produttrici. Quanto alla prima istanza — identificata dall'autore dell'articolo con la costituzione del fondo contro le avversità naturali che interessano i campi — nulla di irragionevole, scrive di Fenizio, che così continua: « sussistono già misure di aiuto all'agricoltura contro la siccità. Non dovrebbe essere difficile estenderle sino a considerare i danni che provengono dalle grandinate. Queste le intenzioni del Ministero, a quanto si dice » (l'articolo è stato scritto il 20 agosto, cioè 10 giorni prima dell'emissione del decreto-legge al nostro esame).

La seconda istanza — scrive ancora di Fenizio (in poche parole: variazioni nelle remunerazioni reali più elevate delle variazioni nella produttività reale, in un certo settore, la agricoltura) — è meno facilmente realizzabile. Chi, infatti, dovrebbe sopportare questi oneri?

Quest'ultima affermazione e quest'ultimo interrogativo vanno meditati e saranno da me ripresi fra non molto per dire qualche parola chiarificatrice sulle proposte di costituzione del fondo permanente di solidarietà nazionale e sulle altre citazioni dell'onorevole Bo.

Devo ora rilevare che il decreto-legge n. 917 è andato al di là della pura e semplice estensione delle provvidenze contro la siccità e ha segnato — come ho prima accennato — un punto importante nell'evoluzione legislativa in materia di calamità.

Pur trattandosi di un provvedimento straordinario, eccezionale, settoriale — non abbiamo difficoltà a riconoscerlo — esso risponde immediatamente all'accorato appello di solidarietà levatosi dalle campagne danneggiate

dalla grandine, presentando aspetti nuovi ed innovativi. Fra questi merita particolare rilievo l'introduzione del principio dell'intervento continuativo previsto dall'articolo 6, il quale stabilisce che le autorizzazioni di spesa relative al concorso statale sui prestiti di esercizio e sulle quote di ammortamento dei prestiti stessi potranno essere utilizzate anche per l'applicazione delle provvidenze per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da calamità e da avversità che si verifichino successivamente all'entrata in vigore del decreto. Non è certo il fondo permanente di solidarietà, ma non si può non sottolineare che ormai nella nostra legislazione è stato sostanzialmente accolto il principio della solidarietà nazionale verso i danneggiati, cioè il concorso della collettività nella riparazione dei danni prodotti da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, per il ripristino dell'attività produttiva. Al principio della solidarietà, si unisce quindi quello di una politica produttivistica, perché i contributi ed i prestiti concessi dallo Stato sollecitano la ripresa della produzione, stimolano gli investimenti. In tal modo l'interesse dell'imprenditore coincide con quello della collettività che con i suoi sacrifici fornisce al coltivatore i mezzi per riprendere la sua attività produttiva.

Un altro aspetto importante del provvedimento al nostro esame è quello che si riferisce al principio della « preferenza » ai coltivatori diretti nella concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale al tasso dello 0,50 per cento per la ricostituzione dei capisaldi di conduzione. Inoltre ai soli coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli od associati, e alle cooperative le cui aziende abbiano riportato danni non inferiori al 60 per cento della produzione possono essere concessi contributi in conto capitale fino al limite di 500 mila lire.

Merita infine di essere segnalata la particolare attenzione riservata agli impianti cooperativi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti che abbiano subito una riduzione del 30 per cento dei conferimenti, con la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale al tasso d'interesse dello 0,50 per cento.

Questi aspetti innovativi e positivi del decreto-legge n. 917, oltre a quelli relativi agli sgravi fiscali, non possono essere misconosciuti e sottovalutati. In verità essi hanno trovato nel corso del dibattito un riconoscimento pressoché unanime tanto da parte dei colle-

ghi che si sono dichiarati favorevoli alla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame, anche se hanno chiesto qualche miglioramento e qualche garanzia sul piano applicativo, come gli onorevoli colleghi Bignardi, Sponziello, Cavaliere, Cristofori, Giraudi, Lobianco, Montanti, Bonea, Abbiati, Mattarelli, Prearo, quanto da parte di coloro che hanno dichiarato la loro opposizione (gli onorevoli colleghi Bo, Canestrì, Avolio, Esposto, Flamigni, Bonifazi, Ognibene).

Una delle principali preoccupazioni emerse negli interventi dei colleghi dell'opposizione di sinistra si riferisce alla possibilità di assicurare il compenso al lavoro prestato.

Ritengo di poter tranquillamente affermare che tale preoccupazione non ha fondamento, perché nel concetto di capitale di conduzione la parte riservata al lavoro del coltivatore è preminente. Anzi il provvedimento al nostro esame non mira solo a fornire al coltivatore un minimo di reddito per un solo anno, bensì ad assicurare il reddito oltre l'annata in cui si è verificata la calamità. Solo, infatti, investendo i prestiti ed i contributi nel ripristino dell'efficienza produttiva si creano le condizioni per realizzare il reddito negli anni successivi.

Né è esatta l'affermazione dei colleghi dell'opposizione di sinistra, secondo cui nel computo del compenso al lavoro, ai fini della determinazione del capitale di conduzione da ricostituire, il decreto-legge n. 917 segnerebbe un passo indietro rispetto alla legge n. 739. Come ha precisato il ministro Sedati, interrompendo l'onorevole Flamigni, e come hanno posto in rilievo gli onorevoli Miroglio e Cristofori, i contributi per i vigneti e per i frutteti sono stati rispettivamente elevati a 350 mila e a 400 mila lire, mentre nell'applicazione della legge n. 739 per il capitale di conduzione era previsto un limite oscillante da 75 mila a 125 mila lire per ettaro. È evidente quindi che nel decreto-legge è stato migliorato il parametro e non è stato compiuto nessun passo indietro. Ciò nonostante, molti colleghi hanno auspicato un ulteriore miglioramento. Il relatore si associa a quest'auspicio nella fiducia che le disponibilità finanziarie lo rendano realizzabile.

Un'altra preoccupazione o riserva affacciata da oratori di vari gruppi è quella che attiene alla congruità dei mezzi finanziari previsti rispetto all'entità, alla dimensione dei danni. È stato precisato che lo stanziamento previsto dal decreto-legge al nostro esame ammonta complessivamente a 29 miliardi di lire da spendere nei diversi esercizi.

Trattasi di una cifra non trascurabile, capace di determinare investimenti per circa 70 miliardi di lire che indubbiamente avranno favorevoli ripercussioni anche su tutta l'economia del paese. Tuttavia da più parti si teme che detta cifra non risulti sufficiente a far fronte alle esigenze delle aziende danneggiate e si valuta l'ammontare dei danni a cifre molto più elevate e cospicue. Per altro gli stanziamenti disposti dal decreto-legge n. 917 vengono posti a confronto con gli stanziamenti previsti dal cosiddetto « decretone », cioè dal decreto-legge n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Si rileva quindi che di fronte a stanziamenti di 29 miliardi per provvidenze a favore di aziende agricole danneggiate, vi sono stanziamenti complessivi per l'industria, l'artigianato ed il commercio per oltre 450 miliardi di lire, mentre altri 200 miliardi sono previsti per le industrie tessili.

Ritengo che il timore circa l'insufficienza dei mezzi finanziari disposti dal decreto-legge al nostro esame vada con senso di responsabilità tenuto in considerazione nel corso dell'applicazione pratica di quelle norme, per verificare se si tratti o no di un timore fondato. Ma l'indicazione globale e sommaria dei danni, a parte l'incertezza e la contraddittorietà di alcune cifre indicate, non può dare un'idea precisa della situazione e delle correlative necessità. Occorre valutare le situazioni delle singole aziende dotate dei requisiti necessari per poter fruire delle provvidenze legislative. Nel corso dell'attuazione pratica del decreto-legge, se il timore dovesse risultare realmente fondato, gli organi responsabili competenti non mancheranno di proporre provvedimenti aggiuntivi. Noi siamo fermamente decisi a richiedere ed ottenere che le provvidenze giungano a tutte le aziende che hanno subito le conseguenze negative delle disastrose calamità ed hanno i requisiti previsti dalla legge.

Non ci stancheremo quindi di vigilare e di assistere le categorie interessate.

Nel quadro di tale nostro fermo proposito, aprendo una breve parentesi, mi consenta, signor ministro, di cogliere quest'occasione per segnalarle brevemente la situazione dei cerealicoltori della mia provincia danneggiati dalla siccità. A seguito di una mia richiesta, l'ispettorato agrario provinciale di Foggia mi ha comunicato che è difficile possano essere erogati prestiti per acquisto di sementi e con-

cimi, se non si provvede ad elevare la somma dei 50 milioni destinati alla provincia.

E in questa incertezza i coltivatori non sanno come comportarsi e rischiano di veder rarefatta la disponibilità di sementi e di perdere anche il prestito agevolato di cui alla legge n. 1314.

La prego, quindi, signor ministro, di disporre un aumento di fondi per la mia provincia, dissipando così ogni dubbio fra i coltivatori circa la possibilità concreta di usufruire delle provvidenze legislative disposte per la siccità.

Chiusa questa breve parentesi *pro domo mea*, come qualcuno potrebbe maliziosamente osservare, dimenticando che la *domus mea* è costituita da cittadini e da attivi operatori che fanno parte della comunità nazionale, riprendo il discorso sul decreto-legge n. 917 rilevando che nel corso del dibattito perplessità e riserve sono state pure affacciate nei riguardi della puntuale e sollecita applicazione pratica della legge da parte degli organi competenti.

La piena fiducia che abbiamo nella sensibilità del ministro Sedati ci consente di affermare che eventuali inconvenienti pratici che saranno segnalati verranno tempestivamente eliminati. Sicuro di ciò, mi permetto di esprimere la non infondata impressione che nella circolare inviata agli ispettorati agrari si adombrì un'interpretazione restrittiva del decreto-legge. Ad esempio, in una riunione tenutasi a Bari presso l'ispettorato compartimentale dell'agricoltura, a proposito di danni alle strutture, laddove la circolare afferma che i contributi devono essere erogati per il ripristino degli impianti, la circolare stessa è stata interpretata nel senso che i contributi vanno dati esclusivamente quando gli alberi o gli arbusti siano stati divelti per il loro reimpianto e non anche per tutte le ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge n. 739, espressamente richiamato dal decreto-legge. Come vede, signor ministro, si tratta addirittura di modifiche alla legge introdotte dalla circolare e dalla successiva interpretazione restrittiva operata dagli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per avere un quadro completo della possibilità di intervento dello Stato in favore delle aziende colpite, occorre ribadire che la legge n. 739 è pienamente in vigore e anche nelle circostanze calamitose denunciate può esplicare interamente la sua efficacia. Vorrei a questo punto rilevare anche che le critiche a questa legge che resta fondamentale, fino a

quando non sarà provveduto diversamente, sono infondate. La sua efficacia e validità sono chiaramente riconosciute anche dalla relazione che accompagna la proposta di legge n. 113 presentata dall'onorevole Sereni e da altri colleghi circa la istituzione del fondo nazionale di solidarietà. In essa infatti è detto che il fondo nazionale permanente dovrà operare (cito testualmente) « fermi restando gli altri interventi previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, che solo parzialmente la proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame si propone di abrogare ».

La furia iconoclasta che ha un po' imperversato nel corso di questo dibattito non può quindi portare a misconoscere l'efficacia della legislazione vigente in materia di calamità. Desidero perciò ricordare che la legge n. 739 all'articolo 11, modificato dall'articolo 5 della legge n. 38, prevede che il ministro per il lavoro e la previdenza sociale disponga la sospensione del versamento dei contributi unificati per la durata di un anno, a partire dalla data del provvedimento di delimitazione delle zone colpite, nonché, per la durata di un anno, la sospensione dei pagamenti dei contributi dovuti dai coltivatori per la pensione e la mutua. E ancora l'articolo 6 della legge n. 38, che modifica l'articolo 21 della legge n. 739, dà facoltà al ministro dell'interno di concedere agli ECA sovvenzioni straordinarie da destinare a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamento dei contributi per la mutua malattia e la pensione.

Trattasi quindi di un complesso di disposizioni legislative dirette ad alleviare, con vari mezzi, le aziende colpite, con l'obiettivo prevalente di determinarne il ripristino della produttività.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, prima di affrontare un tema di particolare rilievo che ha dominato tutto il dibattito, cioè il tema relativo alla istituzione del fondo nazionale di solidarietà, mi sia consentito di riprendere brevemente le battute polemiche espresse dai colleghi dell'opposizione di sinistra allorché hanno posto a confronto le cifre stanziare dal decreto-legge n. 917 con quelle previste dal cosiddetto « decretone ».

Devo subito osservare che gli autori di tali battute polemiche hanno scoperto il loro doppio gioco ed il loro tatticismo, fondato sul doppio linguaggio e sulla doppia verità. Essi, per altro, hanno portato nei loro interventi una visione settoriale dei problemi dello sviluppo economico del nostro paese, nel momento in cui hanno insistito nel sottolineare

la settorialità del provvedimento al nostro esame.

Onorevoli Ro, Flamigni ed Avolio, non faccio il mestiere di profeta, ma non è difficile prevedere che in occasione della discussione sul « decretone » voi stessi, o i vostri compagni, direte che le provvidenze a favore dell'industria, dell'artigianato e del commercio sono insufficienti. Mentre in questo dibattito avete posto in rilievo la cifra cospicua messa a disposizione degli altri settori economici in confronto alla cifra, a vostro avviso modesta, messa a disposizione dal decreto-legge n. 917, domani o dopodomani direte che i 450 miliardi per l'industria, l'artigianato ed il commercio non bastano. È evidente che è facile chiedere, mentre è molto più difficile dare. Ma così facendo, non svolgete opera costruttiva. Può essere comodo e può anche produrre qualche buon risultato elettorale assumere la difesa di interessi contrastanti e sostenere le rivendicazioni di tutte le diverse categorie spesso in contrasto tra di loro. Ma questa posizione non può essere a lungo ed in ogni occasione mantenuta. Scoperto il vostro gioco, alcune categorie vi abbandoneranno allorché vedranno che contemporaneamente sostenete interessi contrastanti di altri settori.

AVOLIO. Non è questione di quantità, ma di linea.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Ad ogni modo anche i commercianti e gli artigiani sono beneficiari del « decretone », non solo l'industria, e comunque anche le piccole industrie.

AVOLIO. Si tratta di scelte politiche.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Ad ogni modo, ciò che ora mi preme dire è che noi, che abbiamo a cuore i problemi dei contadini e delle campagne molto di più di voi o per lo meno quanto voi, affermiamo la necessità di superare il vecchio concetto della contrapposizione tra agricoltura ed altre attività economiche. Pur difendendo gli interessi agricoli ed occupandoci quasi quotidianamente dei problemi rurali, noi siamo moderni ed aggiornati e sosteniamo la stretta interdipendenza tra i vari settori economici.

I problemi agricoli non si possono risolvere nel solo ambito del settore agricolo. Il quadro estremamente pessimistico che l'onorevole Avolio ha tracciato della nostra agricoltura e al quale non mancheremo in una

prossima occasione, per amore di verità e di obiettività, di apportare le necessarie rettifiche e i necessari ridimensionamenti, non potrà sostanzialmente modificarsi se alla soluzione di problemi strettamente agricoli non si accompagnerà una vigorosa espansione degli altri settori economici.

Con senso di responsabilità, in una visione unitaria dello sviluppo economico del paese noi consideriamo tutti i problemi, ed anche quello della crescita economica e sociale del paese.

BO. E la parità?

DE LEONARDIS, *Relatore*. Arriveremo anche alla parità. Ha quindi ragione l'onorevole Bignardi quando afferma che il nostro interlocutore è il paese e non le singole categorie.

Ma questi argomenti relativi ai rapporti tra agricoltura ed altri settori economici, pur essendo di fondamentale interesse ed attualità, non possono essere adeguatamente trattati quasi a conclusione di una replica agli oratori intervenuti in un dibattito che interessa un aspetto specifico dell'intervento pubblico nel settore agricolo. Non mancherà occasione per affrontarli e svilupparli. Passo quindi a dire una parola responsabile e chiara sul motivo che ha dominato il nostro dibattito ed in parte lo ha deviato e distorto. Alludo alla proposta di istituire il fondo nazionale di solidarietà.

Rilevo anzitutto anch'io — come hanno già egregiamente fatto i colleghi Giraudi, Stella, Lobianco, Cristofori ed altri — che è ingiusto ed inesatto affermare che con il provvedimento al nostro esame si voglia eludere o rinviare l'auspicata istituzione del fondo nazionale di solidarietà. Respingo quindi ogni tentativo più o meno palese di voler intentare processi alle intenzioni, così come osservo che l'accento troppo marcato posto sul tema del fondo da parte di alcuni gruppi si manifesta un artificio polemico per sminuire e sottovalutare l'efficacia e l'importanza del provvedimento. Questo è sorto nelle circostanze particolari che ho in precedenza ricordato, con obiettivi limitati ma da conseguire subito. Non può essere confuso con la proposta di costituzione del fondo che è cosa diversa, e distinta.

Il nostro impegno di dar vita a tale fondo resta valido. Esso non solo costituisce uno dei punti programmatici del Governo Leone ed un'esplicita indicazione del programma quinquennale di sviluppo economico 1966-

1970, ma ha formato oggetto, come è stato ricordato dagli onorevoli Lobianco, Cristofori, Stella ed altri, della proposta di legge n. 59 sottoscritta anche da chi ha l'onore di parlarvi.

Credo ormai che i tempi siano maturi per creare uno strumento efficace, permanente ed automatico d'intervento a favore delle aziende colpite da calamità ed avversità atmosferiche. Ritengo anche che esso possa e debba poggiare sulla solidarietà nazionale, giacché va maturando nel paese il convincimento che fra i compiti istituzionali di uno Stato moderno e democratico s'inserisca non solo quello della solidarietà, ma anche quello della garanzia dei singoli cittadini e delle categorie da rischi imprevedibili.

Questo mio profondo convincimento mi consente non solo di affermare che la nostra volontà di creare simile strumento non è meno decisa e forte di quella espressa dagli esponenti di altri gruppi nel corso del dibattito, ma anche di rassicurare l'onorevole Bo che noi condividiamo le istanze e le rivendicazioni della pubblicistica a noi vicina che ella ha citato. Per altro il medesimo convincimento mi permette di non condividere la risposta all'interrogativo posto dal professor di Fenizio e da me in precedenza ricordato.

I motivi che mi inducono a quest'ultimo dissenso non possono ora essere illustrati. Mi limito soltanto a dire che l'obiettivo di uno sviluppo equilibrato del nostro sistema economico e sociale esige che i settori a più alta produttività manifestino concrete forme di solidarietà e che la comunità nazionale ponga a disposizione dell'agricoltura maggiori mezzi, in misura inversamente proporzionale alla diminuzione della percentuale di quota di partecipazione del settore agricolo al reddito nazionale.

AVOLIO. Solidarietà fino all'indennizzo del danno?

DE LEONARDIS, *Relatore*. Arrivo anche all'altro argomento.

Sarà così possibile costituire un fondo di solidarietà che non gravi sull'agricoltura, i cui redditi si mantengono ancora al livello di circa il 50 per cento di quelli degli altri settori produttivi.

Ma se è vero che tutti vogliamo ed auspiamo il fondo di solidarietà, è anche vero che nel corso del dibattito divergenze sono affiorate nel configurare gli obiettivi.

Specialmente da parte dei gruppi comunista e socialproletario è stato con insistenza

richiesto che il principio del risarcimento del danno all'azienda deve essere il requisito fondamentale del Fondo. A noi sembra che l'obiettivo essenziale debba invece essere quello di disporre di interventi immediati ed automatici diretti a ripristinare l'efficienza produttiva e ad assicurare una sufficiente remunerazione del lavoro prestato che non può essere compensato dalla perdita del prodotto.

BO. Questo c'è già !

DE LEONARDIS, *Relatore*. Ella lo ha messo in dubbio, perché ha presentato un emendamento per inserire questo concetto.

BO. Il meccanismo vi è già.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Vi è anche la remunerazione del lavoro.

Riteniamo che queste siano sostanzialmente le esigenze che si vuole soddisfare anche con la proposta di legge n. 113, presentata dall'onorevole Sereni e sottoscritta anche dagli onorevoli Avolio, Bo, Esposto, Marras, Ognibene e Bonifazi ed altri colleghi. Essa, infatti, nella relazione che l'accompagna, così tra l'altro si esprime: « da più parti si è perciò levata la richiesta di un provvedimento organico che consentisse con misure adeguate e con meccanismi semplici e con un *iter* burocratico il più possibile snello e rapido ai contadini coltivatori diretti, coloni e compartecipanti di ottenere un aiuto tangibile e sollecito per poter provvedere con una relativa tranquillità al ripristino delle aziende ».

Quindi, l'obiettivo fondamentale che deve avere l'intervento statale in tale eccezionale circostanza è appunto quello del ripristino della produttività delle aziende. E la proposta di legge stessa dell'onorevole Sereni indica nella concessione di sussidi lo strumento e i mezzi per poter provvedere a tale ripristino. Quindi non si parla di indennizzi.

MARRAS. Ella sta distortendo la proposta di legge. Essa riserva provvidenze ai coltivatori diretti. Solo in quel quadro si comprende.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Leggo ed interpreto alla lettera la relazione.

La differenza mi sembra sostanziale perché il sussidio, con la precisazione contenuta nella relazione poc'anzi richiamata, vuole tendere appunto al ripristino della produttività, mentre nell'espressione di indennizzo tale esigenza non è considerata.

Come si vede, la questione non è molto semplice, né il principio del risarcimento del danno potrebbe introdursi nel nostro ordinamento giuridico e costituzionale, senza valutare, con molta ponderazione e responsabilità, le sue conseguenze ed implicazioni.

Né si può pensare che lo Stato possa accollarsi tutti i rischi dell'impresa agricola. Ove tale principio fosse accolto, esso non potrebbe limitarsi esclusivamente al settore agricolo e in conseguenza di eventi calamitosi che si caratterizzano per la loro imprevedibilità, ma potrebbe essere invocato da altri settori e a giusta ragione. In virtù di tale principio, come potrebbe negarsi, ad esempio, un risarcimento di danni a un piccolo stabilimento balneare distrutto da una improvvisa mareggiata? Come potrebbe negarsi ai proprietari di piccoli natanti pescherecci, quando un improvviso fortunale distruggesse scafo e attrezzi? E le ipotesi potrebbero moltiplicarsi perché le cause imponderabili e imprevedute dei danni sono innumerevoli.

Né è vero che il principio del risarcimento sia stato accolto nella nostra legislazione, come afferma l'onorevole Esposto, perché l'articolo 44 della Costituzione parla semplicemente di aiuti alla piccola e media proprietà e non di risarcimento o indennizzo dei prodotti distrutti. Non si può negare che aiuti alla piccola e media impresa in questi anni siano stati largamente concessi dallo Stato sotto forma di contributi e mutui agevolati per l'ammodernamento delle strutture agrarie e fondiarie, e per tutte le altre esigenze aziendali che non starò ad elencare, giacché gli onorevoli colleghi ben conoscono i provvedimenti relativi per averli discussi ed approvati.

Noi siamo dunque convinti che l'obiettivo di assicurare il minimo vitale al produttore colpito e il ripristino della produttività aziendale possa essere raggiunto senza ricorrere al principio del risarcimento del danno.

BO. Ella è contrario a questo principio?

DE LEONARDIS, *Relatore*. L'ho detto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, non volendo abusare ulteriormente della cortese attenzione dei colleghi, mi avvio alla conclusione riconfermando il mio vivo apprezzamento per la tempestività dell'intervento del ministro Sedati a favore delle zone danneggiate dalla grandine.

Ribadisco il convincimento che il decreto-legge rappresenta un notevole passo innanzi

nella nostra legislazione in materia di calamità naturali e di avversità atmosferiche, persuaso anche che esso, affidato alle esperte mani dell'onorevole Sedati e dei suoi valorosi collaboratori, potrà prontamente spiegare la sua efficacia e recare un non trascurabile contributo alla ripresa produttiva di quelle zone.

Consapevole che questa mia replica non è esauriente, poiché molti altri aspetti del problema emersi nel corso del dibattito sono stati tralasciati, chiedo venia agli onorevoli colleghi. Pure trascurati sono stati gli argomenti sollevati da alcuni colleghi sugli indirizzi di politica agricola nazionale e comunitaria, poiché il nostro interesse ed il nostro impegno erano e sono rivolti ad un provvedimento straordinario e contingente che non intende esaurire i complessi problemi della nostra agricoltura né gli impegni nostri e del Governo in materia di legislazione sulle avversità atmosferiche. Non mancheranno occasioni prossime per riprendere e sviluppare i temi della politica agraria generale. Ora abbiamo il dovere di dare alle popolazioni danneggiate una prova di sensibilità e di solidarietà. Dobbiamo porre il Governo nella condizione di proseguire la sua azione d'intervento con la sollecitudine con cui è stato predisposto il decreto-legge.

Perciò, onorevoli colleghi, vi esorto ad approvare la conversione di tale decreto-legge, nella convinzione che esso rappresenterà un efficace strumento di rinascita delle zone duramente provate. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste.

SEDATI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un ampio e approfondito dibattito svolto in Commissione prima e in aula poi ha caratterizzato anche l'esame di questo provvedimento, diretto a sovvenire le aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche in questi ultimi mesi. Numerosi sono stati infatti gli interventi, nel corso dei quali gli onorevoli colleghi hanno esposto con efficacia i punti di vista dei diversi gruppi parlamentari sul problema dei danni causati all'agricoltura e sulle norme contenute nel provvedimento in esame.

Un ringraziamento particolare devo innanzi tutto al relatore onorevole De Leonardi, che ha trasfuso nel dibattito, con la passione propria di chi conosce le difficoltà in cui operano i nostri coltivatori, l'esperienza

che gli deriva dall'essersi fatto interprete per lunghi anni delle loro attese. E io desidero assicurargli, in relazione alla richiesta testé formulata di integrare i fondi per la concessione di agevolazioni creditizie agli agricoltori della provincia di Foggia, che farò esaminare attentamente la situazione per gli eventuali provvedimenti da adottare.

Del pari ringrazio gli onorevoli Cristofori, Lobianco, Mattarelli, Prearo, Stella, Giraudi, Miroglio, Abbiati e Montanti per le parole di apprezzamento e per l'utile contributo al miglioramento delle norme in esame.

Vorrei dire che il dibattito ha messo in evidenza ancora una volta la sollecitudine del Parlamento per queste attese, e la prontezza con cui si intende venire incontro ad esse con strumenti sempre più appropriati che dovranno trovare una definitiva messa a punto con la istituzione del fondo di solidarietà nazionale.

Il Governo è consapevole di questa esigenza, tanto è vero che il Presidente del Consiglio, onorevole Leone, dichiarò testualmente nel discorso programmatico, parlando degli obiettivi da conseguire, che bisognava « valutare i modi per una azione efficace e tempestiva rivolta a far fronte ai danni derivanti al settore dalle ricorrenti calamità naturali ». E non vi è dubbio che nel formulare questi propositi il Governo abbia tenuto presente lo spirito degli articoli 36 e 38 della Costituzione, considerata la particolare struttura dell'agricoltura italiana, nella quale prevale di molto, numericamente, l'impresa diretto-coltivatrice.

Non può invece accettarsi il giudizio preconcettualmente negativo sulla legislazione sviluppatasi in questi ultimi anni, attraverso la graduale integrazione e modifica della legge originaria del 1960, n. 739: non solo in senso assoluto, perché fondamentali sono gli istituti posti in essere per sovvenire l'agricoltura in caso di calamità, ma anche in senso relativo, almeno a giudicare dalla legislazione di alcuni paesi dell'est e ovest Europa, di cui abbiamo conoscenza, non si giustifica un siffatto giudizio negativo.

Anche se non si vuole tener conto del raffronto di legislazione comparata, è difficile smentire quanto hanno affermato alcuni colleghi, che, cioè, le norme del presente provvedimento accolgono in gran parte e per certi aspetti vanno al di là delle richieste formulate all'indomani degli eventi calamitosi.

Cito a proposito quanto è apparso su *l'Unità* del 25 agosto 1968, a pagina 4.

Nel titolo si dice che le organizzazioni contadine chiedono un provvedimento immediato ed urgente per i danni causati dal mal tempo, facendo così cadere nel nulla le critiche mosse al Governo di aver emanato un provvedimento *ad hoc*, in luogo di un provvedimento a carattere definitivo.

Nel corso dell'articolo si dice poi che l'Alleanza nazionale contadini, l'Associazione nazionale delle cooperative e la Federmezzadri chiedono al Governo un provvedimento straordinario e urgente. Tale provvedimento deve tra l'altro prevedere: *a)* indennizzi ai produttori agricoli e prestiti a bassissimo tasso e di ragionevole durata; *b)* l'accesso alle previdenze agli affittuari ed ai mezzadri, primari responsabili della attività agricola; *c)* esenzioni fiscali e contributive pluriennali; *d)* proroghe delle scadenze dei prestiti agrari e dei vari mutui; *e)* contributi ai livelli massimi prestabiliti dal secondo « piano verde » sulle spese di gestione e speciali interventi per le perdite di gestione avute dalle cooperative agricole di trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Nel corso di questa replica dimostrerò che il Governo è andato, in diversi casi, al di là delle aspettative, e che ha agito con prontezza, come del resto hanno riconosciuto — e li ringrazio — gli onorevoli colleghi del gruppo parlamentare democristiano, di quello socialista e di quello repubblicano. La sollecitudine è stata tale che il Governo ha approvato il provvedimento in esame, dando ad esso la forma del decreto-legge, all'indomani dell'incontro con gli esponenti delle categorie interessate.

Era necessario fornire (e lo ha ricordato l'onorevole Cristofori) la garanzia della presenza dello Stato e della solidarietà del paese ad un mondo agricolo che troppo spesso vede il suo sforzo di rinnovamento, portato avanti fra tante difficoltà, frustrato dall'improvviso manifestarsi di gravi avversità.

Si è potuto adottare il decreto-legge avendo il Governo deliberato alla vigilia della convocazione straordinaria del Parlamento: si sono in tal modo soddisfatte la necessità di intervenire subito e l'esigenza di rispettare le prerogative del Parlamento.

È stato detto dagli onorevoli Avolio, Marras e Ognibene che il Governo non ha saputo rispondere alle rivendicazioni dei contadini. Ed invece vi è stata una risposta, e non

a carattere assistenziale, ma dirette a creare le condizioni per la ripresa delle attività produttive, quale attendevano i coltivatori: coltivatori benemeriti, che già nel passato avevano fornito prova di tenacia, di volontà e capacità imprenditoriale, di passione per la terra, e che hanno visto compromesso il lavoro di un anno, nel momento in cui si apprestavano a raccoglierne i frutti.

Bisognava provvedere alle loro esigenze predisponendo subito, pur nel pieno rispetto delle determinazioni che il Parlamento avesse voluto successivamente assumere, gli atti occorrenti per la rapida messa in opera dei congegni necessari.

Ciò tanto più avendo riguardo alle caratteristiche delle produzioni colpite: produzioni di pregio, che assumono un particolare valore economico e sociale in quanto costituiscono larga parte dell'economia delle aziende interessate, talché i danni incidono gravemente sui risultati economici, e sono addirittura prevalenti in aree molto estese.

Va subito precisato, onorevole Bignardi, che la normativa ha preso a riferimento tali coltivazioni perché è nei confronti di esse che si sono verificati i maggiori danni, per la natura stessa delle avversità, come la grandine e il gelo, e per la stagione in cui queste si sono manifestate. Vi sono state perdite, soprattutto, nel raccolto dell'anno, ed anche danni agli impianti, che finiscono con l'incidere sulle possibilità produttive del futuro.

Ma il fatto che non vi fosse particolare necessità di prendere a riferimento altre coltivazioni, alle quali per altro aspetto si riferisce invece il provvedimento sulla siccità, non significa che rimangano escluse dalle provvidenze le aziende che seguono ordinamenti produttivi molteplici. Basta ricordare l'articolo 1 del decreto-legge, il quale stabilisce che le agevolazioni possono essere date alle aziende che abbiano riportato danni alle produzioni di pregio, senza richiedere che queste siano le uniche produzioni dell'azienda. Ciò anche se il termine di aziende specializzate adottato nell'intitolazione del provvedimento trae motivo dal carattere prevalente che le colture in questione molte volte danno alle aziende interessate.

Le norme si applicano quindi nella loro interezza a tutte le imprese agricole, sempre che rientrino nelle aree delimitate, le cui coltivazioni di pregio abbiano gravemente risentito delle avversità atmosferiche, anche se vi sia pluralità di coltivazioni.

Né in questo senso mi sembra giustificata la preoccupazione in ordine ad una presunta

scarsa efficacia delle norme nei confronti delle aziende meridionali, le quali, anzi, presentano molto spesso elevate percentuali di presenza di colture specializzate.

Ma intanto credo che vada sottolineato, e lo ha rilevato fra gli altri, pur dalla sua posizione di oppositore, l'onorevole Sponziello, il carattere innovatore delle norme in esame, le quali, unitamente a quelle del luglio scorso sulla siccità, estendono le possibilità di intervento a diversi tipi di avversità in un certo senso ricorrenti.

Queste nuove possibilità costituiscono, onorevole Esposto, un importante legame tra la precedente legislazione e quello che dovrà essere il fondo di solidarietà.

Nel passato, infatti, l'aiuto dello Stato veniva concesso solo in casi di calamità o di avversità la cui natura fosse tale da danneggiare le strutture e le opere aziendali e interaziendali, oltre che colpire le produzioni; ed all'uno ed all'altro tipo di danno esso intendeva sovenire.

Invece queste norme ampliano la sfera dell'intervento anche alla grandine e a quelle altre avversità che, per la loro natura, non determinano in genere danni alle strutture, ma che comunque, colpendo le coltivazioni, riducono in modo incidente i redditi aziendali.

Si tratta non di annullare il normale rischio economico comune a tutte le attività, né di annullare quel rischio particolare connesso all'attività agricola — per sua natura condizionata ai fattori ambientali e atmosferici — e neanche di svolgere azioni di tipo assistenziale; si tratta invece di assicurare le condizioni perché l'impresa possa proseguire nella sua attività.

Una parola va detta in ordine alla incidenza dei danni nelle diverse zone a seguito delle gelate del marzo scorso e delle grandinate verificatesi a più riprese nel luglio e nell'agosto.

In base alle indagini compiute dal Ministero dell'agricoltura i danni maggiori, per diffusione e per incidenza, si riscontrano nelle province emiliane nell'ambito di oltre 100 mila ettari, ricadenti nel territorio di circa 130 comuni.

Gravi sono pure i danni registrati nelle province del Piemonte ed in particolare in quella di Cuneo (con circa 8 mila ettari in 38 comuni), e in quella di Asti (con 8.500 ettari in 32 comuni); nella provincia di Torino i comuni danneggiati sono stati 47 relativamente ad una superficie di 2.300 ettari.

Nel Trentino Alto-Adige e nel Veneto risultano colpite zone delle province di Trento

e di Bolzano, di Padova, Vicenza, Verona e Rovigo.

Nei territori meridionali danni sono stati registrati, oltre che nella Puglia, e in particolare in provincia di Brindisi, nel Lazio, in Campania, e soprattutto in Abruzzo, nella provincia di Chieti (in cui risultano colpiti oltre 17 mila ettari ricadenti in 43 comuni). Danni meno estesi si riscontrano invece in qualche altra provincia.

È manifesto l'interesse pubblico al quale lo Stato deve far fronte, ed insieme il principio sociale che lo deve ispirare: quello di assicurare alle aziende colpite le possibilità finanziarie per continuare nel normale ciclo produttivo attraverso il ripristino dei capitali necessari, considerando nel relativo calcolo il lavoro anche se prestato dai membri della famiglia coltivatrice. In tal senso l'articolo 2 del decreto prevede le norme per favorire la ricostituzione dei capitali di conduzione mediante la concessione di prestiti quinquennali al tasso dell'1,50 per cento. E per evitare che l'ammortamento di tali prestiti incida eccessivamente sul bilancio aziendale, lo Stato, oltre all'onere del concorso negli interessi, si assume il rimborso del 40 per cento della quota capitale. Il che in molti casi finisce col consentire non solo la reintegrazione del capitale, ma anche un parziale compenso della produzione perduta.

A tale agevolazione si aggiunge, a favore dei coltivatori diretti che abbiano riportato danni in misura particolarmente elevata, la concessione di un contributo in conto capitale fino all'80 per cento della spesa per un importo massimo di 500 mila lire, ferma restando la possibilità di ricorrere al prestito agevolato per la parte residua.

Il provvedimento estende inoltre la garanzia del fondo interbancario ai prestiti effettuati a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati e di cooperative agricole. Si introducono per altro nuovi criteri per la concessione delle agevolazioni fiscali riducendo l'aliquota del prodotto perduto, necessaria alla delimitazione delle zone al fine della concessione d'ufficio degli sgravi ed alla concessione degli sgravi stessi — su richiesta delle aziende interessate — nelle zone non delimitate. L'applicazione decentrata delle nuove norme ne favorirà la sollecita attuazione.

Soprattutto va ricordata, per la sua rispondenza alle esigenze dei territori colpiti e perché sottolinea l'impegno con cui il Ministero segue ed intende agevolare lo sforzo associativo dei produttori, la norma che estende la

concessione di prestiti di esercizio alle cooperative che abbiano visti ridotti i conferimenti a causa dei minori raccolti.

Del resto, onorevole Avolio, tutto il provvedimento si ispira ad una impostazione differenziata e preferenziale a favore sia delle cooperative, sia delle categorie che hanno minori possibilità economiche. È un principio acquisito, perché risponde ad esigenze obiettive, oltre che ad una realistica visione di sviluppo dell'agricoltura nazionale. Ed anche in questa occasione non si è mancato di seguire tale linea, per assecondare lo sforzo di ripresa e di progresso di quelle categorie, sia direttamente, con migliori e più efficaci facilitazioni, sia anche indirettamente.

È infatti destinata esclusivamente a coltivatori diretti, singoli ed associati, la concessione, cui prima ho fatto cenno, dei contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione: così come a favore loro e delle altre categorie assimilate viene confermata la norma che riduce dal 3 all'1,50 per cento il tasso di interesse dei prestiti quinquennali. È bene precisare che questi sono diretti a consentire l'estinzione di passività derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di detti prestiti e di mutui agrari di miglioramento, ivi compresi quelli effettuati con fondi di anticipazione statale, scadenti nella annata interessata dall'evento calamitoso ed in quella successiva.

Inoltre l'estensione della garanzia del fondo interbancario alle operazioni riguardanti i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni, nonché le cooperative agricole, intende rendere a questi operatori più facile il ricorso al sistema bancario. Si viene incontro così ad un aspetto fra i più importanti che riguarda l'applicazione di queste norme da parte delle categorie indicate.

Ma non significherebbe ispirarsi ad un principio di logica escludere dai benefici gli altri tipi di azienda, con l'affermazione che in esse il rischio può essere coperto dal profitto di impresa e dal reddito fondiario. Se il danno subito dalla produzione non ha consentito la ricostituzione dei capitali di conduzione, non vi è, infatti, la possibilità di un profitto o di una rendita.

AVOLIO. Il profitto degli anni precedenti consente di accumulare dei fondi ai quali poi attingere quando viene la calamità.

SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Avolio, può darsi che un giorno si possa scorrere tranquillamente e diffusamente anche su questo argomento, at-

tingendo anche a fonti di informazione più certe e più aggiornate.

Ma neanche mi sembra giustificata l'affermazione secondo la quale il provvedimento sia carente per alcuni aspetti e rappresenti un passo indietro nei confronti della legge n. 739 del 1960.

Per quanto attiene al lavoro, onorevole Bo, la stessa natura dei danni cui si intende far fronte porta ad escludere che essi possano influire in maniera rilevante nel determinare rischi di minori occasioni di lavoro, ove le aziende colpite siano messe rapidamente in grado di continuare nella loro attività. In particolare il provvedimento, prevedendo la ricostituzione dei capitali necessari, in modo automatico include nella relativa spesa il costo del lavoro. E per tranquillizzare gli onorevoli colleghi desidero ricordare che sono inoltre comprese tra le necessità della conduzione aziendale le spese di gestione che il produttore agricolo deve sostenere nell'arco dell'annata agraria per conseguire il realizzo dei prodotti. I capitali occorrenti per fronteggiare dette spese costituiscono il capitale circolante.

Nelle spese per la conduzione aziendale sono incluse anche le seguenti voci: spese varie: spese necessarie all'acquisto di sementi, concimi, antiparassitari, mangimi, carburanti, lubrificanti, ecc.; noleggi: spese per il pagamento di prestazioni meccaniche di terzi (aratura, erpicatura, mietitrebbia ecc.); stipendi e salari: spese per i compensi ai lavoratori manuali e non manuali dell'azienda; quote di ammortamento: somme da accantonare alla fine di ogni anno per la ricostituzione degli strumenti di scorta e del capitale fondiario; quote di manutenzione: spese per opere di ordinaria manutenzione dei capitali di dotazione (macchine e bestiame) e capitali fondiari; quote di assicurazione: spese per il pagamento premi assicurativi. E anche se si fossero per ipotesi avuti danni alle strutture fondiarie viene computato, ai fini della determinazione dei relativi costi, il lavoro prestato dai componenti della famiglia coltivatrice. Posso per altro assicurare che è stata mia cura segnalare al Ministero del lavoro la situazione dei lavoratori agricoli che potranno effettuare un minore numero di giornate lavorative a causa delle avversità.

Per quanto attiene gli sgravi fiscali, ho già messo in evidenza che il provvedimento abbassa al 40 per cento l'aliquota di perdita della produzione necessaria sia per la delimitazione, da parte del Ministero delle finanze, delle zone colpite, sia per la concessione degli

sgravi previsti su richiesta delle aziende che non rientrano in tali zone.

Per fornire una esatta valutazione della entità dell'intervento statale reputo opportuno indicare alcuni casi di intervento. Prima ipotesi: interventi a favore di un coltivatore diretto per un capitale di conduzione di lire 700 mila occorrenti per due ettari di terreno: *a)* contributo in conto capitale, nella quota massima prevista dalla legge: lire 500 mila; *b)* concorso nel pagamento degli interessi (valore attualizzato pari al 23 per cento) sulle restanti lire 200 mila: lire 46 mila; *c)* abbuono del 40 per cento sulle lire 200 mila di prestito agevolato: lire 80 mila. Totale: lire 626 mila.

Ulteriori benefici accordati al coltivatore diretto per credito di esercizio e per benefici fiscali: *a)* beneficio derivante dal concorso negli interessi sui prestiti di esercizio (estinzione passività e spese di esercizio non rientranti in quelle di conduzione) erogati mediamente in lire 300 mila (valore attualizzato pari al 15 per cento circa): lire 45 mila; *b)* beneficio derivante dagli sgravi fiscali: lire 30 mila. Totale: lire 75 mila. Totale complessivo: lire 701 mila.

Benefici complessivi pari al 100 per cento:

Seconda ipotesi di intervento a favore di un coltivatore diretto per un capitale di conduzione di lire 1 milione 50 mila occorrente per 3 ettari di vigneto: *a)* contributo in conto capitale nella quota massima prevista dalla legge: lire 500 mila; *b)* concorso nel pagamento degli interessi (valore attualizzato pari al 23 per cento) sulle restanti 550 mila lire: lire 126.500; *c)* abbuono del 40 per cento sulle 550 mila lire di prestito agevolato: lire 220 mila. Totale: lire 846 mila 500.

Ulteriori benefici accordati al coltivatore diretto per credito di esercizio e benefici fiscali: *a)* beneficio derivante dal concorso negli interessi sui prestiti di esercizio non rientranti in quelli di conduzione erogati mediamente in lire 450 mila (valore attualizzato pari al 15 per cento circa): lire 60 mila; *b)* beneficio derivante dagli sgravi fiscali: lire 45 mila. Totale: lire 105 mila. Totale complessivo: lire 951.500.

Terza ipotesi di intervento a favore di un coltivatore diretto per un capitale di conduzione di lire 1 milione 750 mila occorrente per 5 ettari di vigneto: *a)* contributo in conto capitale nella quota massima prevista dalla legge: lire 500 mila; *b)* concorso nel pagamento degli interessi (valore attualizzato pari al 23 per cento) sulle restanti lire 1 milione 250 mila: lire 287.500; *c)* abbuono del 40 per cento

sulle lire 1 milione 250 mila di prestito agevolato: lire 500 mila. Totale: lire 1.287.500.

Ulteriori benefici accordati al coltivatore diretto per credito di esercizio e benefici fiscali: *a)* beneficio derivante dal concorso negli interessi sui prestiti di esercizio (estinzione di passività e spese di esercizio non rientranti in quelli di conduzione) erogati mediamente in lire 750 mila (valore attualizzato pari al 15 per cento circa): lire 112.500; *b)* beneficio derivante dagli sgravi fiscali: lire 75 mila. Totale: lire 187.500. Totale complessivo: lire 1.475.000.

Vi sono casi perciò in cui lo Stato copre al 100 per cento la perdita del capitale di conduzione subita dall'azienda contadina. Mi riferisco ad una azienda con 2 ettari di vigneto. Se si tratta di un'azienda con tre ettari di vigneto, il concorso dello Stato è pari al 90,61 per cento; se si tratta di un'azienda con cinque ettari di vigneto, il concorso dello Stato è pari all'84,28 per cento. Le percentuali diminuiscono a mano a mano che aumenta l'ampiezza dell'azienda.

Non è invece prevista l'esenzione dall'imposta di famiglia, onorevoli colleghi, così come non era prevista neanche dalle precedenti norme, trattandosi di strumento fiscale adeguabile da parte degli enti locali in relazione alle mutate situazioni di tassabilità. Ma rimangono inalterate, e quindi vigenti, tutte le altre norme in essere riguardanti tra l'altro la possibilità di sospendere la riscossione dei contributi agricoli unificati e dei contributi di bonifica.

Su un altro aspetto va soprattutto messo l'accento, e cioè su quella norma, recata dall'articolo 6 del decreto, in base alla quale le autorizzazioni di spesa potranno essere utilizzate anche per far fronte ad eventuali successive avversità. Il che non vuol dire che le somme stanziare non saranno spese, così come ha insinuato qualche collega. Esse saranno spese, invece, secondo i tempi tecnici richiesti, ed è nostro impegno, onorevole Cristofori, far sì che tali tempi siano il più possibile brevi.

Rendo noto in proposito agli onorevoli colleghi che sono stati emessi i decreti di delimitazione dei territori colpiti e sono stati assegnati i fondi agli ispettorati provinciali dell'agricoltura. Ricordo inoltre che il Ministro fin dai primi di settembre diramò le istruzioni e fornì i moduli per le domande.

Con la disposizione dell'articolo 6, richiamata poco fa, si intende instaurare un principio di continuità normativa anche nei confronti dei danni provocati da queste avversità ricorrenti. Sicché l'efficacia delle norme in

esame non si esaurisce con i danni già verificati, ma si proietterà anche per il futuro, salvo lo stanziamento di ulteriori disponibilità finanziarie.

È appunto in questo spirito (mirante cioè a dar luogo ad un unico mezzo operativo) che alla copertura della spesa sia per la concessione dei contributi in conto capitale sia per i prestiti di esercizio si fa fronte utilizzando le disponibilità esistenti per gli analoghi interventi previsti dalle norme precedenti. Ciò non significa affatto, onorevoli colleghi, avere sottratto fondi a coloro che ne avevano diritto in base a precedenti anticipazioni di spesa. Le economie realizzate non vanno attribuite a diniego di interventi a favore di aziende aventi titolo ai contributi, ma alla mancata richiesta di chi aveva pur titolo di domandarli e non li ha domandati, nonché alla rinuncia totale o parziale nella esecuzione delle opere dopo avere ottenuto il decreto di concessione del contributo.

Infondato è poi il rilievo circa il finanziamento del decreto-legge in parola con i fondi assegnati per i terremotati siciliani, nulla essendo stato prelevato dalle autorizzazioni di spesa all'uopo contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per i contributi in conto capitale.

La citazione di questa legge nel decreto-legge n. 917 ha avuto luogo solo per il fatto che gli interventi creditizi, a norma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, gravano, per tutta la materia di danni prodotti da eccezionali avversità, sullo stesso capitolo di bilancio.

Lo scopo del richiamo nel decreto di precedenti autorizzazioni di spesa è stato quello di ottenere la riunione in un unico capitolo di tutte le disponibilità delle leggi emanate in materia di provvidenze contributive per eventi calamitosi.

Nell'esercizio 1968 già era stato praticamente istituito un unico capitolo, con il n. 5262, comprensivo di tutte le suddette autorizzazioni di spesa, ivi compresa quella stanziata per i contributi in conto capitale dall'articolo 4 della legge 14 marzo 1968, n. 223, e stabilita in lire 150 milioni per gli interventi dell'articolo 1 della stessa legge.

Il richiamo del capitolo n. 5262, così unificato, al fine di utilizzare le somme per gli interventi del decreto-legge in parola è stato quindi una necessità, perché non si sarebbero potute utilizzare le somme disponibili senza far ricorso ad un capitolo di spesa già iscritto in bilancio per l'esercizio finanziario 1968, nel quale, fra l'altro, erano già affluiti anche i fondi dell'articolo 4 della legge per il Molise.

Invece ad una nuova autorizzazione di spesa si fa ricorso per il ripristino dei capitali di conduzione e per integrare le disponibilità del « piano verde » rivolte alla difesa fitosanitaria ed al sostegno delle cooperative.

A tale scopo vengono utilizzate, per il 1968, somme che furono a suo tempo destinate al finanziamento di iniziative decadute per la fine della passata legislatura e sono previste, per il 1969, riduzioni al fondo globale del Ministero del tesoro. Si tratta, per quest'ultimo aspetto, di disponibilità accertate che trovano copertura nel quadro di bilancio.

Le somme che potremo utilizzare consentono di far fronte alle finalità prestabilite.

È bene precisare che le disponibilità recate dal presente decreto consentono un investimento globale di 68 miliardi, con 29 miliardi di oneri a carico dello Stato: di questi, 12 miliardi provengono nel complesso da residui e 17 miliardi da nuovi stanziamenti a carico del Ministero del tesoro.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso di questo dibattito è stata da più parti espressa la preoccupazione che le innovazioni recate dalle norme in esame possano costituire un comodo alibi per una politica del rinvio, intesa a procrastinare l'istituzione del fondo di solidarietà.

Ma vi era l'urgenza, sottolineata da tutti, di venire subito incontro alle esigenze delle aziende danneggiate. Se avessimo ritardato, sia pure per studiare ed approfondire i modi di un intervento più globale e continuativo, avremmo probabilmente impedito quella rapidità di intervento che si rendeva necessaria, determinando un'accentuazione del disagio nelle zone colpite. L'attenuazione di tale disagio rientra del resto nel quadro operativo generale da perseguire; l'eliminazione delle persistenti differenze fra agricoltura e gli altri settori. È impegno consacrato nel programma di sviluppo e bisogna tendervi nei modi possibili, trasferendo queste esigenze sempre più anche sul piano comunitario.

Ed ora mi sia consentito, onorevoli colleghi, concludere ripetendo che il provvedimento in esame non contraddice alla nostra volontà ed al nostro impegno di esaminare al più presto in Parlamento le norme per l'istituzione del fondo di solidarietà. Vorrei anzi dire che la stessa formulazione della copertura prevista è indice del nostro intendimento; così come il provvedimento in tutta la sua articolazione costituisce un importante passo in avanti e dà luogo ad una preziosa esperienza della quale si dovrà tener conto.

C'è dunque da augurarsi che si possa tutti insieme dar vita al più presto ad un provvedimento organico e permanente che valga a soddisfare, in modo compiuto, le attese del mondo agricolo. È impegno della nostra società, consapevole delle esigenze dell'agricoltura e dei compiti che il programma di sviluppo affida al settore; bisogna quindi esprimere la nostra solidarietà, onorevoli colleghi, con una presenza sempre più concreta a sostegno e a fianco del mondo agricolo. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

IGNI, Segretario, legge:

La Camera,

constatato che calamità naturali ed avversità atmosferiche producono ricorrenti ed ingenti danni alle produzioni ed agli impianti agricoli portando al completo dissesto coltivatori, mezzadri, coloni, partecipanti, cooperative,

tenuto conto delle vibrante ed unitarie richieste delle categorie colpite,

impegna il Governo

ad assumere d'urgenza tutte le iniziative — e, tra esse, quella del reperimento di adeguati finanziamenti — necessarie alla istituzione entro il 1968 del Fondo nazionale di solidarietà per i danni in agricoltura.

1. Marras, Miceli, Esposto, Bo, Ognibene, Flamigni, Bonifazi, Bardelli, Cesaroni, Gessi Nives, Giannini.

La Camera,

considerato che la coltura del tabacco, la quale impegna in numerose regioni oltre centomila famiglie contadine e costituisce fonte di cospicue entrate per lo Stato, ha subito nel corso della campagna agraria in atto, particolarmente in Puglia e Lucania, danni molto ingenti per effetto di una grave infestazione di « peronospora tabacina », gettando in uno stato di vera disperazione decine di migliaia di coltivatori, le cui aziende erano già state duramente provate da altre calamità naturali ed avversità atmosferiche,

invita il Governo

a volere tenere presente, con particolare impegno, nell'applicazione delle norme contenute nel decreto n. 917 del 30 agosto 1968, la drammatica situazione dei tabacchicoltori, indipendentemente da ogni altra provvidenza che potrà essere adottata in favore degli stessi

e dei lavoratori agricoli costretti dalle conseguenze della infestazione in parola ad un aggravio dello stato cronico di sottooccupazione.

2. Foscari, Monasterio, Reichlin, Esposto, D'Ippolito, Pascariello, Marras, Giannini, Busetto, Di Marino, Scutari, Caponi.

La Camera,

considerato che in seguito a calamità naturali od avversità atmosferiche, particolarmente quando queste colpiscono zone di notevole estensione territoriale, si determinano condizioni di permanente ed estesa disoccupazione a danno dei lavoratori agricoli e di quelli addetti alle attività di utilizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure opportune perché, nelle zone delimitate in base al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, a favore dei lavoratori agricoli e dei lavoratori addetti alla raccolta, cernita, lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti dell'agricoltura, che sono venuti a trovarsi con una ridotta possibilità di occupazione, siano concessi:

a) l'integrazione dei contributi giornalieri e settimanali per garantire il mantenimento della posizione assicurativa e previdenziale raggiunta nel precedente anno;

b) la corresponsione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori che comunque non potranno acquisire il diritto al sussidio ordinario di disoccupazione in base alla legge n. 264 del 29 aprile 1949;

c) la maggiorazione del sussidio ordinario di disoccupazione da lire 400 a lire 1.100 per un periodo minimo di 50 giorni ed un periodo massimo di 100 giorni.

3. Flamigni, Gessi Nives, Bardelli, Bo, Bonifazi, Bruni, Esposto, Lizzero, Marras, Miceli, Ognibene, Reichlin, Sereni.

La Camera,

considerato che in conseguenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche, i contadini sono particolarmente sottoposti a manovre speculative da parte dell'intermediazione e dell'industria di trasformazione;

ritenuto che un tempestivo intervento di organismi pubblici operanti in agricoltura può in certa misura contribuire ad alleviare le conseguenze dei danni;

impegna il Governo

ad intervenire perché gli Enti di sviluppo, d'intesa con l'AIMA, siano autorizzati a ri-

tirare dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, compartecipanti e dalle cooperative agricole il prodotto danneggiato ad un prezzo remunerativo mediante:

a) la determinazione di un prezzo minimo garantito al produttore per la frutta destinata alle sidrerie;

b) un contributo dello Stato, da prelevare sui fondi di cui all'articolo 8 del 2° Piano verde, ad integrazione del prezzo di conferimento e con il prelievo di fondi introitati con l'imposta di fabbricazione sull'alcool da frutta.

4. **Gessi Nives, Bardelli, Bo, Bonifazi, Bruni, Esposto, Lizzero, Marras, Miceli, Ognibene, Reichlin, Sereni, Flamigni.**

La Camera,

considerato che il presente decreto-legge risponde validamente ad esigenze di carattere straordinario e particolare, verificatesi in varie zone del nostro paese, che sono state colpite soprattutto in aziende agricole a coltura specializzata, da eccezionali avversità atmosferiche,

invita il Governo

ad adottare tutte le misure opportune affinché, nella fedele interpretazione dell'articolo 1, tutte le colture di pregio oltre alla viticoltura, olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura siano comprese ai fini del godimento delle agevolazioni previste.

5. **Cristofori, Imperiale, Amadeo, Bianchi Fortunato, Andreoni, Stella, Rognoni, Prearo, Lobianco, Giraudi, Miroglio, Schiavon.**

La Camera,

di fronte ai gravissimi danni subiti dai tabacchicoltori salentini in conseguenza degli attacchi di peronospora tabacina, che ha distrutto il 60 per cento del prodotto della corrente annata arrecando un danno alla produzione lorda vendibile di oltre l'80 per cento;

tenuto presente che la coltivazione del tabacco rappresenta uno dei cespiti fondamentali del modestissimo reddito dei coltivatori e che in conseguenza dei danni provocati dalla siccità e dalle calamità naturali e avversità atmosferiche l'agricoltura salentina è stata ancora una volta gravemente colpita,

invita il Governo

ad affrontare con urgenza il problema al fine di realizzare con opportune sollecite modalità un provvedimento idoneo sia a tutelare la coltivazione del tabacco sia a sollevare dalla gravissima situazione economica in cui si trovano

per effetto della calamità i tabacchicoltori delle province colpite.

6. **Imperiale, Rausa, De Maria, Urso.**

La Camera,

dato atto che il presente decreto-legge corrisponde pienamente alle esigenze straordinarie e particolari delle aziende agricole a colture di pregio e specializzate, colpite dalle recenti eccezionali avversità atmosferiche;

tenuto conto in particolare che nel corrente mese di settembre si sono verificati nella Liguria occidentale — sede principale delle coltivazioni florealicole — disastrosi nubifragi che — tra l'altro — hanno arrecato gravissimi danni agli impianti, alle attrezzature e alle coltivazioni;

che la floricoltura è indubbiamente coltura di pregio altamente specializzata e di particolare importanza per l'economia agricola del nostro paese,

invita il Governo

in aderenza a quanto disposto dall'articolo 1 e tenuto conto della eccezionalità della situazione verificatesi — ad adottare le misure necessarie perché — ai fini del godimento delle agevolazioni previste dal decreto — la floricoltura venga tenuta nella dovuta considerazione.

7. **Revelli, Amadeo, Lucifredi, Dagnino, Cattanei.**

La Camera,

considerato che il presente disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 agosto 1967, n. 917, risponde ad esigenze di carattere straordinario e particolare, determinatesi in varie zone del nostro paese che sono state colpite, soprattutto in aziende agricole a coltura specializzata, da eccezionali avversità atmosferiche;

considerato altresì che rimane viva e indilazionabile l'esigenza di un provvedimento organico per disciplinare tutta la materia di intervento dello Stato in casi di gravi danni all'agricoltura da calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche,

invita il Governo

ad affrontare tempestivamente il problema con l'istituzione di un fondo permanente di solidarietà nazionale, al cui finanziamento contribuiscano lo Stato e le categorie interessate e alla cui gestione sia assicurata la partecipazione democratica delle categorie.

8. **Della Briotta, Abbiati, Cristofori, Compagna, Giolitti, Lobianco, Romita, Andreoni, Imperiale, Longo Pietro.**

La Camera,

considerato che le cooperative costituite tra produttori agricoli per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, operanti nelle zone colpite dalle recenti avversità atmosferiche, hanno visto gravemente compromesso il loro bilancio economico in conseguenza dei predetti eventi calamitosi che, danneggiando in maniera estesa le produzioni, hanno determinato una notevole contrazione dei conferimenti, incidendo sulla economica attività sociale;

considerato, d'altra parte, che le spese di gestione, essendo intimamente connesse con la struttura organizzativa delle imprese, non sono riducibili senza che ne derivi pregiudizio alla funzionalità stessa degli impianti;

che quindi appare indispensabile una efficace e pronta azione di soccorso da parte dello Stato, al fine di evitare dissesti finanziari con irreparabile danno per gli agricoltori associati,

invita il Governo

a concedere alle cooperative per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, operanti nelle zone colpite dalle recenti avversità atmosferiche, il contributo fino al 90 per cento delle spese complessive di gestione previsto dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con carattere di priorità ed in misura proporzionale all'entità del pregiudizio subito dalle cooperative medesime, in relazione al minor prodotto conferito rispetto alle annate precedenti.

9. **Abbiati, Cristofori, Compagna, Giolitti, Lobbiano, Romita, Andreoni, Della Briotta, Imperiale, Longo Pietro.**

PRESIDENTE. Gli ultimi cinque ordini del giorno sono stati presentati dopo la chiusura della discussione generale. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

SEDATI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo non può accettare l'ordine del giorno Marras, in quanto in esso si prevede anche un termine vincolante non solo per il Governo, ma anche per la Camera e per il Senato, dal momento che all'istituzione del fondo nazionale di solidarietà è necessario evidentemente provvedere con legge.

MARRAS. Onorevole ministro, proponga lei un termine; eventualmente, noi lo accetteremo in luogo del nostro.

SEDATI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Lasci, onorevole Marras, che io completi il mio pensiero. Pur non accettando, per le ragioni esposte, l'ordine del giorno Marras, accetto invece (se il Presidente mi consente di anticipare il giudizio, trattandosi di un ordine del giorno che verte sulla stessa materia) l'ordine del giorno Della Briotta, che invita il Governo ad affrontare tempestivamente il problema dell'istituzione del fondo di solidarietà.

Per quanto concerne l'ordine del giorno Foscarini, riguardante i tabacchicoltori ed in particolare i danni derivanti dalla « peronospora tabacina », debbo dire (riferendomi così anche all'ordine del giorno Imperiale) che la tabacchicoltura come tale è considerata coltura di pregio e quindi rientra nella sfera di applicazione di questa legge, quando sopraggiungono danni dovuti ad eccezionali avversità atmosferiche o a calamità naturali. Viceversa, i danni causati a dette colture dalla « peronospora tabacina », sia pure nelle forme gravissime che si sono registrate quest'anno soprattutto in provincia di Lecce, non possono rientrare tra quelli previsti dal presente tipo di legislazione. Ad essi si deve provvedere con un complesso di provvedimenti che, a mio avviso, fanno capo non solo al Ministero dell'agricoltura, ma anche al Ministero delle finanze. Ho il piacere di vedere seduto al mio fianco il ministro Ferrari Aggradi, con il quale ho già parlato di tale problema, in seguito a pressioni pervenute da parte di numerosi colleghi, e in particolare dell'onorevole Imperiale e di altri colleghi della provincia di Lecce. Siamo d'accordo — ne informo la Camera — di incontrarci per esaminare a fondo il problema e vedere quali ulteriori iniziative possono essere adottate anzitutto per combattere meglio e più decisamente la peronospora e poi anche per venire incontro, sulla scia dei provvedimenti già adottati, alla categoria dei tabacchicoltori, soprattutto di quelli che hanno ricevuto eccezionali danni in quest'ultima annata. Per queste ragioni non posso accettare l'ordine del giorno Foscarini.

Accetto invece come raccomandazione l'ordine del giorno Imperiale.

Il terzo ordine del giorno, quello Flamigni, riguarda la situazione nella quale si trovano i lavoratori agricoli in alcune zone gravemente danneggiate. Non posso accettarlo, ma confermo agli onorevoli colleghi di avere richiamato l'attenzione del ministro del lavoro sui problemi da essi sollevati. La situazione è al-

l'esame del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

OGNIBENE. Si sta studiando...

SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Si tratta di problemi non semplici. Essi sono all'attenzione del ministro del lavoro, che farà conoscere le decisioni che potranno essere adottate anche, eventualmente, nell'ambito della vigente legislazione.

GESSI NIVES. Quando ?

SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Al più presto.

Segue poi il suo ordine del giorno, onorevole Nives Gessi, che riguarda l'intervento dell'AIMA. Debbo dirle con dispiacere che ella chiede adempimenti che allo stato attuale non sono possibili. Non è possibile determinare con provvedimenti d'imperio il prezzo minimo garantito al produttore per la frutta destinata alle distillerie, trattandosi di un prodotto che è fuori commercio per essere stato danneggiato e non rientrante tra quelli per cui sono previste le norme di qualità del regolamento ortofrutticolo. Tanto meno potrei dare assicurazioni circa l'applicazione di quanto chiesto nella lettera *b*) del suo ordine del giorno. Per queste ragioni non posso accettarlo.

Quanto all'ordine del giorno Cristofori, confermo quanto ho detto poco fa, cioè che le colture di pregio non sono soltanto quelle alle quali è riferito in modo particolare il decreto-legge, ma tutte le colture di pregio già considerate tali nell'ambito della vigente legislazione e in particolare dal « piano verde »: fra queste certamente rientrano anche le colture alle quali hanno fatto riferimento alcuni colleghi nel corso del dibattito. Accetto quindi l'ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Revelli, vorrei dire al collega Revelli che anche la floricoltura è ritenuta coltura pregiata; è quindi evidente che, ove ne ricorrano le condizioni, la legge dovrà trovare applicazione anche nelle zone floricole. Accetto pertanto anche quest'ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Abbiati, desidero assicurare i presentatori che il Governo, come del resto è suo dovere, intende applicare la norma riguardante le cooperative, e in particolare l'articolo 8, secondo i criteri da essi indicati. Accetto quindi l'ordine del giorno.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla III Commissione permanente (Affari esteri) in sede legislativa, con il parere della I e della V Commissione:

« Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Osaka 1970 » (424).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

FODERARO: « Sistemazione giuridica di personale a contratto temporaneo del Corpo forestale e dei ripartimenti forestali » (53) (*con parere della V e della XI Commissione*);

SANTI: « Modifica all'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, concernente la istituzione di ruoli speciali transitori nelle amministrazioni dello Stato » (387) (*con parere della V e della XIII Commissione*);

SANTI: « Aggiornamento ed estensione del primo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza » (388) (*con parere della V e della VII Commissione*);

alla II Commissione (Interni):

PELLICANI: « Attribuzione ai messi comunali e provinciali della qualifica impiegatizia » (406) (*con parere della I Commissione*);

alla IV Commissione (Giustizia):

ALESSI: « Modifica della legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la promozione dei magistrati d'appello » (185);

MARZOTTO: « Agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà di alcuni appezzamenti di terreno del centro urbano della città di Asiago » (399) (*con parere della VI e della IX Commissione*);

MARZOTTO: « Estensione ai dottori commercialisti delle norme dell'articolo 351 del codice di procedura penale concernente il diritto al segreto professionale » (400);

BARTOLE: « Modifica dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, concernente l'ordinamento della professione di biologo » (409) (*con parere della XII Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze e Tesoro):

BIGNARDI: « Proroga dei termini previsti per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 17 e 21 della legge 29 settembre 1967, n. 955 » (360);

MARZOTTO: « Concessioni ai titolari di pensioni dirette di privilegio a carico degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, della facoltà di chiedere la revisione del trattamento privilegiato in caso di aggravamento delle infermità » (397) *(con parere della V Commissione)*;

MARZOTTO: « Modificazioni degli articoli 169, 170, 183 del testo unico della legge sulle imposte dirette per il versamento in tesoreria delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro » (398);

alla VII Commissione (Difesa):

BUFFONE: « Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza, riguardo ai tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fregata del ruolo normale, ai tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell'aeronautica ed ai tenenti colonnelli e maggiori della guardia di finanza » (34) *(con parere della I e della V Commissione) (urgenza)*;

BUFFONE: « Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887 » (293) *(con parere della V Commissione) (urgenza)*;

alla XII Commissione (Industria):

ARMANI ed altri: « Modifica dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, riguardante la disciplina del commercio ambulante » (403) *(con parere della II Commissione)*;

CAVALIERE: « Proroga del termine fissato dall'articolo 52, ultimo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, recante norme sulla disciplina della lavorazione e del commercio dei cereali, degli sfarinati e delle paste alimentari » (411) *(con parere della XIV Commissione)*.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Marras ?

MARRAS. Insisto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Avverto che sull'ordine del giorno Marras i deputati Marras ed altri, nel prescritto numero, hanno chiesto lo scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione segreta sull'ordine del giorno Marras, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	391
Maggioranza	196
Voti favorevoli	183
Voti contrari	208

(È respinto).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Bastianelli
Alboni	Battistella
Alessandrini	Beccaria
A ini	Eelci
Allegri	Benedetti
Allera	Benocci
Allocca	Beragnoli
Amadeo Aldo	Bernardi
Amasio	Biagini
Amendola Giorgio	Biagioni
Amendola Pietro	Biamonte
Amodei Fausto	Bianchi Fortunato
Andreoni	Biasini
Andreotti	Bignardi
Anselmi Tina	Bisaglia
Antoniozzi	Bo
Armani	Bodrato
Arnaud	Boiardi
Arzilli	Boffardi Ines
Assante	Boldrini Arrigo
Averardi	Bologna
Avolio	Bonifazi
Azimonti	Borghi
Azzaro	Borraccino
Badini Confalonieri	Bortot
Balasso	Bosco
Ballarin Renato	Botta
Barbi	Bottari
Barca	Bressani
Bardelli	Bronzuto
Bardotti	Bucciarelli Ducci
Baroni	Buffone
Bartesaghi	Busetto
Bartole	Buzzi
Barzini	Cacciatore

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1968

Caiazza	Dell'Andro	Granzotto	Marras
Calvetti	De Lorenzo	Grassi Bertazzi	Martelli
Calvi	Ferruccio	Graziosi	Martini Maria Eletta
Canestrari	De Lorenzo Giovanni	Greggi	Maschiella
Canestri	Demarchi	Grimaldi	Mattarella Bernardo
Cantalupo	De Marzio	Guadalupi	Mattarelli Gino
Caponi	De Meo	Guarra	Maulini
Capra	De Poli	Guerrini Giorgio	Mazza
Caprara	De Stasio	Guerrini Rodolfo	Mazzarrino Antonio
Cardia	Di Benedetto	Guglielmino	Franco
Carenini	Di Lisa	Guidi	Menicacci
Cárolì	di Marino	Gullo	Merenda
Carrara Sutour	Di Mauro	Helfer	Merli
Carta	Di Nardo Raffaele	Ianniello	Miceli
Caruso	D'Ippolito	Imperiale	Micheli Pietro
Cassandro	Di Puccio	Ingrao	Milani
Castellucci	Donat-Cattin	Iotti Leonilde	Miroglia
Cataldo	Elkan	Iozzelli	Misasi
Cattanei Francesco	Erminero	Isgrò	Molè
Cattaneo Petrini	Esposito	Jacazzi	Monasterio
Giannina	Fabbri	La Bella	Montanti
Cavallari	Fanelli	Laforgia	Monti
Cebrelli	Fasoli	Lajolo	Morelli
Ceravolo Domenico	Felici	La Loggia	Morgana
Ceravolo Sergio	Feroli	Lamanna	Moro Aldo
Ceruti	Ferrari Aggradi	Lami	Morvidi
Cervone	Ferretti	Lattanzi	Musotto
Cesaroni	Ferri Giancarlo	Giannigiacomo	Nannini
Chinello	Fibbi Giulietta	Lattanzio Vito	Napolitano Francesco
Cianca	Fiorot	Lavagnoli	Napolitano Giorgio
Ciccardini	Fiumanò	Lenti	Napolitano Luigi
Coccia	Flamigni	Leonardi	Natoli Aldo
Cocco Maria	Forlani	Levi Arian Giorgina	Natta
Colajanni	Fornale	Libertini	Nucci
Colleselli	Foscarini	Lizzero	Ognibene
Colombo Vittorino	Foschi	Lobianco	Olmini
Compagna	Foschini	Lombardi Mauro	Orilia Vittorio
Conte	Fracanzani	Silvano	Padula
Corà	Fracassi	Longoni	Pagliarani
Corghi	Fregonese	Loperfido	Pajetta Giuliano
Cottone Benedetto	Galli	Lucchesi	Palmitessa
Cristofori	Galloni	Lucifredi	Pandolfi
Curti	Gaspari	Luzzatto	Pascariello
D'Alema	Gastone	Macaluso	Passoni
D'Alessio	Gatto	Macchiavelli	Patrini
Dall'Armellina	Gessi Nives	Macciocchi Maria	Pellegrino
Damico	Giachini	Antonietta	Pellizzari
D'Angelo	Giannini	Maggioni	Pennacchini
D'Antonio	Gioia	Magri	Perdonà
D'Arezzo	Giomo	Malagugini	Pica
Darida	Giordano	Malfatti Francesco	Piccinelli
D'Auria	Giovannini	Malfatti Franco	Piccoli
de' Cocci	Girardin	Mancini Antonio	Pietrobono
Degan	Giraudi	Mancini Vincenzo	Pigni
Degli Esposti	Gitti	Marchetti	Pintus
De Laurentiis	Giudiceandrea	Marmugi	Pirastu
Del Duca	Gramegna	Marocco	Piscitello
De Leonardis	Granata	Marraccini	Pisicchio

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1968

Pisoni	Sisto
Pistillo	Skerk
Pitzalis	Spagnoli
Pochetti	Speciale
Prearo	Speranza
Protti	Spitella
Pucci Ernesto	Sponziello
Racchetti	Squicciarini
Radi	Stella
Raffaelli	Storchi Ferdinando
Raich	Sullo
Rampa	Sulotto
Raucci	Tagliaferri
Re Giuseppina	Tantalo
Reale Giuseppe	Taormina
Reichlin	Tarabini
Restivo	Tedeschi
Revelli	Tempia Valenta
Riccio	Terraroli
Rossinovich	Todros
Ruffini	Tognoni
Rumor	Toros
Russo Carlo	Tozzi Condivi
Russo Ferdinando	Traina
Russo Vincenzo	Traversa
Salvi	Tripodi Girolamo
Sandri	Trombadori
Sangalli	Truzzi
Santoni	Turchi
Sarti	Turnaturi
Savio Emanuela	Urso
Scaini	Vaghi
Scalia	Valeggiani
Schiavon	Valiante
Scianatico	Valori
Scionti	Vecchiarelli
Scipioni	Vecchietti
Scotoni	Vedovato
Scotti	Venturoli
Scutari	Vespignani
Sedati	Vetrano
Semeraro	Vetrone
Senese	Vianello
Sereni	Vicentini
Serrentino	Vincelli
Sgarbi Bompani	Volpe
Luciana	Zamberletti
Sgarlata	Zanti Tondi Carmen
Simonacci	Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bianchi Gerardo	Pazzaglia
Carra	Scarascia Mugnozza
Cuttitta	Scarlato
Mengozi	Sinesio
Miotti Carli Amalia	Taviani
Pastore	

(concesso nella seduta odierna):

Amodio Francesco	Pedini
Bova	Rosati
Caiati	Spadola
Granelli	Zanibelli
Lospinoso-Severini	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Foscarini, insiste sul suo ordine del giorno ?

FOSCARINI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Foscarini, non accettato dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Flamigni ?

FLAMIGNI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Flamigni, non accettato dal Governo.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto).

Onorevole Nives Gessi ?

GESSI NIVES. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Gessi Nives, non accettato dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Cristofori ?

CRISTOFORI. Insisto.

MICELI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. La prego di enunciarlo.

MICELI. Signor Presidente, ritengo che l'ordine del giorno Cristofori non sia ammissibile né possa essere posto in votazione: vi osta, a mio avviso, l'articolo 88 del regolamento, che dispone: « A fronte sia di uno, sia di più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva, né l'ordine del giorno puro e semplice ». Il nostro gruppo ha presentato un emendamento, n. 14, che porta come prima firma quella dell'onorevole Napolitano Luigi, così formulato: Al primo comma, dopo la parola: « agrumi-

coltura », aggiungere le parole: « tabacchi-coltura, risicoltura, floricoltura, orticoltura ». Ora, se fosse approvato l'ordine del giorno Cristofori, resterebbe precluso l'emendamento Napolitano Luigi n. 1. 4. È questo un caso tipico in cui un emendamento e un ordine del giorno vengono a fronteggiarsi. Pertanto l'ordine del giorno Cristofori non è ammissibile.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, desidero ricordarle il disposto dell'intero articolo 88: « A fronte sia di uno, sia di più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva, né l'ordine del giorno puro e semplice, né alcun altro ordine del giorno che non costituisca un emendamento, salvo il caso previsto dal terzo comma dell'articolo 84 ». Quest'ultimo comma recita: « Non si potranno riproporre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno respinti nella discussione generale, nel qual caso può sempre essere opposta la pregiudiziale ».

Pertanto la votazione dell'ordine del giorno costituisce un *prius* logico e temporale rispetto a quella degli emendamenti. Ritengo perciò infondato il suo richiamo.

MARRAS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRAS. Chiedo che l'ordine del giorno Cristofori sia votato per divisione. Noi comunisti voteremo contro la motivazione e a favore del dispositivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'ordine del giorno Cristofori, accettato dal Governo:

« La Camera,

considerato che il presente decreto-legge risponde validamente ad esigenze di carattere straordinario e particolare, verificatesi in varie zone del nostro paese, che sono state colpite soprattutto in aziende agricole a coltura specializzata, da eccezionali avversità atmosferiche ».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte:

« invita il Governo

ad adottare tutte le misure opportune affinché, nella fedele interpretazione dell'articolo 1, tutte le colture di pregio oltre alla viticoltura, olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura sia-

no comprese ai fini del godimento delle agevolazioni previste ».

(È approvata).

Onorevole Imperiale ?

IMPERIALE. Prendo atto che il mio ordine del giorno è stato accettato dal Governo come raccomandazione e non insisto a che sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Revelli ?

REVELLI. Insisto.

NAPOLITANO LUIGI. Chiediamo la votazione per divisione perché siamo contrari al primo capoverso e favorevoli agli altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'ordine del giorno Revelli, accettato dal Governo:

« La Camera,

dato atto che il presente decreto-legge corrisponde pienamente alle esigenze straordinarie e particolari delle aziende agricole a colture di pregio e specializzate, colpite dalle recenti eccezionali avversità atmosferiche ».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'ordine del giorno Revelli:

« tenuto conto in particolare che nel corrente mese di settembre si sono verificati nella Liguria occidentale — sede principale delle coltivazioni florealicole — disastrosi nubifragi che — tra l'altro — hanno arrecato gravissimi danni agli impianti, alle attrezzature e alle coltivazioni;

che la floricoltura è indubbiamente coltura di pregio altamente specializzata e di particolare importanza per l'economia agricola del nostro paese,

invita il Governo

in aderenza a quanto disposto dall'articolo 1 e tenuto conto della eccezionalità della situazione verificatesi — ad adottare le misure necessarie perché — ai fini del godimento delle agevolazioni previste dal decreto — la floricoltura venga tenuta nella dovuta considerazione ».

(È approvata).

Onorevole Abbiati, insiste per l'ordine del giorno Della Briotta, di cui ella è cofirmatario ?

ABBIATI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Abbiati, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

ABBIATI. Non insisto.

PRESIDENTE. E così esaurita la trattazione degli ordini del giorno. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo modificato dalla Commissione. Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge, con le dette modifiche.

Si dia lettura dell'articolo 1.

IGNI, *Segretario*, legge:

È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche, con le seguenti modificazioni.

Il quinto comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« A favore di conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli od associati, e delle cooperative le cui aziende abbiano riportato danni non inferiori al 60 per cento della produzione lorda globale, compresa quella zootecnica, possono essere concessi, per gli stessi scopi, in alternativa con i prestiti di cui ai precedenti commi, contributi in conto capitale, nell'aliquota massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a lire 500.000, graduato in rapporto all'entità del danno subito ».

Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I prestiti di cui al precedente comma possono essere concessi anche alle cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli che, per effetto degli eventi considerati dal presente decreto, abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento. Il tasso di interesse da applicare sui prestiti alle cooperative è fissato nello 0,50 per cento.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« In pendenza delle operazioni relative all'aggiornamento degli ordinamenti prodotti-

vi delle aziende agricole, le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse avuto riguardo alla realtà produttiva sussistente al momento dell'evento ancorché essa non corrisponde alle risultanze catastali ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« I prestiti ad ammortamento quinquennale di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1968, n. 857, possono essere concessi, oltre che per gli scopi previsti dall'articolo medesimo, per l'acquisto di concimi e per l'approvvigionamento di sementi cerealicole, orticole e foraggere ».

PRESIDENTE. L'articolo 1 del decreto-legge è così formulato:

A favore delle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, con particolare riguardo alla viticoltura, olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, possono essere concessi i contributi previsti dal primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

I benefici di cui al presente articolo ed al successivo articolo 2 saranno concessi nelle zone che verranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

Ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e alle cooperative agricole i quali, a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche, verificatesi dopo il 1° marzo 1967, abbiano subito danni alle produzioni, alle opere, agli impianti arborei o arbustivi vengono concessi i benefici di cui alla presente legge.

Ai produttori suddetti spettano prestiti quinquennali, garantiti dal fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, al tasso dello 0,50 per cento.

L'ammontare di tali prestiti sarà pari all'intero importo dei danni subiti.

In caso di danni alla produzione ai beneficiari del prestito sarà addebitato:

a) il 50 per cento del suo ammontare per danni compresi tra il 30 ed il 50 per cento della produzione globale;

b) il 20 per cento per danni superiori al 50 per cento della produzione globale. Dal

calcolo della produzione globale è esclusa quella zootecnica, salvo che la stessa non sia stata direttamente danneggiata.

In caso di danni alle opere ed agli impianti arborei o arbustivi ai beneficiari del prestito sarà addebitato il 30 per cento dell'importo globale dei danni.

Lo Stato provvede all'ammortamento della parte restante ed al pagamento degli interessi differenziali.

1. 2. **Miceli, Bo, Ognibene, Gessi Nives, Reichlin, Sereni, Bardelli, Bruni, Cesaroni, Giannini, Marras, Esposto, Bonifazi, Flaminio, Lizzero.**

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgerlo.

MICELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro emendamento tende ad accogliere le istanze del movimento contadino a proposito dei danni causati dalle avversità atmosferiche e dalle alluvioni. Anche in queste ultime settimane manifestazioni imponenti e unitarie dei contadini hanno posto all'ordine del giorno le questioni prese in esame dal nostro emendamento, il quale, per il suo contenuto, potrebbe ben definirsi una controproposta al disegno di legge governativo. Infatti, i principi in esso affermati contrastano con il contenuto del provvedimento in esame. In primo luogo, noi affermiamo che ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai partecipanti e alle cooperative agricole debbano essere corrisposte quelle indennità che sono previste dal provvedimento, mentre il testo governativo afferma che queste agevolazioni vanno concesse a tutte le categorie di agricoltori. Ora, sembra che questa sia una posizione di giustizia da parte della democrazia cristiana e del Governo; però è di profonda ingiustizia, giacché noi sappiamo che le avversità atmosferiche e le alluvioni distruggono il lavoro del contadino e annullano il salario del contadino, che già è abbastanza decurtato dalla politica governativa, mentre le stesse alluvioni — nel caso della impresa capitalistica — producono dei danni, ma questi danni sono riassorbibili sia dal profitto d'impresa sia dalla rendita fondiaria. Quindi l'impresa contadina e l'impresa capitalistica non si trovano nelle medesime condizioni in confronto ai danni del maltempo.

Né vale dire che il Governo ha cercato di differenziare già questa disparità mediante le parole « con preferenza » ai coltivatori diretti. Noi sappiamo per lunga esperienza che in tutte le leggi questa « preferenza » ai colti-

vatori diretti è rimasta sempre sulla carta. Non si è voluto nemmeno accettare in Commissione l'emendamento che noi riproponiamo, cioè che la parola « preferenza » sia sostituita dalla parola « precedenza » che avrebbe un significato ben più concreto.

Quindi il primo caposaldo del nostro emendamento è quello di riservare le agevolazioni della presente legge ai produttori lavoratori manuali della terra, escludendo le imprese capitalistiche in agricoltura, escludendo la proprietà terriera.

Il secondo caposaldo è quello che afferma che deve essere indennizzato il danno all'impresa. Nel decreto-legge si fanno mille elucubrazioni per proporzionare il danno al disquilibrio economico d'impresa causato, e per proporzionarlo al ripristino del capitale di conduzione. Ebbene, noi sappiamo che il danno è la parte fondamentale, la più sensibile, quella che incide sul lavoro del contadino. L'impresa capitalistica può ben recuperare il danno attraverso la decurtazione del profitto e della rendita, mentre per l'impresa contadina questo non è possibile. Poniamo quindi come secondo caposaldo il fatto che bisogna indennizzare i danni e non ripristinare il capitale di conduzione.

Terza osservazione: noi affermiamo che il contadino che ha diritto a queste agevolazioni deve avere la certezza di questo diritto. Quindi le parole « possono essere » non possono trovar posto in una legge che si proponga effettivamente di andare incontro alle necessità dell'agricoltura e dei contadini.

Si dice che tutto questo creerebbe delle vertenze tra lo Stato e il danneggiato dalle avversità atmosferiche. Ma noi ricordiamo che anche in altre leggi (ad esempio in quella per il Vajont e in quella per i terremotati siciliani) queste dizioni che noi proponiamo sono state usate senza causare alcuna vertenza. Semplicemente bisogna che il contadino, specialmente danneggiato dall'alluvione e dal maltempo, abbia la certezza del suo diritto attraverso una chiara impostazione che è già messa nella legge.

Infine noi proponiamo che il risarcimento sia commisurato al danno con un meccanismo molto semplice. Noi desideriamo che il danno sia pagato per intero attraverso un mutuo a tasso agevolato e col concorso del Governo. La parte del concorso del Governo è variabile a seconda dell'entità del danno. Se il danno va dal 30 al 50 per cento, la parte spettante al Governo è del 50 per cento e quella spettante al contadino è del 50 per cento; se il danno supera il 50 per cento, l'80 per cento

va a carico dello Stato e il 20 per cento a carico del contadino.

Ecco i nostri quattro capisaldi che sostanziano l'emendamento da noi presentato; emendamento che, come dicevo, si può chiamare una controproposta di legge e che configura a nostro parere quella che dovrà essere la futura legge sul fondo nazionale di solidarietà in agricoltura.

Per ultimo, un'osservazione, signor Presidente. Noi desideriamo che il voto su questo emendamento sia visto nel suo complesso, a meno che qualcuno non chieda la votazione per divisione, in modo che, respinto o approvato il nostro testo, quanto riproporremo nei successivi emendamenti non possa essere precluso dalla votazione su questo. È bene precisarlo, perché noi riferiamo il nostro emendamento ad una pregiudiziale, la pregiudiziale cioè che devono essere indennizzati solo i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni, i compartecipanti alle cooperative; e da questo facciamo discendere tutte le altre conseguenze. Stando così le cose, è logico che noi riproporremo, come già abbiamo riproposto nei nostri emendamenti, tutte le altre disposizioni che riguardano il settore e che interessano i contadini.

PRESIDENTE. Questa volta ella ha ragione. La sua osservazione è fondata.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: alle produzioni di pregio con particolare riguardo alla viticoltura, olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura.

1. 7. **Bignardi, Bonea, Catella, Giomo, Cantalupo, Ferioli, Cottone, Capua, Alesi.**

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgerlo.

BIGNARDI. Signor Presidente, il nostro emendamento, pur riferendosi ad altra materia, si trova in posizione antitetica rispetto alle considerazioni svolte dall'onorevole Miceli. L'onorevole Miceli, infatti, testé, si è limitato a proporre l'introduzione, in pratica, di discriminazioni tra categorie e categorie nell'ambito di questa legge, mentre il nostro emendamento è teso ad eliminare proprio ogni possibile discriminazione che non potrebbe non verificarsi, se risultasse approvato l'attuale testo nel quale è previsto il beneficio al risarcimento soltanto per le produzioni di pregio, con particolare riguardo

alla viticoltura, olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura.

Noi perciò proponiamo con questo emendamento di sopprimere questa indicazione restrittiva. Si tratta, come è noto, di una materia estremamente controversa. Già in sede di votazione degli ordini del giorno è stato riconosciuto il principio che praticamente include nel provvedimento anche la floricoltura tra le colture di pregio. Inoltre (da parte comunista) è stato proposto un emendamento con il quale si cerca di includere tra le colture pregiate anche la tabacchicoltura, la risicoltura, la floricoltura e la orticoltura.

Se ci abbandoniamo, onorevoli colleghi, a tutte queste distinzioni e sottodistinzioni, credo siano inevitabili le discriminazioni, ma soprattutto — quello che è più grave — rischiamo di incorrere in un nostro vizio antico, il vizio del municipalismo, per cui una certa provincia che ha una coltura pregiata, ad esempio il grano duro, insisterà per includere unicamente quel tipo di grano, con il deplorabile risultato di vedere ogni singola provincia tutta protesa a tirare acqua al proprio mulino. Così la regione ligure che possiede la floricoltura insisterà per includere la floricoltura, gli emiliani parleranno della frutticoltura e via dicendo.

Perciò eliminare completamente queste distinzioni particolaristiche, come noi proponiamo, è forse la via maestra per uscire dai particolarismi locali e per avere una visione globale del danno nel settore agricolo in relazione non tanto alla particolarità di questa o quella coltura, ma in relazione all'entità del danno in sé e per sé.

Perché mai — io mi chiedo — un eventuale danno del 20 per cento in un impianto frutticolo debba essere più risarcibile che non un eventuale danno del 90 per cento ad una coltura cerealicola? È questa una ipotesi che pone chiaramente in luce l'illusorietà, vorrei dire, la non efficienza di un provvedimento che risarcisce ipotesi di danno minore in una data coltura, mentre non risarcisce ipotesi di danno maggiore in un'altra coltura.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: di pregio.

1. 3. **Giannini, Miceli, Bo, Esposto, Marras, Gessi Nives, Sereni, Bonifazi, Ognibene, Bardelli, Lizzero, Flamigni, Cesaroni.**

L'onorevole Giannini ha facoltà di svolgerlo.

GIANNINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Bignardi, evidentemente, non ha letto l'emendamento che ho l'onore di illustrare a nome del gruppo comunista.

BIGNARDI. Perché vuole che non l'abbia letto? L'ho letto.

GIANNINI. Questo emendamento è perfettamente coerente con le posizioni assunte dal nostro gruppo nel corso della discussione generale; noi abbiamo presentato l'emendamento che sto svolgendo allo scopo di allargare il campo di applicazione del provvedimento, e in particolare di sopprimere le limitazioni poste con l'attuale formulazione dell'articolo 1 del decreto. Con il nostro emendamento intendiamo cioè chiamare la Camera ad un voto che elimini le discriminazioni, quanto mai inaccettabili ed odiose, che sarebbero possibili ove l'articolo 1 del decreto-legge fosse approvato nella formulazione attuale: noi potremmo infatti trovarci di fronte a due imprese contadine contigue, l'una con produzione pregiata, e l'altra con produzione non pregiata; la prima godrebbe delle agevolazioni, sia pure limitate, previste dal provvedimento, mentre la seconda non godrebbe di alcuna concreta agevolazione.

Mi sembra che anche alcuni colleghi del gruppo democristiano abbiano avvertito l'insostenibilità di tale posizione che, veramente, appare sempre più assurda; essi hanno presentato al riguardo un ordine del giorno, con il quale tuttavia si rimane sempre ancorati alla formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge. Noi tutti sappiamo la fine che fanno gli ordini del giorno; riteniamo quindi che la legge debba essere estremamente chiara e precisare, senza equivoco alcuno, le aziende agricole aventi diritto alle provvidenze disposte. Anche un provvedimento parziale ed inadeguato come quello in discussione deve contenere elementi di estrema chiarezza, tanto più che esso ripropone, in attesa del fondo di solidarietà nazionale, di risanare l'attuale situazione. Si tratta di ammettere, secondo noi, al godimento dei benefici che la legge stabilirà numerose aziende contadine meridionali, le più povere, cioè, quelle che stanno attendendo con maggiore ansia questo provvedimento di aiuto e di solidarietà, come le aziende cerealicole e bieticole. E questo si impone soprattutto dopo avere ascoltato il discorso del ministro. L'onorevole Sedati ha già praticamente escluso che quelle cerealicole e bieticole siano da considerare produzioni pregiate. Il

rinvio di queste aziende contadine alle agevolazioni di cui alla legge del 29 luglio 1968, n. 257, dimostra chiaramente la fondatezza di quanto ho detto e ci induce ad insistere perché il nostro emendamento sia attentamente valutato in sede di votazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: di pregio.

1. 5. **Avolio, Canestri, Amodei, Minasi, Mazzola, Cacciatore, Lami.**

L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgerlo.

AVOLIO. I colleghi presenti alla discussione generale avranno già udito le ragioni da me addotte per giustificare la nostra richiesta di eliminare ogni discriminazione. Questa nostra posizione nasce dall'esigenza di andare incontro alle necessità delle imprese dei diretti coltivatori, soprattutto delle zone più povere del paese. In queste zone, specialmente in quelle del Mezzogiorno, non ci troviamo mai di fronte, se non in casi assolutamente sporadici, ad aziende con colture specializzate. Accettando la dizione del testo del decreto-legge così come è formulato, verremo ad escludere di fatto dalla possibilità di ottenere anche questi limitati benefici che il decreto-legge propone le aziende di coltivatori diretti che hanno colture promiscue.

Per queste considerazioni, mi rivolgo ai colleghi della maggioranza, in particolare a quelli della democrazia cristiana, perché prendano in considerazione il nostro emendamento per quello che esso è, cioè un tentativo per eliminare ogni assurda discriminazione e per favorire effettivamente i piccoli coltivatori.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: agrumicoltura, aggiungere le parole: tabacchicoltura, risicoltura, floricoltura, orticoltura.

1. 4. **Napolitano Luigi, Marras, Bo, Ognibene, Gessi Nives, Bonifazi, Reichlin, Sereni, Flamigni, Bardelli, Bruni, Lizzero, Miceli, Giannini, Cesaroni.**

L'onorevole Luigi Napolitano ha facoltà di svolgerlo.

NAPOLITANO LUIGI. Poiché con il voto espresso sugli ordini del giorno Cristofori e Revelli ci sembrano accolti i suggerimenti re-

lativi a queste colture, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: possono essere concessi, con le seguenti: sono concessi.

1. 1. Sponziello, Santagati, Delfino, Franchi.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: possono essere concessi, con le seguenti: sono concessi.

1. 6. Avolio, Canestri, Amodei, Minasi, Mazzola, Cacciatore, Lami.

L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgerlo.

AVOLIO. Signor Presidente, anche qui bastano poche parole per dar conto del nostro emendamento. Noi riteniamo, signor Presidente, che la dizione del decreto-legge non garantisca ai coltivatori diretti la certezza di ottenere le provvidenze per essi previste. Infatti, quando si dice: « possono essere concessi » si attribuisce una facoltà discrezionale alla pubblica amministrazione. Noi intendiamo opporci anche perché il pubblico potere si avvale già di poteri discrezionali nella determinazione delle zone colpite dalle avversità; e quindi può far valere in quella sede eventuali considerazioni sulla opportunità di ammettere o meno le aziende coltivatrici al godimento dei benefici previsti dal decreto-legge.

Per queste considerazioni noi riteniamo che nella legge non vi debba essere altro conferimento di poteri discrezionali all'amministrazione. Sostituendo le parole: « possono essere concessi » con le altre: « sono concessi », si dà certezza al coltivatore diretto, una volta inclusa la sua zona tra quelle riconosciute colpite dalle calamità atmosferiche, di ottenere senz'altro indugio le provvidenze previste dal decreto-legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

DE LEONARDIS, Relatore. Per quanto riguarda l'emendamento Miceli 1. 2 devo dire che esso propone una impostazione radicalmente diversa dagli obiettivi che il decreto-

legge persegue e che sono emersi chiaramente nel corso della discussione generale. Questa è materia che può essere affrontata allorché discuteremo del fondo di solidarietà. Bisogna anche sottolineare il fatto che non vengono precisate le fonti di finanziamento. Abbiamo già affermato che siamo contrari all'introduzione del principio dell'indennizzo o risarcimento dei danni. Sono pertanto contrario all'accettazione di questo emendamento.

Le stesse argomentazioni e considerazioni valgono per l'emendamento Bignardi 1. 7. Il decreto-legge vuol andare incontro a situazioni che si sono già verificate e che si concretano, come è stato precisato durante la discussione ed anche nella replica del ministro, nelle coltivazioni colpite dai nubifragi di questa estate. Si tratta cioè di un provvedimento contingente che non può essere esteso ad altre ipotesi.

Per le stesse ragioni mi dichiaro contrario agli identici emendamenti Giannini 1. 3 e Avolio 1. 5. Non è esatto, onorevole Avolio, affermare che il decreto-legge non possa essere applicato alle colture promiscue. La risposta del ministro ha chiarito che le colture pregiate esistenti nel fondo possono concorrere per ottenere i finanziamenti previsti dal decreto-legge. Pertanto, la sua preoccupazione appare infondata.

AVOLIO. Se siamo d'accordo sulla sostanza, approviamo l'emendamento!

DE LEONARDIS, Relatore. No, onorevole Avolio, perché l'emendamento da lei proposto va al di là della portata del decreto-legge: esso tende ad allargare a tutte le colture, anche a quelle non di pregio, provvidenze che, come ho già detto e come sottolineo di nuovo hanno una portata limitata, legata a calamità già verificatesi.

Negli identici emendamenti Sponziello 1. 1 e Avolio 1. 6 si propone di sostituire la dizione « sono concessi » a quella « possono essere concessi ». Tale modifica non mi trova consenziente. La dizione usata è ormai consacrata dalla tecnica legislativa e non ha mai dato luogo a discrasie o lamentele da parte dei beneficiari delle provvidenze governative.

PRESIDENTE. Il Governo?

SEDATI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo è contrario all'emendamento 1. 2 Miceli sostitutivo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge. Infatti, tale proposta tende a sovvertire completamente il provvedimento al nostro esame. Ho già spiegato le

ragioni per cui, pur riservando un trattamento nettamente preferenziale ai coltivatori diretti, non si può operare una discriminazione totale, escludendo da ogni provvidenza le aziende non diretto-coltivatrici. L'applicazione di una tale norma potrebbe persino portare ad un intervento finanziario dello Stato superiore ai danni subiti dall'azienda.

Per quanto riguarda gli emendamenti Bignardi 1. 7, Giannini 1. 3, e Avolio 1. 5, che trattano la stessa materia, vorrei dire, dopo il mio intervento di poco fa, che questo provvedimento ha una finalità precisa: vuole andare incontro essenzialmente alle aziende a coltura specializzata, cioè alle aziende che hanno delle colture di pregio, ma questo non significa che i benefici previsti vadano esclusivamente ad aziende con una sola coltura specializzata: vanno anche alle aziende che hanno una molteplicità di colture, purché tra esse vi sia naturalmente una coltura di pregio.

Dopo aver accettato un ordine del giorno in base al quale è stato ribadito — ciò che il Governo aveva già chiarito — che le colture di pregio sono non soltanto l'agrumicoltura, la viticoltura e la frutticoltura, ma anche tutte le altre colture considerate di pregio dall'applicazione del « piano verde » in poi, credo che appaia evidente a tutti i colleghi l'inutilità dell'approvazione di questi emendamenti. Il Governo, comunque, è ad essi contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti Sponziello 1. 1 e Avolio 1. 6, voglio ricordare che si tratta di una vecchissima questione. Ogni volta che sono state discusse leggi riguardanti interventi per calamità o altre leggi per il settore agricolo si è sempre sollevata la questione se si debba dire che le provvidenze « possono essere concesse » o invece che « sono concesse ».

Ora, io vorrei ribadire, dopo i chiarimenti dell'onorevole relatore, che non siamo in presenza di un diritto soggettivo perfetto, ma di un interesse legittimo e pertanto la formula tradizionalmente invalsa nella nostra legislazione, cioè « possono », è quella più adatta a rappresentare questa situazione giuridica soggettiva. Sono quindi contrario anche a questi due emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Miceli, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MICELI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento 1. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BIGNARDI. Signor Presidente, dopo il chiarimento dell'onorevole ministro, il quale ha ribadito il concetto che l'indicazione di colture di pregio di cui all'articolo 1 del decreto-legge è meramente esemplificativa, non insisto per la votazione del mio emendamento 1. 7, per non pregiudicare le possibilità interpretative nel senso indicato dall'onorevole ministro, nel qual senso intendeva volgersi anche il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Giannini, mantiene il suo emendamento 1. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIANNINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Avolio, mantiene il suo identico emendamento 1. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

AVOLIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giannini-Avolio 1. 3-1. 5.

(Non è approvato).

Onorevole Sponziello, mantiene il suo emendamento 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SPONZIELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Avolio, mantiene il suo identico emendamento 1. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

AVOLIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sponziello-Avolio 1. 1 e 1. 6.

(Non è approvato).

L'articolo 2 del decreto-legge, con le modifiche della Commissione, è così formulato:

« A favore dei produttori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti, le cui aziende a causa di calamità naturali o di eccezio-

nali avversità atmosferiche abbiano subito perdite nelle produzioni considerate all'articolo 1 del presente decreto in misura tale da compromettere il loro bilancio economico, possono essere concessi prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale al tasso dello 0,50 per cento per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto.

Detti prestiti saranno corrisposti per l'ammontare riconosciuto ammissibile con addebito ai beneficiari del 60 per cento della quota capitale e dell'interesse dello 0,50 per cento sull'intera somma avuta a prestito.

Lo Stato concorre nell'ammortamento dei prestiti, oltre che con il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, con un contributo annuo costante per l'intera durata dell'ammortamento pari a lire 8 per ogni lire 100 di capitale originariamente mutuato.

Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni e quelle di cui alla citata legge 14 febbraio 1964, n. 38.

A favore di conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli od associati, e delle cooperative le cui aziende abbiano riportato danni non inferiori al 60 per cento della produzione lorda globale, compresa quella zootecnica, possono essere concessi, per gli stessi scopi, in alternativa con i prestiti di cui ai precedenti commi, contributi in conto capitale, nell'aliquota massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a lire 500.000, graduato in rapporto all'entità del danno subito.

Qualora le esigenze di ricostituzione dei capitali di conduzione, accertate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, siano superiori al predetto limite di lire 500.000, i prestiti agevolati potranno essere concessi per la differenza ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire la parola: preferenza, con la seguente: precedenza.

2. 2. **Bonifazi, Reichlin, Sereni, Flamigni, Bardelli, Bruni, Lizzero, Miceli, Marras, Bo, Esposto, Ognibene, Gessi Nives.**

L'onorevole Bonifazi ha facoltà di svolgerlo.

BONIFAZI. La proposta che abbiamo formulato in questo emendamento è una subordinata rispetto all'emendamento Miceli 1. 2. Il ministro, in Commissione, aveva detto che le parole « precedenza » e « preferenza » si equivalgono. Invece, in questa sede non ha ritenuto di mantenere questa identità. Evidentemente, l'onorevole ministro dal momento della discussione in Commissione ad oggi ha avuto un ripensamento sull'argomento. Ma noi non intendiamo fare una questione di forma. In realtà la « preferenza » nella pratica delle attività degli ispettorati agrari si determina nell'ambito ristretto delle domande presentate in un periodo di tempo determinato, in generale in un mese. Ora, con questa pratica si possono verificare una serie di inconvenienti: le più pronte a presentare le domande sono in genere le grandi imprese capitalistiche e le grandi proprietà terriere, per cui la preferenza può divenire non soltanto aleatoria, ma anche ingannevole.

Quindi, non possiamo accontentarci delle interpretazioni dell'onorevole ministro sui due termini. Bisogna guardare la questione di sostanza; ed il nostro emendamento mira a riservare le provvidenze con precedenza ai coltivatori diretti, fino ad esaurimento totale delle loro richieste. L'osservazione che si perderebbe troppo tempo non ha valore, in primo luogo perché l'urgenza è dei coltivatori diretti ed assimilabili e, poi, perché è possibile, nelle varie province, raccogliere in un tempo determinato l'insieme delle domande. Pertanto, la questione è non di interpretazione delle parole, ma di precisazione delle norme e di volontà politica del Governo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: ai coltivatori diretti, aggiungere le seguenti: mezzadri, coloni, compartecipanti e cooperative agricole.

2. 3. **Flamigni, Reichlin, Sereni, Bruni, Bardelli, Lizzero, Miceli, Marras, Bo, Esposto, Ognibene, Gessi Nives, Bonifazi.**

L'onorevole Flamigni ha facoltà di svolgerlo.

FLAMIGNI. L'emendamento mira a precisare il trattamento preferenziale a favore di tutti i contadini produttori. Nel testo del de-

creto-legge la preferenza è limitata soltanto ai coltivatori diretti ed è invece esclusa per gli altri coltivatori produttori, quali i mezzadri, i coloni, i partecipanti, e per le cooperative agricole.

L'onorevole ministro, nella sua replica, ha oggi dichiarato che tutto il provvedimento si informa al principio di un trattamento preferenziale e differenziale in favore dei coltivatori diretti e delle cooperative. Si tratta, quindi di stabilire, con coerenza, una dizione più completa, per evitare discriminazioni nel trattamento preferenziale che deve essere disposto a favore di tutti i contadini produttori i quali, oltre a sostenere l'onere delle spese e degli apporti imprenditoriali, conferiscono in primo luogo il proprio lavoro.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: considerate all'articolo 1 del presente decreto, con le seguenti: alle produzioni di pregio e agli allevamenti zootecnici.

2. 16. Bignardi, Bonea, Catella, Giomo, Cantalupo, Ferioli, Cottone, Capua.

Al primo comma, sostituire le parole: ad ammortamento quinquennale, con le seguenti: con ammortamento in otto anni.

2. 17. Bignardi, Bonea, Catella, Ferioli, Capua, Giomo, Cottone, Cantalupo, Alesi.

Al primo comma, sostituire le parole: ad ammortamento quinquennale, con le seguenti: con ammortamento in sette anni.

2. 18. Bonea, Bignardi, Catella, Cantalupo, Giomo, Ferioli, Cottone, Capua, Alesi.

Al primo comma, sostituire le parole: ad ammortamento quinquennale, con le seguenti: con ammortamento in sei anni.

2. 19. Catella, Bignardi, Bonea, Capua, Ferioli, Cottone, Cantalupo, Giomo, Alesi.

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svoigere questi emendamenti.

BIGNARDI. Il primo dei quattro emendamenti si pone nell'ordine di idee cui prima mi ero riferito. Viene accettato il concetto di produzione di pregio, di cui all'articolo 1 del decreto-legge, però si inseriscono, accanto alle produzioni di pregio, gli allevamenti zootecnici. Certo, in sede interpretativa potrebbe risultare che l'allevamento zootecnico rientra già nella nozione di coltura pregiata (e credo sia difficile non ritenere coltura pregiata l'al-

levamento zootecnico, per esempio in Lombardia). Comunque, circa la nostra decisione di insistere o non per la votazione di questo emendamento, potrà essere determinante il chiarimento che verrà dato dal ministro: se in sede interpretativa l'onorevole ministro ci dicesse che egli intende (conformemente, del resto, a quanto ha dichiarato prima) che le colture di pregio indicate nell'articolo 1 sono meramente esemplificative, e che pertanto anche la zootecnia può essere compresa fra le produzioni agricole di pregio, potremmo riesaminare la nostra richiesta.

I tre emendamenti successivi riguardano, invece, il tempo dell'ammortamento, e sono ciascuno subordinato all'altro. Come è noto, il tempo dell'ammortamento, per i prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 del decreto-legge, è previsto in un quinquennio. Noi riteniamo che sia tempo troppo breve, considerando le difficoltà dell'agricoltura nel presente momento, soprattutto dopo un'annata quale quella attraversata; e considerando altresì che queste difficoltà sono tali — lo osservo per inciso — da non consentire le discriminazioni cui testé facevano riferimento i colleghi comunisti, i quali evidentemente non si sono accorti che si tratta di prestiti di esercizio. Ora, discriminare sui prestiti di esercizio nei confronti delle aziende condotte in economia significa discriminare su denari che in buona parte vanno in pagamento dei salari: significa, cioè, operare una discriminazione che, in ultima analisi, si riflette sugli stessi lavoratori, non tanto su un determinato tipo di impresa.

Pertanto, tenuto conto dell'entità del danno, noi proponiamo di ampliare il termine dell'ammortamento, e, con emendamenti l'uno subordinato all'altro, proponiamo un tempo di ammortamento di otto anni, di sette anni e, se anche questo tempo di ammortamento venisse respinto, un tempo di ammortamento di sei anni, salvo accettare, nella deprecata ipotesi che tutti e tre questi nostri emendamenti venissero respinti, il tempo quinquennale già previsto nell'originario testo del decreto-legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: possono essere concessi, con le seguenti: sono concessi.

2. 1. Sponziello, Santagati, Delfino, Romeo.

Questo emendamento è precluso per effetto delle precedenti votazioni.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: possono essere concessi prestiti, *con le seguenti:* saranno concessi prestiti.

2. 11. Avolio, Canestri, Amodei, Minasi, Mazzola, Cacciatore, Lami.

Al primo comma dopo le parole: per la ricostituzione dei capitali di conduzione, *inserire le seguenti:* nonché per un parziale indennizzo dei prodotti distrutti.

2. 12. Avolio, Canestri, Amodei, Minasi, Mazzola, Cacciatore, Lami.

Al quinto comma, sostituire le parole: al 60 per cento della produzione lorda globale, compresa quella zootecnica, *con le seguenti:* al 40 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica.

2. 13. Avolio, Canestri, Amodei, Minasi, Mazzola, Cacciatore, Lami.

Anche l'emendamento 2. 11. è precluso. L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgere gli emendamenti 2. 12. e 2. 13.

AVOLIO. L'emendamento 2.12 intende aggiungere un concetto al quale noi socialisti unitari teniamo moltissimo: quello dell'indennizzo per i prodotti andati distrutti a seguito delle calamità. Su questo problema avremo occasione di ritornare, perché in questo emendamento ci siamo preoccupati di dare soltanto una indicazione del concetto che desideriamo sia accolto in questo provvedimento: quello cioè della necessità che si cominci ad affermare il principio dell'indennizzo per i coltivatori diretti colpiti da avversità atmosferiche. Sarà questo uno dei punti qualificanti della nostra posizione anche circa la istituzione del fondo di solidarietà nazionale.

Dovendo, poi, dare un contributo anche alla migliore articolazione di questo provvedimento, il nostro gruppo si è preoccupato di presentare un articolo aggiuntivo 8-bis, in cui, riprendendo il concetto dell'indennizzo, si precisa la misura di esso e si esprime con più concretezza la nostra posizione. Per questa ragione noi riteniamo che al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge sia sufficiente inserire le parole « nonché per un parziale indennizzo dei prodotti distrutti ».

Al quinto comma dello stesso articolo proponiamo un altro emendamento, che tende ad abbassare al 40 per cento il limite previsto nel provvedimento, che è del 60 per cento,

ed intendiamo escludere da questa valutazione la produzione zootecnica. Questo soprattutto per alcune zone, specialmente del Piemonte, dove tale esigenza è stata affacciata, in tutte le riunioni, da parte dei coltivatori diretti. Noi ci siamo fatti interpreti di tali esigenze e abbiamo tentato di soddisfarle attraverso il nostro emendamento.

Ritengo che in questa sede non sia necessario spendere altre parole, dato che tutte le considerazioni di carattere generale le abbiamo già svolte nel nostro intervento nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: capitali di conduzione, *aggiungere le parole:* compreso il lavoro prestato dal coltivatore ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739.

2. 22. Abbiati, Giolitti, Della Briotta, Longo Pietro, Romita, Compagna, Cristofori, Lobianco, Andreoni, Imperiale.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

A favore dei conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli od associati, le cui aziende abbiano riportato danni non inferiori al 60 per cento della produzione lorda globale possono essere concessi, per gli stessi scopi, in alternativa con i prestiti di cui ai precedenti commi, contributi in conto capitale, nell'aliquota massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a lire 500.000, graduato in rapporto all'entità del danno subito. Per le aziende agricole i cui ordinamenti oltre a quelli considerati nel precedente articolo comprendono altre produzioni, il contributo può essere concesso quando i danni riportati nella produzione lorda globale, compresa quella zootecnica, non siano inferiori al 40 per cento.

2. 23. Abbiati, Cristofori, Compagna, Giolitti, Lobianco, Romita, Andreoni, Della Briotta, Imperiale, Longo Pietro.

L'onorevole Abbiati ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ABBIATI. Anche questi emendamenti non richiedono molte parole. Con il primo intendiamo inserire nella nozione di capitale di conduzione anche il lavoro prestato dal coltivatore. Questo prima di tutto perché è già stabilito in una norma di legge (precisamente in una delle norme della legge n. 739 del

1960), ed in secondo luogo perché con l'inserimento di questa nozione, più consistenti saranno i benefici del provvedimento in discussione.

Abbiamo creduto di dover inserire la norma specifica ed esplicita in questo provvedimento perché, pur essendo già stato affermato tale principio nella legge n. 739 del 1960, tuttavia il richiamo all'articolo 1 contenuto nel provvedimento non è accompagnato da un più preciso richiamo anche al terzo comma, dove appunto la norma cui ci riferiamo trova luogo. Pertanto, in sede di circolare di attuazione, bisognerà precisare che le 200 mila lire, delle quali si parlò nella prima circolare, non sono più sufficienti e debbono essere commisurate a queste modifiche e a questa nuova norma.

Il senso dell'altro emendamento è abbastanza chiaro. Si intende precisare cioè, agli effetti del calcolo dell'aliquota di danno rispetto alla produzione globale, che quando si tratti non di aziende a monocultura, ma di aziende a più colture e a più tipi di produzione, l'aliquota del 60 per cento sia ridotta al 40 per cento. Infatti, se la si lasciasse al 60 per cento, sarebbe assai difficile che le aziende beneficiano delle provvidenze previste, in quanto l'incidenza di altre produzioni, specialmente di quelle relative alla zootecnia, è troppo alta per far scattare il meccanismo della legge.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, cooperative agricole — ai fini della determinazione del capitale di conduzione da ricostruire — è computato anche il compenso a tariffa sindacale del lavoro individuale e familiare prestato, calcolato secondo indici per ettaro-coltura determinati dal capo dell'ispettorato agrario provinciale.

- 2. 14. Flamigni, Miceli, Bo, Bardelli, Esposto, Bruni, Bonifazi, Sereni, Reichlin, Ognibene, Marras, Lizzero, Gessi Nives.**

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

Per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, compartecipanti e cooperative agricole l'addebito sarà del 40 per cento.

- 2. 4. Flamigni, Bardelli, Bo, Bruni, Gessi Nives, Marras, Lizzero, Miceli, Ognibene, Sereni, Reichlin.**

Al quinto comma sostituire le parole: mezzadri e coloni, con le seguenti: mezzadri, coloni e compartecipanti.

- 2. 5. Flamigni, Bardelli, Bo, Bruni, Gessi Nives, Marras, Lizzero, Miceli, Ognibene, Sereni, Reichlin.**

L'onorevole Flamigni ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

FLAMIGNI. L'emendamento 2.14. è in parte analogo a quello testé illustrato dall'onorevole Abbiati.

Il nostro emendamento mira anche a richiamare l'esigenza che il computo del compenso del lavoro prestato dalla famiglia contadina avvenga secondo le norme vigenti, cioè sulla base delle tariffe sindacali.

Inoltre, dopo le dichiarazioni del ministro, secondo le quali nella determinazione del capitale di conduzione sarà tenuto conto del compenso del lavoro del contadino, noi vogliamo insistere perché si osservino anche le norme della legislazione vigente. Infatti, la legge n. 739 del 1960 demanda agli ispettorati agrari provinciali il compito di determinare il capitale di conduzione secondo indici per ettaro-coltura, mentre le circolari ministeriali pongono limiti e impediscono l'esercizio di questa facoltà degli ispettorati stessi. Si arriva così a valori del capitale di conduzione che possono essere uniformi su scala nazionale, ma non tengono conto della reale situazione esistente nelle singole zone culturali. Si producono pertanto notevoli sperequazioni e ingiustizie: i calcoli ministeriali non tengono conto del valore reale del lavoro del contadino, che oggi è un lavoro di alta specializzazione, dato il carattere delle colture.

Per quanto riguarda il successivo emendamento 2.4., preciso che esso è stato presentato per gli stessi motivi che hanno ispirato la formulazione di quello presentato al primo comma, dello stesso tenore, circa il trattamento preferenziale che deve essere riservato dalla legge, oltre che ai coltivatori diretti, anche ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e alle cooperative agricole.

Infine, l'emendamento da noi proposto al quinto comma tende a sostituire le parole: « mezzadri e coloni », con le altre: « mezzadri, coloni e compartecipanti », allo scopo di riprodurre la dizione del quinto comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma inserire il seguente:

In aggiunta ai prestiti di cui al secondo e terzo comma precedenti ed esclusivamente a favore di aziende di coltivatori diretti, coloni, mezzadri, partecipanti e delle cooperative agricole che abbiano subito un danno alla produzione lorda globale di almeno il 50 per cento, è concesso un contributo in conto capitale a titolo di parziale risarcimento del valore dei prodotti distrutti e comunque non inferiore al 30 per cento del danno accertato.

2. 15. Bo, Bardelli, Bonifazi, Bruni, Esposto, Gessi Nives, Lizzero, Marras, Miceli, Sereni, Lenti, Nahoum, Damico, Lajolo.

L'onorevole Bo ha facoltà di svolgerlo.

BO. Già nella discussione generale abbiamo avuto modo di rilevare i limiti di questo disegno di legge e di illustrare una serie di richieste di modifiche e di miglioramenti richiamandoci, fra l'altro, all'ordine del giorno approvato nella manifestazione del 18 settembre dai contadini piemontesi di Asti, Cuneo e Alessandria. Questo nostro emendamento vuole appunto riprendere una di queste richieste.

Circa la validità e l'opportunità di quelle richieste, nate da quella lotta, credo che dobbiamo già valutarne tutta la attualità (e questo, contro chi ha cercato di non modificare il decreto, contro chi ha cercato che non vi fosse una pressione dal basso volta a modificare il decreto), credo — dicevo — che dobbiamo valutarne tutta l'attualità in relazione alle proposte di emendamento che già son venute da parte di colleghi della maggioranza e che ci fanno supporre che ad alcuni miglioramenti del decreto arriveremo. Soprattutto è auspicabile che tali modifiche operino sia in modo da menzionare esplicitamente il lavoro prestato, per evitare che la soluzione di questo problema venga rimessa al potere discrezionale dell'amministrazione (il che porterebbe dalle 200 mila lire per ettaro, già indicate dalla prima circolare di attuazione, alle 350 mila per il vigneto e alle 400 mila per il frutteto), sia nel senso di ridurre le percentuali in relazione alle quali deve scattare il meccanismo del contributo all'80 per cento.

Si tratta di modificazioni e di miglioramenti molto parziali, che però hanno valore di principio e danno torto a coloro che preferivano esaltare il decreto-legge così com'era

e rifiutavano ogni discorso innovativo e, quindi, di prendere iniziative per migliorare il provvedimento.

Col nostro emendamento, dunque, vogliamo riprendere una di queste richieste migliorative e sottolineare che, se sono state considerate valide, almeno in parte, le altre richieste che presumiamo siano accolte con gli accennati emendamenti all'articolo 2, altrettanto valida possa essere quella che riteniamo la richiesta di fondo: e cioè la richiesta che sia sancito il principio per cui l'intervento non si riferisca soltanto ai capitali di conduzione, bensì all'indennizzo — sia pure parziale — del danno al raccolto. Chiediamo, cioè, che sia introdotto il principio della integrazione parziale del reddito, e di un reddito contadino che, quando non c'è la calamità, quando non c'è la grandinata, è già un reddito a mezza paga.

Il ministro, nell'illustrare le caratteristiche di questo provvedimento, ha sottolineato percentuali del 90, o anche del 100 per cento di intervento sui capitali di conduzione. Però, è chiaro che, se l'intervento resta limitato ai capitali di conduzione e non investe il danno totale della produzione distrutta, queste percentuali, in sostanza, hanno scarso significato.

Riteniamo che il nostro emendamento sia qualificante anche in relazione alle dichiarazioni che abbiamo sentito poc'anzi dal relatore, il quale — facendo un notevole passo indietro rispetto ai criteri con i quali avevamo lavorato per arrivare ad uno schema di progetto di legge sul fondo nazionale di solidarietà — è arrivato a respingere, direi, nettamente, recisamente, persino brutalmente, il principio dell'intervento per l'indennizzo dei danni.

Sappiamo bene che gli uomini del Governo si dimostrano molto generosi con altri settori. Il collega De Leonardis polemizzava con la nostra parte per l'accostamento che noi facciamo al decreto gemello, al « decretone », che prevede interventi per 445 miliardi, più i 200 per l'industria tessile. Però, questo è un dato di fatto, caro onorevole De Leonardis; e in base a questo dato di fatto è chiaro che gli uomini del Governo attuale si dimostrano più sensibili, più solleciti verso determinate esigenze discutibili, che ritengono valide in base a considerazioni di tipo congiunturale, relative non all'agricoltura, ma all'industria e ad altri settori.

Affrontando questo problema, si affrontano scelte che non riguardano più un dicastero, ma riguardano il Governo, riguardano lo Sta-

to italiano. Con questo emendamento, vorremmo dare un contributo affinché sul piano delle scelte ci sia un ripensamento e ci si dimostri sensibili verso l'agricoltura, verso il contadino, che è già a mezza paga quando non grandina e che perde anche quella mezza paga quando c'è la calamità; e verso l'azienda contadina in modo particolare.

Ci dispiace che, su questo punto, l'andamento del dibattito dimostri una volontà completamente negativa della maggioranza. Il relatore, onorevole De Leonardis, ha messo in evidenza addirittura un'ostilità preconcepita, direi di principio. Proprio per questo riteniamo che il nostro emendamento possa costituire un banco di prova sulla reale volontà politica del Governo e della maggioranza che lo sostiene di portare avanti o meglio di iniziare, partendo da questi problemi drammatici, il discorso sulla parità di condizioni per l'agricoltura; discorso che non può essere limitato ai soliti *slogans* o ai soliti auspici o alla fissazione di obiettivi nell'arco del ventennio concepito dal piano quinquennale di sviluppo. Si tratta invece di affrontare sin da oggi il problema con atti politici, con scelte politiche per dimostrare la volontà quanto meno di avviarlo a soluzione.

A chi obiettasse che con il nostro emendamento noi avanziamo la pretesa di attribuire al decreto-legge il carattere del futuro provvedimento sul fondo nazionale di solidarietà, noi rispondiamo subito che tale preoccupazione è del tutto infondata. Il nostro emendamento, infatti, non vuole essere e non è la legge sul fondo nazionale di solidarietà. Che non possa esserlo, fra l'altro, lo dimostrano le cifre da noi proposte che, riferendosi ad un danno del 50 per cento della produzione lorda globale, limitano l'intervento di indennizzo al 30 per cento del danno accertato.

Non si tratta quindi, certamente, di cifre che possono far pensare ad un provvedimento organico e permanente, quale dovrebbe essere, secondo le intenzioni e la volontà dei contadini, il fondo nazionale di solidarietà; questo nostro emendamento vuole essere soltanto la sanzione di un principio. Si tratta di un discorso nuovo, che noi riteniamo essenziale affinché il discorso successivo sul fondo di solidarietà nazionale possa essere veramente portato avanti. Si tratta, del resto, di un principio che non comporta un eccessivo onere finanziario; basterebbe ricordare molto brevemente che un'azienda viticola di 2 ettari che abbia subito danni per 2 milioni di lire, in base al decreto-legge, potrebbe avere, calcolando il meccanismo del 40 per cen-

to del prestito non restituibile, un contributo effettivo di 280 mila lire su 700 mila lire di capitale di conduzione valutato. In alternativa a questa soluzione, trattandosi di un'azienda di tali dimensioni, potrebbe avere un contributo di 560 mila lire, sempre riferite alle 700 mila lire di capitale di conduzione, effettuando i calcoli in base al contributo dell'80 per cento, naturalmente ridotto dal momento che c'è il limite di 500 mila lire, limite che noi speriamo di poter superare. Cosa proponiamo noi con questo emendamento? Noi proponiamo che alle 280 mila lire previste dal decreto, si aggiunga un contributo di 600 mila lire, contributo che sarebbe un indennizzo pari al 30 per cento. L'azienda riceverebbe quindi in tutto 860 mila lire; se calcoliamo che la stessa azienda, ove il nostro emendamento non fosse accolto, potrebbe beneficiare di un contributo fino all'80 per cento, contributo che ammonterebbe a 560 mila lire, ci accorgiamo che l'onere per il maggiore intervento finanziario ammonta a 320 mila lire. L'onere complessivo, quindi, ammonterebbe a pochi miliardi; noi riteniamo che non si possa a questo proposito sollevare una questione di bilancio. Si tratta piuttosto di superare la grossa barriera del principio.

Per questo, dato l'andamento del dibattito, e data soprattutto la gravità delle dichiarazioni fatte in merito all'indennizzo ed al risarcimento da parte del relatore, noi riteniamo che questo nostro emendamento costituisca sempre più il banco di prova della volontà effettiva di operare perché la legge futura sul fondo di solidarietà nazionale sia qualcosa di veramente nuovo, e non già il testo unico delle leggi esistenti, come pare voglia qualcuno, che mira a lasciare le cose *grosso modo* come sono anche se con qualche innovazione. Vogliamo cioè non una verniciatina di fresco sulla casa vecchia, ma che il fondo di solidarietà sia qualcosa di diverso. Vorremmo che il decreto-legge, accettando questo principio potesse già predeterminare questa futura legge, facilitare la possibilità di arrivare ad una conclusione che sia anche nell'interesse dei contadini danneggiati.

Chiediamo quindi al Governo e alla maggioranza che lo sostiene un atto di buona volontà. Riteniamo di dover chiedere questo a tutti perché ciascuno si assuma la sua responsabilità e sia messo in grado di votare veramente secondo coscienza. Dopo il « no » al nostro ordine del giorno riguardante la istituzione del fondo di solidarietà entro il 1968, è necessario che la Camera dica « sì » ad

un principio che può mantenere aperto il discorso su una buona legge riguardante detto fondo.

Facciamo quindi appello ai colleghi perché l'emendamento venga approvato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, sostituire le parole: al 60 per cento della produzione lorda globale, compresa quella zootecnica », con le seguenti: al 50 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica.

2. 6. Bardelli, Gessi Nives, Bo, Esposto, Bonifazi, Marras, Miceli, Ognibene, Sereni, Lizzero, Flamigni, Reichlin, Bruni.

L'onorevole Bardelli ha facoltà di svolgerlo.

BARDELLI. La prima parte dell'emendamento si illustra da sé poiché si tratta di ridurre dal 60 al 50 per cento l'entità del danno subito per avere il diritto ai contributi in conto capitale.

Con la seconda parte chiediamo che la valutazione del danno sia riferita soltanto alle colture di pregio, con esclusione quindi della zootecnia, poiché il criterio affermato dal decreto-legge in proposito è contraddittorio e assurdo. Tale contraddittorietà e assurdità non vengono cancellate, ma solo attenuate, con l'emendamento dei deputati dei gruppi democristiano e socialista. Nel decreto infatti si stabilisce che la valutazione dei danni subiti ai fini della concessione dei contributi in conto capitale debba essere rapportata alla produzione lorda globale, compresa quella zootecnica. Con tale criterio si escludono dalla possibilità di accedere a questi contributi in conto capitale migliaia e migliaia di aziende coltivatrici dirette, che in diverse zone del nostro paese (è già stato detto da altri parlamentari nel corso della discussione generale) rappresentano i tipi di aziende prevalenti. In questo modo la formulazione contenuta nel decreto introduce una inammissibile ed intollerabile discriminazione tra produttori egualmente danneggiati. Anzi, si arriva all'assurdo di escludere dal beneficio dei contributi in conto capitale produttori di azienda a coltura mista che, a parità di reddito, possono aver subito danni maggiori rispetto ad altri produttori di aziende a colture esclusivamente pregiate.

Un esempio elementare basterà a mettere in evidenza questa assurdità. Una piccola

azienda con una produzione, poniamo, lorda globale di un milione di lire interamente derivante da colture di pregio potrà accedere al contributo in conto capitale avendo riportato un danno di 600 mila lire, pari al 60 per cento della produzione lorda. Un altro tipo di azienda, con una produzione lorda globale della stessa entità, un milione di lire, derivante però per il 50 per cento da colture di pregio e per il restante 50 per cento dalla zootecnia, non potrà ottenere il contributo in conto capitale nemmeno se le sue colture di pregio dovessero andare totalmente distrutte, per un danno di 500 mila lire: e ciò anche se dovesse subire danni per altre 80-100 mila lire, ad esempio, alle colture foraggere, al granoturco o ad altre colture, superando in tale modo in cifra assoluta il danno globale riportato dall'azienda prima considerata. Infatti, stando alla lettera del decreto-legge i danni subiti dalle colture foraggere, dal granoturco e da altre colture non pregiate non vengono computati ai fini della determinazione del danno totale perché non si riferiscono né a colture di pregio né alla produzione zootecnica. Solo in una ipotesi questo produttore potrebbe accedere al contributo in conto capitale: nell'ipotesi cioè che l'evento calamitoso danneggi tutto o parte del bestiame (il che è per lo meno assai improbabile), oppure che questo coltivatore, che ha subito danni alle foraggere e al granoturco, smobiliti parte dell'allevamento in modo da ridurre l'incidenza della produzione zootecnica sul totale della produzione lorda globale. Se è questo che si vuole, non v'è dubbio che il Governo non poteva escogitare un criterio più efficace di quello previsto dal decreto-legge. Se si vuole invece incoraggiare ed aiutare il coltivatore diretto, il mezzadro, il colono, la cooperativa, che abbiano subito danni oltre alle colture di pregio anche a quelle foreggere, a puntare, nonostante tutto, sullo sviluppo della produzione zootecnica — anche a costo di dover acquistare il foraggio andato distrutto —, occorre modificare nel senso indicato dall'emendamento il quinto comma dell'articolo 2, escludendo cioè dalla valutazione dei danni subiti la produzione zootecnica. Anche la riduzione del 40 per cento del danno, proposta da parlamentari democristiani e socialisti nel loro emendamento, non cambia sostanzialmente la situazione. Ecco perché ci auguriamo che la Camera voglia eliminare questa assurda e inammissibile discriminazione fra produttori ugualmente danneggiati, approvando l'emendamento da me testé illustrato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma sostituire le parole: al 60 per cento, con le seguenti: al 50 per cento.

2. 20. **Bonea, Bignardi, Catella, Cottone, Cantalupo, Ferioli, Capua, Giomo, Alesi.**

BIGNARDI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. L'emendamento presentato dal gruppo liberale propone in sostanza — ma in forma più semplice — quanto proposto nell'emendamento Abbiati e Cristofori 2. 23.

Che cosa dice questo emendamento? Fa l'ipotesi di un danno del 60 per cento in certi casi e del 40 per cento in certi altri. Noi in sostanza facciamo la media fra queste due percentuali e proponiamo che si tenga conto di un danno del 50 per cento.

Riteniamo che il sistema da noi indicato sia più semplice, dia luogo a minori inconvenienti e tenga conto in misura adeguata di quello che è l'interesse dei coltivatori diretti danneggiati. Debbo dire che in via subordinata non rifiuterei il mio voto anche all'emendamento Abbiati-Cristofori, se verrà posto in votazione; ma insisterò per la votazione dell'emendamento del mio gruppo, perché riteniamo che esso agevoli il calcolo relativo al danno.

Circa l'emendamento Bardelli 2. 20 testé svolto, che fissa il danno al 50 per cento escludendo la produzione zootecnica, francamente ho qualche dubbio sulla sua formulazione. In sostanza poiché, su proposta del collega Speranza, il 70 per cento del primitivo testo è già stato declassato al 60 per cento, vorrei proporre alla Camera di declassare ulteriormente questa percentuale al 50 per cento, come da noi proposto. Ritengo che questa sia la soluzione più semplice, meno complicata per i problemi che sono posti dalla parte finale dell'articolo 2 del decreto-legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma sostituire le parole: lire 500.000, con le seguenti: lire 1.000.000.

2. 7. **Esposito, Miceli, Marras, Ognibene, Bo, Bardelli, Lizzero, Sereni, Bonifazi, Bruni, Reichlin, Gessi Nives, Flamigni.**

L'onorevole Esposito ha facoltà di svolgerlo.

ESPOSTO. Il nostro emendamento intende introdurre modificazioni che accrescono già fin d'ora le possibilità di una buona legge sul fondo di solidarietà nazionale. Una prima modifica, già intervenuta, è stata ricordata un istante fa dal collega Bignardi. È stata portata dal 70 al 60 per cento la percentuale del danno su proposta del collega Speranza, mentre non è stata accolta la nostra proposta del 50 per cento, che qui si ripete. Mi pare che la Camera sia abbastanza d'accordo su una ulteriore riduzione. Però noi insistiamo anche su questa modifica, perché mi pare che si voglia mantenere, nonostante le proposte da noi formulate anche in Commissione, il criterio per cui la valutazione del danno debba riferirsi alla percentuale della produzione lorda globale, compresa quella zootecnica, introducendo così una discriminazione che colpisce migliaia di aziende coltivatrici dirette.

E nonostante le dichiarazioni dell'onorevole Sedati circa la capacità degli interventi di risolvere i problemi che si pongono per questi danni, almeno per la parte coperta da questo provvedimento, noi ci permettiamo di esprimere una diversa valutazione, e dobbiamo quindi insistere nel nostro emendamento.

Questa nostra valutazione ne comporta un'altra, tradotta nella nuova norma che proponiamo, cioè l'alternativa fra i prestiti e il contributo: quando il contributo non è sufficiente nella misura qui predisposta, i prestiti possono intervenire.

L'onorevole ministro, come pure gli altri colleghi che si occupano di questi problemi, conoscono le enormi difficoltà che incontrano i coltivatori, cioè la gran parte delle categorie beneficiarie qui indicate, quando ricorrono ai prestiti; difficoltà, ovviamente, non nella possibilità di ricorrere, ma nell'ottenere i prestiti di cui si parla, tanto più che i danni sono ragguardevoli particolarmente per le colture di pregio.

La nostra proposta, pertanto, è di portare il contributo da 500 mila lire a 1 milione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

I canoni di fitto e le quote di riparto a favore dei concedenti saranno decurtate in misura percentuale pari a quella del danno non

indennizzato ai rispettivi fittavoli coltivatori, mezzadri, coloni, compartecipanti, cooperative agricole.

2. 8. **Ognibene, Marras, Miceli, Bonifazi, Gessi Nives, Bo, Esposto, Bardelli, Lizzero, Sereni, Bruni, Reichlin, Giannini.**

L'onorevole Ognibene ha facoltà di svolgerlo.

OGNIBENE. Sarò molto breve, signor Presidente, perché al problema che intendiamo affrontare, e possibilmente risolvere, con questo emendamento, ho già fatto un ampio richiamo in sede di discussione generale. Ho avuto modo di sottolineare che, in conseguenza dei danni che si verificano per le calamità naturali e le avversità atmosferiche, una situazione particolarmente grave si determina per i contadini a contratto, fittavoli, mezzadri, coloni, compartecipanti e soci di cooperative di conduzione terreni, perché questi lavoratori produttori, com'è noto, hanno un rapporto con i proprietari concedenti che molto spesso si basa su norme arretrate e ingiuste che non portano sempre a compensare adeguatamente il lavoro e i capitali impiegati nel processo produttivo. Ora, quando si verificano questi danni, molto spesso accade che il proprietario, impugnando norme e clausole contrattuali, imponga a questi contadini di eseguire lavori, opere di ripristino, di sistemazione degli impianti ecc., per salvaguardare anche le produzioni future: il che significa in concreto altro lavoro non pagato prestato dai contadini.

Quanto ai canoni di affitto, è stato ricordato anche in Commissione che esiste una legislazione che dovrebbe raggiungere il risultato o almeno avvicinarsi al risultato cui mira il nostro emendamento. Tuttavia, poiché, come è noto, siamo di fronte ad una legislazione carente, di difficile applicazione, occorre anche per i canoni di affitto varare una norma chiara, che affronti in modo incontrovertibile questo problema; e tale esigenza è ancora più evidente per i contadini interessati ai cosiddetti contratti associativi, parte dei quali (colonia e mezzadria) sono regolamentati, come è noto, dalla legge n. 756 sui contratti agrari, che ha, sì, introdotto qualche miglioramento normativo ed economico; ma il fatto è che tali miglioramenti sono stati, come tutti sanno, annullati nella pratica per le possibilità di contestazione che sono state purtroppo lasciate ai proprietari concedenti. In conse-

guenza con l'emendamento noi chiediamo la decurtazione dei canoni di affitto e delle quote di riparto a favore dei concedenti in misura percentualmente pari a quella del danno non indennizzato o non coperto da contributi statali. Devo far presente che l'emendamento non comporta conseguenze finanziarie. È quindi questione di volontà politica.

Si è ritenuto di non accogliere quanto noi abbiamo proposto, fondamentalmente, con il primo emendamento svolto dal collega Miceli, cioè di riservare le provvidenze soltanto ai contadini coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti. Vorrei almeno che si valutasse la necessità di compiere questo atto riparatore evitando di porre tutti nello stesso piano e tenendo conto che nei casi di affitto, di colonia, di mezzadria e di compartecipazione i contadini non subiscono solo il danno delle calamità atmosferiche ma molto spesso sono gravemente colpiti da assurde pretese dei proprietari concedenti. Ho portato nel corso della discussione generale un esempio abbastanza significativo. Mi riferivo ad una produzione specializzata della mia provincia, danneggiata dalle avversità naturali. Raccogliere questa produzione significa non compensare neanche la manodopera impiegata dal contadino. Eppure il proprietario pretendeva la sua quota di riparto (quota che nel caso della mezzadria raggiunge il 42 per cento del prodotto!).

Per questi motivi noi riteniamo che questo emendamento sia più che giustificato e raccomandiamo alla Camera di approvarlo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annuncio di interrogazioni.

IGNI, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di mercoledì 2 ottobre 1968, alle 16:

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge in data 30 agosto 1968, n. 917, concernente

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1968

provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (367).

— *Relatore*: De Leonardis.

3. — *Discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri

sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato (368).

— *Relatore*: Bima.

La seduta termina alle 20,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

IOZZELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se risponde a verità che il Grande raccordo anulare, mirante a congiungere le strade consolari e le autostrade intorno a Roma, escluda il collegamento con la strada statale Cassia ed ove tale notizia sia confermata non intenda eliminare tale ingiustificata ed incomprensibile discriminazione che bloccherebbe o comunque ritarderebbe gravemente lo sviluppo di tutta la vasta zona del comune di Roma convergente per lungo tratto intorno alla statale Cassia; contribuirebbe ad aggravare l'isolamento sempre più manifesto in cui viene a trovarsi la provincia di Viterbo e la parte della provincia di Roma che intorno alla Cassia gravita e tende decelerandone ancora sviluppo e crescita; limiterebbe lo stesso deflusso della intera città di Roma verso bellezze artistiche e paesaggistiche del Lazio nord. (4-01684)

LAVAGNOLI E PELLIZZARI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza della crisi e della preannunciata chiusura del cotonificio Festi e Rasini di San Giovanni Lupatoto (Verona), che ha già determinato licenziamenti e sospensioni dal lavoro di centinaia di lavoratori, e come intendano intervenire per evitare la chiusura della fabbrica e scongiurare altri licenziamenti.

Segnalano inoltre che qualche anno fa nello stesso comune di San Giovanni Lupatoto un'altra importante fabbrica la Bario e derivati, è stata trasferita in un'altra provincia, nonché recentemente nella provincia di Verona altre due fabbriche sono state chiuse, e precisamente lo zuccherificio di San Bonifacio della società Eridania e una azienda della Montedison di Legnago, arrecando un grave danno non solo alla economia dei comuni interessati, ma a tutta la provincia di Verona. ((4-01685))

D'ANGELO E D'AURIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza della recente deliberazione dell'Amministrazione comunale di Camposano (Napoli) in base alla quale — contrariamente alla volontà testamentaria del defunto avvocato Vincenzo Siciliano che cinque anni orsono cedette in donazione al comune di Camposano la nuda

proprietà di un fabbricato e di undici moggi di terreno con case coloniche annesse, riservando l'usufrutto dei suddetti beni alla vedova, signora Sgobbo, finché in vita e, successivamente, ai poveri del comune — l'Amministrazione comunale suddetta cede alla signora Sgobbo la proprietà su tre dei menzionati undici moggi in cambio della rinuncia all'usufrutto sul fabbricato e sui restanti otto moggi;

per conoscere se non ritenga tale deliberazione — in contrasto con la disposizione testamentaria e lesiva degli interessi della cittadinanza di Camposano, e segnatamente dei cittadini meno abbienti — passibile almeno di sanzione amministrativa, in quanto i tre moggi alla cui proprietà ha rinunciato la citata Amministrazione comunale sono suoli edificabili perché siti in San Felice a Cancelli e, quindi, soggetti a forte aumento del loro valore. (4-01686)

LEPRE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano i motivi che hanno determinato il mancato accoglimento della domanda presentata dall'Amministrazione provinciale di Udine che con delibera consiliare si era assunta tutti gli oneri di legge e al comune di San Giorgio di Nogaro (Udine) per l'istituzione in quest'ultimo centro, sul quale gravitano naturalmente gli studenti della bassa friulana, del primo biennio del liceo scientifico, scuola invece istituita ed autorizzata in altri centri pur senza la preventiva delibera della provincia per gli oneri relativi ai locali, loro manutenzione e al personale. (4-01687)

ZAGARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i fatti che hanno portato alla morte di sei neonati al reparto pediatrico dell'ospedale Umberto I di Frosinone e, per sapere quali rimedi il Ministro intenda porre in atto per ovviare in futuro al ripetersi di simili sciagure. (4-01688)

VENTUROLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere con quali criteri di obiettività e di legittimità la Giunta provinciale amministrativa di Bologna in data 26 luglio 1968 ha respinto il piano regolatore approvato dal consiglio comunale di Zola Predosa.

Se ciò non deve essere interpretato in flagrante contraddizione con le norme dettate dal legislatore e dal Ministero dei lavori pubblici per la loro applicazione.

Infine, per sapere con quale spirito e procedura coordinatrice opera la sezione urbani-

stica del Provveditorato alle opere pubbliche, con l'attività della GPA, se provvede a sollecitare l'elaborazione di un piano regolatore presentato cinque mesi prima del sollecito inviato al comune e bocciato per le decisioni della GPA. (4-01689)

VENTUROLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che gli impediscono l'approvazione della pianta organica della categoria delle assistenti scolastiche dipendenti da moltissimi anni con rapporto di impiego precario dal comune di Bologna.

Come è noto si tratta di personale specializzato e selezionato impiegato in una delle più meritorie istituzioni parascolastiche ideate dal comune di Bologna e che interessa i figli di migliaia di famiglie di lavoratori di ogni categoria.

La soluzione del problema è d'altra parte irrinunciabile stante i diritti morali e materiali acquisiti dal suddetto personale. (4-01690)

FELICI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi della soppressione dal 2 settembre scorso della fermata del treno AT 320 delle ore 19,52 in località Tre Croci, sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo.

Risulta all'interrogante che i numerosi abituali viaggiatori, i quali escono dagli uffici e attività commerciali alle ore 19,30, sono costretti inspiegabilmente ad attendere il treno AT 322 delle ore 21,38 con arrivo alle ore 23,45 anziché alle ore 21,53 come precedentemente beneficiavano.

Essendo pervenute molte lamentele al Compartimento di Roma, si auspica un pronto e sollecito ripristino della fermata stessa. (4-01691)

VENTUROLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti sono previsti da parte dell'ANAS per sbloccare l'assurda situazione che impedisce all'eccezionale traffico autostradale della via Emilia a sud di Bologna, di congiungersi alla via Emilia a nord della città, e sulle autostrade da e per Bologna-Firenze, Bologna-Milano, Bologna-Ferrara e Bologna-Rimini, usufruendo dell'efficiente complanare costruita dal comune di Bologna e dalla Società autostrada del Sole.

Come è noto, la statale n. 9 (Emilia) attraversa da nord a sud l'intero nucleo urbano di Bologna che si estende da Borgo Panigale a San Lazzaro.

Con la costruzione della tangenziale era logico supporre che tale impossibile situazione si modificasse, mediante appunto il dirottamento sulla tangenziale del traffico stradale della via Emilia.

A sud di Bologna viceversa, tutto il traffico della statale n. 9 (Emilia) si riversa nel centro urbano di San Lazzaro e Bologna, determinando in continuità congestioni di traffico e code lunghissime di automezzi che di fatto paralizzano tutto e sono fonte di continui incidenti.

L'uso della tangenziale per gli automezzi provenienti dalla via Emilia e diretti a nord di Bologna e soprattutto di quelli pesanti, è oltretutto ostacolato dalla necessità di usufruire di una strada comunale (via Caselle) con una larghezza di appena cinque metri, tagliata inoltre da un passaggio a livello, regolato a mano, che tiene le sbarre abbassate da 8 a 15 minuti per volta.

Non si comprende pertanto l'inerzia della direzione dell'ANAS per cercare di risolvere questa grave situazione, oltretutto prevista prima dell'entrata in funzione della tangenziale. Infatti il comune di Bologna, d'accordo con il comune di San Lazzaro, presentò all'ANAS un progetto di massima fin dal 14 maggio 1966, con il quale si assicurava l'allacciamento della via Emilia, alla tangenziale e quindi quel rapido attraversamento di Bologna, che l'intenso traffico di questa arteria richiede. (4-01692)

NAPOLITANO LUIGI E NATTA. — *Ai Ministri della marina mercantile e dell'interno.* — Per conoscere quando sarà emesso il decreto di approvazione del nuovo consorzio portuale di Imperia. (4-01693)

PASCARIELLO, SCIONTI E FOSCARINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica di prossima pubblicazione, il quale reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica, n. 1298 del 21 novembre 1966 nel senso che viene riconosciuta la validità per la scuola media ai diplomi di abilitazione conseguiti con esami indetti non oltre il 10 agosto 1967, gli insegnanti provvisti del suddetto diploma di abilitazione, esclusi dalle graduatorie provinciali degli abilitati per le scuole medie, saranno inseriti in queste graduatorie per l'anno scolastico 1968-69;

per sapere se, ove esistano difficoltà tecniche per la rielaborazione delle graduatorie, il ministro non intenda comunque dare di-

sposizione ai provveditori per assicurare ai predetti insegnanti l'incarico per l'anno scolastico 1968-69, utilizzando il criterio delle assegnazioni provvisorie o quello dei comandi. (4-01694)

PASCARIELLO, SCIONTI E FOSCARINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga che debbano usufruire del diritto ad essere inclusi nelle graduatorie provinciali per i comandi negli istituti superiori (ordinanza ministeriale 27 luglio 1968) quegli insegnanti che — per aver maturato il periodo di prova per la nomina a ordinari durante l'anno scolastico 1967-68 e precisamente entro sette mesi a decorrere dal 1° ottobre 1967 — abbiano presentato entro il termine prescritto del 2 settembre 1968. domanda ai provveditori (4-01695)

MILANI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sono a conoscenza:

a) che alla fabbrica Dalmine di Dalmine nel corso del 1965 su 5561 lavoratori occupati si sono avuti 3252 infortuni di cui 439 indennizzati, 264 in franchigia e due mortali; che nel 1966, su 5600 lavoratori occupati, gli infortunati sono stati 3177 di cui 422 indennizzati, 114 in franchigia; nel 1967 su 5620 lavoratori occupati, gli infortuni sono stati 3276 di cui 399 indennizzati e uno mortale; che per i primi sette mesi del 1968 su 5566 occupati si sono avuti 1316 infortuni di cui 147 indennizzati e uno mortale mentre un altro incidente mortale ha colpito uno dei lavoratori delle tante imprese che operano all'interno della fabbrica;

b) che il giorno 12 luglio 1968, allo stabilimento Dalmine di Sabbio, l'operaio Gamba Luigi è risultato vittima di un grave incidente sul lavoro con la conseguente perdita della vita e ciò malgrado le cure, durate 13 giorni, prestate dai medici del reparto neuro-chirurgico dell'Ospedale Maggiore di Bergamo;

c) che in data 25 agosto 1968, uno dei quotidiani locali, e precisamente *Il Giornale di Bergamo*, dava notizia di un grave infortunio occorso allo stabilimento Dalmine di Sabbio di cui vittima era l'ingegner Giulio Righetti;

d) che l'altro quotidiano locale, *L'Eco di Bergamo*, del giorno 31 agosto 1968, riportava la notizia di tre operai infortunati presso lo stabilimento Dalmine di Dalmine, e più

precisamente che il « il signor Carlo Maffi di 56 anni, abitante a Dalmine in via Cinquantenario è stato colpito da terminale di un lingotto di ferro. Ne avrà per una decina di giorni. Il signor Carlo Cavallari di 53 anni, abitante a Boltiere in via Cascinetta Cavallari, ha riportato ferite guaribili in 15 giorni. La mano sinistra gli era rimasta incastrata fra un tubo di ferro ed un rullo. Guarirà in quindici giorni. Il signor Giuseppe Leidi di 52 anni da Brembate Sotto ha riportato ferite alle dita della mano sinistra, causate da una traversina di legno cadutagli sulla mano. Guarirà in una decina di giorni »;

e) che in questi giorni, sempre alla Dalmine, la direzione sta effettuando una considerevole riduzione di personale, sempre senza ricorrere alla procedura prevista dal contratto di lavoro, e ciò per evitare l'intervento dei sindacati, e dei lavoratori, attraverso una serie di pressioni esercitate sugli anziani, vicini all'età del pensionamento, con minacce nei confronti degli interessati — alcune volte portate a compimento — di trasferimenti in altri stabilimenti del complesso (Costa Volpino, Taranto, Piombino) e per gli impiegati presso la sede di Milano, anche quando, questi, ed è cosa facilmente intuibile, sono in precarie condizioni di salute;

2) se e come, in ordine ai fatti sopra ricordati, intendano intervenire e più precisamente:

a) se intendano promuovere la costituzione di una Commissione — composta da parlamentari, di tutti i gruppi politici della circoscrizione Bergamo-Brescia, dai rappresentanti provinciali dell'Ufficio del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto infortuni, dell'ufficio sanitario, di medici specialisti in materia di igiene del lavoro e delle organizzazioni sindacali provinciali — che indaghi le condizioni di lavoro, e tutti gli altri aspetti del processo produttivo, che sono alla base di un così alto tasso percentuale di infortuni, e quindi proponga tutte quelle misure che impediscano di trasformare una fabbrica in un « mattatoio » per lavoratori;

b) se non intendano intervenire per impedire che pratiche contrarie a qualsiasi corretto rapporto di lavoro possano essere messe in atto da una direzione di fabbrica tutt'altro che attenta ai problemi dell'occupazione e del diritto dei lavoratori al posto di lavoro. (4-01696)

MIROGLIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quando si intenda corrispondere agli ex combattenti della guerra 1915-1918

l'assegno vitalizio disposto dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, che, come è noto, avrebbe dovuto essere corrisposto entro il 30 giugno 1968. (4-01697)

LEVI ARIAN GIORGINA, MASCHIELLA E BRONZUTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritiene equa l'applicazione dell'articolo 6, secondo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 574, da parte di alcuni provveditori agli studi, fra cui quello di Perugia, i quali, unendo in una unica graduatoria provinciale permanente, secondo l'articolo 8 della legge n. 574, gli idonei di concorsi magistrali ordinari banditi dal 1947 al 1966 e gli idonei del concorso speciale riservato per insegnanti anziani, hanno leso gli interessi di questi ultimi, che si trovano ora collocati negli ultimi posti in graduatoria. Infatti i provveditori molto semplicisticamente hanno diviso per tre il complessivo punteggio per la valutazione dei titoli, avvantaggiando complessivamente di 10 punti un determinato numero di maestri con grave danno di altri; ad esempio, lo stesso diploma di abilitazione magistrale viene valutato da un minimo di due a un massimo di sei punti agli idonei dei precedenti concorsi, e solo da un minimo di due a un massimo di quattro punti agli idonei del concorso speciale riservato.

E per sapere infine quali provvedimenti intenda prendere al fine di ovviare alla palese disparità di trattamento e non precludere la strada dell'insegnamento ai maestri anziani, forniti di una o più idoneità ed ora danneggiati da una discutibile interpretazione della legge n. 574. (4-01698)

D'IPPOLITO, BOLDRINI, D'ALESSIO, FASOLI E TROMBADORI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritiene conveniente — soprattutto dopo quanto è accaduto negli ultimi tempi sulle deviazioni del Sifar — mantenere alla direzione del Sios Aeronautica il generale di brigata aerea Egisto Andalò, già ufficiale della repubblica di Salò. (4-01699)

SISTO E TRAVERSA. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni del grave ritardo nell'attuazione del Catasto viticolo in ottemperanza degli impegni comunitari e in base al decreto che lo istituisce formalmente.

Si ricorda che addirittura esiste la previsione di spesa relativa (lire 3 miliardi e

800 milioni) assicurata da apposito stanziamento.

È appena il caso di rilevare che da anni gli studiosi e gli operatori dell'ambiente viticolo vivono nella vana attesa dell'istituzione del Catasto viticolo che, facendo conoscere la reale situazione della produzione viticola, consentirebbe una seria programmazione nel settore. (4-01700)

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, come era stato in precedenza annunciato, il Ministero intenda dare luogo allo svincolo autostradale del comune di Roviano (Roma); e se, in relazione a tale svincolo, sia stato nominato il progettista; e se siano in corso i necessari studi per modificare i progetti esecutivi del quarto lotto. (4-01701)

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intenda disporre affinché i pali dell'alta tensione, di proprietà delle ferrovie dello Stato, che sono collocati nel territorio del comune di Roviano (Roma), e precisamente tra la ferrovia Roma-Pescara e il tracciato della costruenda autostrada Roma-L'Aquila, vengano spostati a monte dell'autostrada stessa; rendendo così possibile — da parte del comune — l'utilizzazione delle aree ora occupate dalla palificazione elettrica. (4-01702)

STORCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale sia lo stato di applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1146, riguardante il riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264;

per sapere, in particolare, se risulti che in sede di contrattazione collettiva sia stato definito il periodo di occupazione di cui all'articolo 1 di detta legge e per quali qualifiche. Per sapere inoltre se l'attestato di qualifica di cui allo stesso articolo 1 debba essere riferito solo ai corsi disoccupati e non anche agli altri corsi ugualmente promossi dal Ministero del lavoro e per i quali si applicano le stesse norme di controllo dell'addestramento e di valutazione della qualifica al termine dei corsi. (4-01703)

TAGLIAFERRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se anche in considerazione del grave problema relativo all'educazione dei fanciulli

subnormali nella città e provincia di Piacenza che vede alcune centinaia di questi privi di qualsiasi forma di assistenza e soprattutto di un'adeguata istruzione atta ad un loro, seppure parziale recupero;

2) se anche in rapporto al fatto che in detta provincia non esistono scuole adeguate alle esigenze specifiche di questi fanciulli — le due esistenti, quella statale « M. Bisi » e quella parificata « Madonna della Bomba » provvedono all'educazione e istruzione solo di soggetti con Q. I. superiore a 50;

3) se, sulla scorta delle positive esperienze realizzate sino ad oggi in questa direzione — con i contributi dei genitori e della pubblica beneficenza — dalla scuola speciale privata per fanciulli anormali psichici organizzata dalla sezione di Piacenza dell'A.N.F.Fa.S. (Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Subnormali) e, in carenza di iniziative statali al riguardo, non si reputa necessario accogliere l'istanza presentata da codesta sezione in data 25 giugno 1968 e intesa ad ottenere la parificazione con contributo statale della menzionata scuola speciale. (4-01704)

LENTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quanti e quali sono i Paesi aderenti al Fondo monetario internazionale che hanno finora ratificato gli emendamenti all'accordo del FMI, proposti con la risoluzione n. 23-5 il 31 maggio 1968 dal Consiglio dei Governatori del Fondo stesso. (4-01705)

ALESI E GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, nell'imminenza delle nomine dei direttori di biblioteche, se sia sua intenzione mantenere la prassi che vuole interpellati, per ordine di ruolo e graduatoria di merito, i direttori di biblioteche meno importanti — allo scopo del loro eventuale trasferimento al più ambito incarico — o se pensi di procedere discrezionalmente. Ciò perché il fatto che non siano stati officiati funzionari che, per lunga direzione di biblioteche minori e per posizioni conquistate in base a concorsi per merito distinto, rimangono in attesa di tali più ambiti incarichi, ha fatto sorgere il timore che si vogliano favorire altre persone. (4-01706)

RAFFAELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) quanto è costata la stampa dei 14 volumi costituenti la prima edizione del codice di avviamento postale, rivelatosi subito inutilizzabile tant'è vero che si è dovuto fare una

seconda edizione a distanza di pochi mesi (ottobre 1967, edizione ILTE, Torino);

2) perché è stata stampata della prima edizione una quantità di copie eccessiva se doveva servire necessariamente da esperimento come è stato dimostrato dal fatto che subito dopo si è stampata una edizione meno voluminosa, più pratica e certamente meno costosa (pesa 250 grammi rispetto a 1.550 grammi della serie dei 14 volumi della prima edizione);

3) a quanto ammonta il denaro sprecato sia per la stampa in numero eccessivo della prima edizione rivelatasi sbagliata e inutilizzabile anche per la mole, sia per la stampa della seconda edizione resasi necessaria per i difetti della prima;

4) che sorte avranno le copie non distribuite e non utilizzabili della prima edizione che giacciono a migliaia presso le direzioni provinciali dopo l'invio agli uffici;

5) chi sono i fornitori, quale il numero dei volumi stampati, quali gli importi a ciascun fornitore pagati per la stampa della prima e della seconda edizione e la forma seguita per assegnare le forniture;

6) se non ritengano di dover promuovere una immediata inchiesta per accertare tutte le responsabilità derivanti da incapacità o da qualsiasi altro motivo in questa operazione;

7) quando saranno stanziati i fondi, installate le macchine, apprestate le altre necessarie apparecchiature per utilizzare la numerazione in codice per l'avviamento della corrispondenza. (4-01707)

FIUMANÒ E TRIPODI GIROLAMO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza che la Commissione specializzata per la risoluzione delle controversie agrarie del tribunale di Reggio Calabria, in data 22 maggio 1968 ha depositato due sentenze sui giudizi avviati dalla SPEA (Società per l'esercizio dell'attività agrumaria), rispettivamente contro i coloni Postorino Antonio e Vitarisi Caterina con cui chiedeva la risoluzione dei contratti colonici e la decadenza del diritto alla proroga dei convenuti con la motivazione che tanto l'uno quanto l'altra per la loro anzianità « non sono in grado di coltivare i fondi in colonia »;

se non ritengano opportuno prendere in considerazione — per quanto di loro competenza — dal punto di vista sociale la gravità

della situazione che si verrebbe a creare per tutte le zone della provincia condotte a colonia e, in particolare, nel comune di Reggio Calabria, in base alla suddetta decisione. (4-01708)

ZAMBERLETTI, MARCHETTI E AZIMONTI. — *Al Ministro dei trasporti e della aviazione civile.* — Per sapere se corrisponde a verità che l'azienda privata delle ferrovie nord-Milano non può assumere nuovi oneri di bilancio a seguito di un intervento del ministro, per rispettare un regolamento normativo degli orari e dei servizi dei capostazioni.

Per sollecitare la soluzione della vertenza anche con i giusti nuovi oneri onde evitare la sospensione del servizio che colpisce quasi centomila viaggiatori, quasi tutti lavoratori pendolari della Lombardia — con grave danno dell'economia delle province interessate e dei bilanci familiari dei viaggiatori colpiti. (4-01709)

CIANCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia che l'avvocato Vitaliano Rovigatti, commissario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), ente gestore del concorso pronostici Enalotto, abbia affidato alla società « Lamberti » di Milano la organizzazione della pubblicità Enalotto, curata sin dal 1957 con esito positivo dagli uffici della gestione. La società « Lamberti » riceverebbe come compenso una somma pari al 15 per cento delle spese di pubblicità elevate arbitrariamente nel 1968 a 185 milioni di lire a fronte del relativo stanziamento in bilancio fissato in 115 milioni di lire.

L'interrogante chiede di conoscere altresì se il passaggio di tale servizio alla « Lamberti », avvenuto, a quanto si dice, per interferenze di esponenti del partito della Democrazia cristiana, senza il ricorso alla pubblica gara, sia conforme:

1) alle norme della pubblica amministrazione cui è tenuto l'ENAL;

2) ad effettive esigenze di economia imposte dalla situazione deficitaria dell'ente medesimo;

3) a sani criteri di organizzazione della pubblicità atteso che gli uffici zonali dell'Enalotto lamentano la mancata assegnazione di qualsiasi fondo per la propaganda *in loco* del concorso gestito dall'ENAL per conto dello Stato. (4-01710)

CARUSO E SANDRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni che hanno determinato la rinnovazione delle nomine di numerosi presidenti di Istituti autonomi provinciali per le case popolari, tra cui quello di Mantova, con molti mesi di anticipo rispetto ai termini di scadenza delle cariche; per conoscere altresì quali modalità sono in pratica seguite per rendere possibile la predetta rinnovazione. (4-01711)

COCCIA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere come possa ritenersi ammissibile e compatibile con le leggi del nostro Stato ed in particolare con la politica urbanistica del nostro paese e nella specie con la legge 6 agosto 1967, n. 765, il comportamento del prefetto di Rieti che ha annullato, violando lo spirito delle leggi richiamate, ben tre delibere del comune di Fara Sabina volte ad adottare un piano regolatore ed a procedere alla prescelta nomina di tecnici di sua fiducia.

In particolare l'interrogante intende conoscere se i Ministri siano stati informati dell'incredibile abuso di potere compiuto dallo stesso prefetto in ordine ad una sesta, nuova, delibera dello stesso comune del 19 giugno 1968, avente lo stesso oggetto e volta ad adeguarsi a tutti gli adempimenti richiesti dalla legge « ponte », che diviene esecutiva per decorrenza dei termini previsti dall'articolo 8 del testo unico coordinato delle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, e 6 agosto 1967, n. 765 (articolo 1), diffidando gli amministratori dal darvi esecuzione con nota del 7 agosto 1968.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere quali provvedimenti saranno presi per imporre al prefetto il rispetto della legge e per consentire a questo comune di dotarsi quanto prima di un piano regolatore. (4-01712)

COCCIA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere come si giustificano il mancato intervento sostitutivo del prefetto di Rieti, nei confronti della giunta del comune di Rieti, che non ha adempiuto nel termine prescritto l'aggiornamento del proprio regolamento edilizio entro il 28 febbraio 1968, come previsto dall'articolo 11 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Il prefetto avrebbe dovuto infatti convocare il consiglio essendo decorsi inutilmente i sei mesi dall'entrata in vigore della citata legge per gli adempimenti da adottarsi, ed in difetto procedere alla nomina del commissario,

L'interrogante essendo trascorsi inutilmente ben sette mesi senza che alcun atto sia stato compiuto dal prefetto, chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di un prefetto che disapplica la legge nella ben nota situazione reatina di così clamoroso caos urbanistico e di totale assenza di ogni strumento di disciplina edilizia, compiendo vere e proprie omissioni di atti di ufficio. (4-01713)

BUFFONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se i lavoratori, che, pur essendo in possesso di certificato di pensione INPS per avere raggiunto, prima del 30 aprile 1968, i limiti di età per la pensione di vecchiaia (60 anni), hanno successivamente continuato e continuano a prestare la loro opera subordinata, regolarmente assoggettati ai normali contributi assicurativi e previdenziali unitamente ai datori di lavoro, al compimento degli anni 40 (quaranta) di attività lavorativa e di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa, hanno diritto alla riliquidazione della pensione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

In caso contrario, l'interrogante chiede di conoscere se vi sono stati particolari motivi, e quali, per cui non si è tenuto conto di quanto disposto nelle lettere c), d) ed i) dell'articolo 39 della legge « delega al Governo » del 21 luglio 1965, n. 903. (4-01714)

PELLIZZARI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza che alcune famiglie di Lonigo (Vicenza - Rio Rivarolo), le cui abitazioni distano dai 250 ai 500 metri circa dalla cabina elettrica erogante energia, sono costrette a rimanere senza luce per uso illuminazione a causa della forte spesa preventivata e richiesta dall'ENEL provinciale per l'allacciamento (circa 800.000 lire).

Per chiedere se, dopo l'avvenuta constatazione di quanto esposto, non ritenga di intervenire presso l'ENEL di Vicenza per invitarlo ad applicare nei confronti delle famiglie di quella località, una tariffa di favore, dal momento che un Ente statale deve saper unire l'aspetto economico al servizio di un qualificato impegno sociale. (4-01715)

COCCIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere come si giustifichi il comportamento del prefetto di Rieti che, in relazione alla delibera del comune di Fara Sabina

dell'ottobre 1967, volta a ricevere l'autorizzazione a stare in giudizio per rientrare in possesso dei locali dell'asilo comunale, occupato con la forza dal parroco, al fine di istituire una scuola materna statale, ha reiteratamente annullato la delibera, malgrado nessuno atto amministrativo avesse concesso l'asilo al parroco e ci si trovasse di fronte ad un illegittimo spossessamento che integra gli estremi dell'illecito civile e penale. Ciò malgrado il prefetto ha fatto pronunciare successivamente la giunta provinciale amministrativa sulla delibera solo a distanza di 10 mesi dalla stessa, con la strabiliante motivazione che « l'azione giudiziaria non potrebbe sortire altro risultato se non quello di pregiudicare una efficiente assistenza alla infanzia del luogo... », sanzionando così la inefficienza della scuola materna dello Stato di cui egli è rappresentante.

L'interrogante in conseguenza intende conoscere se non si debba ravvisare in questo comportamento che priva il comune del diritto-dovere di tutelare il proprio patrimonio edilizio e di istituire una scuola pubblica, un atto che costituisce un abuso d'ufficio chiaramente incompatibile con le funzioni proprie di un prefetto, rappresentante di uno Stato laico, oltre una flagrante violazione dell'autonomia di quel comune. (4-01716)

BUSETTO E CERAVOLO DOMENICO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se risponde a verità che il prefetto di Padova avrebbe giustificato un intervento massiccio e spropositato di forze di polizia per l'aperta protezione del crumiraggio durante lo sciopero dei braccianti agricoli nelle aziende agrarie di Bagnoli e di Agna, richiamandosi alla vecchia legislazione fascista con la quale ogni abuso liberticida era attuato in nome della « difesa della produzione nazionale », e, nel caso che quanto sopra sia realmente avvenuto, se non ritenga opportuno e necessario richiamare il prefetto di Padova con la dovuta fermezza al rispetto dello spirito e della lettera della Costituzione che garantisce la libertà di sciopero;

se non ritenga di intervenire presso i responsabili della questura della stessa città, per aver essi chiamato presso i loro uffici i segretari politici del PCI e del PSIUP, immediatamente dopo lo sciopero dei braccianti agricoli, ingiungendo loro di effettuare la consegna presso la prefettura di quattro copie di ogni volantino o materiale ciclostilato stampato in proprio e senza scopi di lucro,

ma unicamente per fini di propaganda politica, come se si trattasse di tipografie private, e se non ravvisa in questo gesto un tentativo di intimidazione e di limitazione della libertà di propaganda dei partiti di opposizione.

(4-01717)

GIRARDIN, STORCHI, USVARDI e FABRI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per chiedere se non ritengano di aderire al voto espresso dalle amministrazioni comunali interessate nel senso di adibire la sede della vecchia ferrovia « Ostiglia-Treviso » ora dismessa dalle ferrovie dello Stato a strada interprovinciale di rapida comunicazione, dalla provincia di Mantova attraverso quella di Padova a Treviso.

Allo scopo gli interroganti sollecitano i Ministeri dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici a prendere gli opportuni accordi per una sollecita definizione delle competenze per la realizzazione dell'opera, che ritengono di grande importanza per il Veneto, le province ed i comuni interessati (4-01718)

PICCINELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire sui competenti organi dell'Ente Maremma affinché venga accelerata la predisposizione di uno studio sulle possibilità irrigue del comprensorio dell'Albegna.

Ciò anche al fine di esaminare la possibilità di dar corso all'approntamento dei progetti relativi alla costruzione di un invaso sul torrente Lente, nel territorio del comune di Sorano, in provincia di Grosseto. Lo sbarramento in parola, infatti, ove nulla dovesse ostare in linea tecnica alla sua costruzione, costituirebbe un intervento di così rilevante portata da incidere profondamente sul depresso tessuto socio-economico delle zone dei comuni ad esso interessati, in modo da tonificare le attività produttive. (4-01719)

BATTISTELLA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere se sono a conoscenza

che ad oltre un anno dall'incidente ferroviario avvenuto sulle linee della ferrovia Nord Milano la mattina del 24 ottobre 1967, nel tratto Bollate-Novate, i 26 ferrovieri agenti delle ferrovie Nord Milano infortunatisi (dei quali due morti) in quell'incidente — essi si trovavano sul convoglio ferroviario per recarsi al lavoro alle officine manutenzione delle ferrovie Nord Milano — non sono ancora stati riconosciuti dalle assicurazioni, né da quella privata della direzione ferrovie Nord Milano, né dall'INAIL.

La direzione delle ferrovie Nord Milano sollecitata dai ferrovieri infortunatisi nell'incidente a definire il riconoscimento dei loro diritti di indennizzo, sostiene la tesi che devono essere riconosciuti ed indennizzati dall'INAIL e che la pratica si trova presso la direzione centrale di Roma. Quest'ultimo istituto sostiene il contrario, ossia, l'infortunio avvenuto fuori luogo di lavoro nel periodo che essi si recavano al lavoro.

Si noti che oltre ai due deceduti vi sono altri lavoratori ferroviari infortunatisi assai seriamente che hanno fatto un lungo periodo di degenza negli ospedali ed hanno subito gravi menomazioni fisiche.

L'interrogante chiede di conoscere quali misure ed iniziative intendono prendere i Ministri competenti per far riconoscere e rispettare i sacri diritti che hanno i 26 lavoratori dipendenti delle ferrovie Nord Milano, assicurando ad essi la tranquillità, la continuità di lavoro ed il risarcimento dei danni subiti. (4-01720)

ZANTI TONDI CARMEN. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza della situazione intollerabile in cui sono venuti a trovarsi i borsisti di addestramento didattico e scientifico presso l'ateneo di Bologna i quali dal mese di luglio 1968 non sono stati pagati in quanto il Ministero competente non ha provveduto ad inviare i fondi stabiliti alla locale tesoreria presso la Banca d'Italia (Bologna);

e per sapere, anche, quali urgenti provvedimenti verranno presi per assicurare ai borsisti i loro diritti. (4-01721)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro degli affari esteri sulla sorte dell'architetto Eugenio Salvarani, già presidente del Comitato per la programmazione economica in Emilia e Romagna, di cui nessuna notizia si è avuta fino ad oggi, ad un anno esatto dalla scomparsa, avvenuta il 7 ottobre 1967. L'architetto Salvarani era giunto in Etiopia per conto della società SEPITALIA, di cui era presidente, ed aveva preso contatto col principe Daniel Abebe, figlio di Abebe Aregai, capo famoso della resistenza etiopica contro gli occupanti italiani nel 1936. Secondo notizie di stampa, l'architetto Salvarani e il principe Abebe sarebbero decollati sabato 7 ottobre 1967 alle ore 15,22 dall'aeroporto di Addis Abeba alla volta di Asmara a bordo di un piccolo aereo da turismo.

« Appena si seppe, alle ore 18,35, che l'aereo non aveva fatto scalo all'Asmara e che non aveva dato alcuna comunicazione, iniziarono le ricerche da parte dell'aviazione civile con l'appoggio del corpo di polizia, del ministero degli interni e della difesa. Tali ricerche — sul carattere delle quali vennero sollevate anche in seguito notevoli perplessità — non portarono ad alcun risultato. Soltanto il 27 novembre, a 50 giorni di distanza, vennero avvistati i resti dell'aereo. Il ritrovamento venne effettuato, dopo brevi ricerche, da un gruppo di amici dell'architetto reggiano che a loro spese si portarono in Etiopia, seguendo le indicazioni di volo che il principe Abebe aveva consegnato all'aeroporto di Addis Abeba prima della partenza.

« Sull'aereo, non gravemente danneggiato, non furono trovati né resti umani, né indumenti personali, né tracce di sangue. Da allora — se si prescinde dalla risposta scritta del sottosegretario agli esteri Oliva alla interrogazione dell'onorevole Cattani, rilasciata il 26 febbraio di quest'anno, basata su notizie dell'Ambasciata italiana che si sono rivelate insicure e contraddittorie — nessuna notizia ufficiale è sopravvenuta a chiarire quale sia stata la sorte di un cittadino italiano la cui scomparsa appare sempre più misteriosa e inaccettabile. Alcuni mesi fa sono stati burocraticamente recapitati alla famiglia dello scomparso, senza alcun'altra spiegazione, soltanto il passaporto e qualche documento personale.

« A un anno di distanza, l'interrogante chiede quali siano stati i passi compiuti dal Governo per accertare quale sia stato realmente lo svolgimento dei fatti, se vi sia stata

una inchiesta e quali nuove iniziative il Governo proponga di compiere per offrire notizie credibili alla famiglia, agli amici e agli estimatori dello scomparso.

(3-00332)

« BOIARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, per sapere se sono a conoscenza della giusta protesta sollevata tra le popolazioni di Ventimiglia e Bordighera e degli ordini del giorno votati dai consigli comunali dei due centri, per l'emanazione del decreto del Ministero dei lavori pubblici con il quale si autorizza la società Impresit a prelevare inizialmente 60.000 metri cubi di ghiaia dal fondale marino che va da Marina San Giuseppe a punta Mortola; se non ritengono revocare il provvedimento come da richiesta avanzata dagli Enti locali della zona e associazioni di categoria.

(3-00333)

« NAPOLITANO LUIGI, NATTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della sanità e dell'interno, per sapere se siano a conoscenza dei nuovi e numerosi casi di bambini colpiti da gravi disturbi intestinali nel capoluogo ed in alcuni comuni della provincia di Frosinone e se non ritengano che questi nuovi casi non siano il sintomo preoccupante di una situazione idrologica e sanitaria non ancora completamente risanata;

per conoscere altresì i motivi per i quali le autorità preposte conservano un ingiustificato riserbo sulla situazione e tendono anche, come sembra, a nascondere i casi più gravi.

(3-00334)

« PIETROBONO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali urgenti interventi il Governo intenda compiere di fronte ai nuovi massicci licenziamenti decisi dai lanifici Rivetti di Biella.

« Tenuto conto che i lanifici Rivetti — di cui l'IMI possiede quasi la metà del pacchetto azionario, e ai quali lo Stato a più riprese ha concesso contributi straordinari e finanziamenti per parecchi miliardi di lire — nel giro di pochi anni hanno ridotto paurosamente i propri organici, da 2831 unità agli attuali 750 dipendenti, l'interrogante chiede di sapere se non intendano intervenire per far sospendere il licenziamento di altri 86 dipendenti (59 ope-

rai e 27 impiegati) decisi in questi giorni e contemporaneamente, attraverso l'intervento qualificato dell'IMI promuovere la riorganizzazione dell'azienda su nuove basi, sventando in tal modo le manovre dei Rivetti e degli altri industriali ad essi associati di liquidare l'azienda; manovre che sono state chiaramente denunciate dal settimanale *Espresso* e mai smentite.

« Infine chiede anche di conoscere quale più organica e generale azione il Governo voglia realizzare per risolvere la cronica crisi occupazionale venutasi a creare nel Biellese in seguito alla decurtazione di oltre 12.000 unità lavorative conseguente ai licenziamenti effettuati dal 1964 in poi e che proseguono tuttora; gli industriali tessili hanno preannunciato ufficialmente che intendono ridurre gli organici di oltre 5.000 lavoratori entro il 1969, confidando di realizzare tale "operazione" con finanziamenti pubblici.

(3-00335) « TEMPIA VALENTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, per sapere se sono a conoscenza della mozione approvata dall'Assemblea dell'ordine degli avvocati di Milano svoltasi il 30 settembre del corrente anno e delle richieste ultimative in essa formulate.

« In particolare chiedono di conoscere se i Ministri intendono aderire, per quanto di loro competenza, alle richieste:

1) affinché siano coperti entro breve termine tutti gli organici carenti (sia dei magistrati che dei funzionari di ogni ordine e grado) del distretto di Milano, disponendosi nel contempo la sospensione di qualsiasi trasferimento finché non sia coperto il posto che verrebbe vacante e disponendosi altresì che venga fatto rispettare — senza deroghe di sorta — l'obbligo di residenza per i magistrati di ogni funzione e grado;

2) affinché siano impartite disposizioni agli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze: a) per l'integrale ed assoluto rispetto delle norme che attribuiscono agli avvocati l'esclusiva nel patrocinio davanti alle commissioni tributarie; b) per l'adeguata considerazione, nell'imposizione fiscale agli avvocati, delle gravose spese professionali e degli oneri derivanti dalla necessità di garantirsi adeguate forme previdenziali.

« Chiedono infine di conoscere se i Ministri ritengono di dare assicurazione in argomento prima del 5 novembre 1968, così da evitare che il puntuale rigoroso rispetto delle

norme dei codici di rito, preannunciato dagli avvocati milanesi, paradossalmente, paralizzi l'amministrazione della giustizia in quel distretto.

(3-00336) « MALAGUGINI, SACCHI, RE GIUSEPPINA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se non ritenga di disporre la distillazione agevolata per i vini deboli acescenti fin dal prossimo novembre per eliminare elementi di turbativa del mercato a danno del buon vino.

(3-00337) « PELLEGRINO, BO, BONIFAZI, OGNIBENE, GIANNINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per sapere se ha provveduto ad intensificare i servizi contro le sofisticazioni vinicole risorgenti nell'epoca vendemmiale.

(3-00338) « PELLEGRINO, BO, BONIFAZI, OGNIBENE, GIANNINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere:

1) se non ritiene che sia urgente pronunciarsi sui numerosi ricorsi presentati contro le illegali decisioni di taluni comitati provinciali della caccia, decisioni prese in palese violazione della legge e del regolamento sulla caccia controllata;

2) quando sarà costituita e fatta funzionare la commissione di sorveglianza per l'esercizio venatorio così come previsto dal decreto sulla caccia controllata;

3) se non ritiene sia indispensabile e urgente modificare il regolamento tipo sulla caccia controllata per sancire:

a) il divieto assoluto di imporre ai cacciatori il pagamento di contributi, balzelli od oneri di qualsiasi tipo, anche a titolo di rimborso spese, per poter esercitare la caccia nelle zone di caccia controllata;

b) il divieto di proibire sotto qualsiasi forma l'emanazione di limitazioni e proibizioni della caccia alla selvaggina migratoria, nelle zone di caccia controllata, così come è stabilito dalla legge;

c) l'obbligo dei comitati provinciali della caccia di rilasciare eventuali permessi, tesserini od altro, per l'esercizio venatorio nelle zone di caccia controllata, dietro semplice richiesta degli interessati e con pagamento del puro costo di detti documenti.

« In proposito gli interroganti ritengono che debba anche essere esaminata l'opportunità o di vietare il rilascio di tali documenti oppure di stabilirne uno di tipo nazionale, valido per tutto il territorio della Repubblica da rilasciarsi indifferentemente da qualsiasi comitato provinciale della caccia e su loro incarico, dalle sezioni provinciali e comunali della Federazione italiana della caccia;

4) quando saranno assegnati tutti i fondi derivanti dal pagamento delle nuove soprattasse senza i quali i comitati provinciali della caccia non potranno procedere ai necessari ripopolamenti ed alla necessaria sorveglianza, scopi questi per i quali la legge ne dispone, principalmente, la utilizzazione;

5) se non ritiene di dover modificare le "istruzioni" recentemente emanate allo scopo di sancire la completa e diretta emanazione da parte dei comitati provinciali della caccia delle commissioni di esame, incaricate di giudicare l'idoneità di coloro che chiedono per la prima volta la licenza di caccia nonché

di coloro che la richiedono nuovamente a seguito di precedente ritiro effettuato a norma di legge.

(3-00339) « BERAGNOLI, MARRAS, CESARONI, MILANI, BORTOT, CATALDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali sono le ragioni del ritardo che hanno portato, a tutt'oggi, al mancato espletamento delle procedure di nomina delle commissioni esaminatrici al concorso di professore universitario aggregato, ritardo che non sembra dovuto a ragioni oggettive ma a ingiustificabili lentezze burocratiche e che comunque rischia di rendere impossibile, anche per l'anno accademico 1968-69, cioè per il quarto anno consecutivo, il tempestivo espletamento dei primi concorsi al nuovo ruolo di docente universitario.

(3-00340) « GIANNANTONI, RAICICH, NATOLI ».